

Europa **marche** news



Università
degli Studi
di Urbino
Carlo Bo



Periodico
di politiche,
programmi
e studi europei

PUBBLICAZIONE DEL CENTRO EUROPE DIRECT MARCHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"

Urbino, 30 settembre 2011

n. 115 bis

Speciale

Europa 2020: la politica di coesione economico sociale e territoriale dell'Ue



Editoriale

1. Politica di Coesione: le Regioni del numero speciale

di Marcello Pierini

L'anno 2013 segnerà la fine della programmazione 2007 – 2013 dell'attuale politica di coesione economico sociale. A tale periodo farà seguito il successivo periodo di programmazione 2014 – 2020. Dopo la pubblicazione della comunicazione **Europa 2020**, che delinea la futura strategia dell'Unione, nei diversi settori strategici di intervento (comunicazione che sarà ben illustrata negli articoli dello "speciale", la Commissione europea ha presentato i nuovi Regolamenti al Consiglio e Parlamento europeo. L'attuale periodo è dunque particolarmente importante perché è proprio nella fase definizione (la c.d. fase ascendente) che si costruiscono le possibilità di indirizzare e condizionare le scelte strategiche della più importante politica dell'Unione europea in termini finanziari e di investimenti (una politica che porta con sé circa il 35% dell'intero bilancio dell'Unione europea). Con il numero speciale della rivista intendiamo realizzare un focus incentrato su tale politica e problematiche, arricchendolo di

informazioni, approfondimenti nonché (nella parte finale) delle proposte legislative (i Regolamenti) già presentati dalla Commissione europea. In particolare, oltre al quadro europeo di riferimento saranno trattate tematiche afferenti lo sviluppo sostenibile, dell'economia verde, dello sviluppo urbano, l'ingegneria finanziaria, la comunicazione e l'utilizzo dei Fondi strutturali, con strategie di comunicazione integrata. Una particolare attenzione è rivolta, inoltre, al dibattito sugli aspetti innovativi, quali gli investimenti e l'applicazione che talune nuove tecnologie, applicate alla sanità, potrebbero portare a beneficio dei cittadini. La politica di coesione è il principale strumento di investimento a sostegno delle grandi priorità dell'Unione definite dalla strategia Europa 2020. I suoi interventi e i maggiori sforzi finanziari sono indirizzati in modo particolare ai Paesi membri e alle regioni in cui maggiori sono i bisogni e le difficoltà. Questo approccio resterà anche nella programmazione 2014/2020, nella quale, tuttavia, le sperimentate metodologie e priorità saranno accompagnate e talvolta sostituite da nuovi meccanismi e obiettivi. Buona lettura.

Il sommario a pagina 2

Europa Marche News

Periodico di politiche, programmi e studi europei, a cura del Centro Europe Direct Marche – Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Registrato al Tribunale di Urbino P11/12/2009 al numero 227.

Sede: Piazza della Repubblica, 3 – 61029 Urbino (PU) - Tel. 0722 303577 Fax 0722 373087 e-mail: europedirectmarche@uniurb.it Web <http://www.europedirectmarche.it>

Direttore responsabile Maria Carbone – Responsabile scientifico - Condirettore Marcello Pierini

Redazione: Vilberto Stocchi, Marcello Pierini, Maria Carbone, Cinzia Carcianelli, Enrica Pierini, Gaia Pandolfi, Fabio Travagliati

Sommario

- Le ragioni del numero speciale pag. 1
- Politica di Coesione economico sociale dell'Ue: la crisi, le sfide pag. 3
- Anticipazioni sulla Politica di coesione dal 2014 pag. 6
- Europa 2020. Riflessioni alla luce dei primi documenti della Commissione europea pag. 8
- La Politica di coesione europea: uno strumento anche per il benessere e per una migliore salute dei cittadini attraverso pag. 13
- Europa 2020: il contributo della Politica di Coesione pag. 22
- Le città e il risanamento urbano nella Politica di coesione europea pag. 27
- Strumenti innovativi d'ingegneria finanziaria pag. 34
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 pag. 42
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 pag. 52
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea pag. 64
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi pag. 84

Politica di Coesione economico sociale dell'Ue 2007/2013

di **Marcello Pierini**



Marcello Pierini con Sergio Zavoli

La politica di coesione economico-sociale dell'Ue, conosciuta anche come politica regionale, è presente fin dal Trattato di Roma (25 marzo 1957), in quanto obiettivo proprio dell'allora Comunità. I Padri fondatori erano evidentemente consapevoli di dover affrontare i problemi delle notevoli disparità di sviluppo tra le diverse aree territoriali dell'Europa a sei Stati membri. In effetti, era chiaro che le sole leve del mercato non avrebbero potuto, da sole, colmare le differenze di reddito, produttività e occupazione tra le regioni europee ma che, viceversa, il processo di integrazione incentrato sulla liberalizzazione di beni e servizi, sulla libera concorrenza avrebbero potuto anche accrescere talune di tali disparità. Senza interventi pubblici coordinati per lo sviluppo di infrastrutture e di sistemi di formazione, le regioni meno sviluppate non avrebbero potuto affrontare adeguatamente l'aumentata concorrenza nel mercato unico (oggi mercato interno). Principali strumenti di tale politica sono i cosiddetti fondi strutturali, ciascuno con una specializzazione settoriale destinata a realizzare programmi pluriennali di sviluppo, concordati tra Regioni, Stati membri e Commissione europea.

Oggi la base giuridica della politica di coesione dell'Ue si fonda sull'articolo 158 del Trattato CE, che prevede che la Comunità, promuova con una propria azione il rafforzamento della coesione economica e sociale in Europa.

Il Trattato di Lisbona (dopo il referendum irlandese del 2 ottobre il processo di ratifica è ormai concluso), aggiunge il concetto di coesione territoriale.

Per il periodo di programmazione in corso, il 2007-2013, sono stati introdotti diversi elementi innovativi tra i quali un quadro giuridico unico e semplificato; gli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, adottati dal Consiglio il 6 ottobre 2006 in sintonia con gli orientamenti integrati di Lisbona; i programmi nazionali di riforma (PNR) che tengono conto delle circostanze nazionali e regionali; le tre priorità della Strategia per la crescita e l'occupazione, e cioè: 1. fare dell'Europa e delle sue regioni luoghi più attraenti in cui investire e lavorare; 2. incoraggiare l'innovazione, l'imprenditorialità e la crescita dell'economia della conoscenza; 3. creare posti di lavoro migliori e più numerosi. Le risorse disponibili ammontano a 347 miliardi di euro, a cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale. Tali risorse costituiscono la seconda voce del bilancio comunitario. Se confrontiamo la distribuzione delle risorse del periodo 2000-2006 con quella del 2007-2013, emerge che:

1. Se nel 1989 alle regioni a reddito più basso era stato assegnato il 56% delle risorse, alla fine del nuovo periodo la quota sarà dell'85%.
2. I nuovi Stati membri, che rappresentano circa il 21% della popolazione dell'Ue a 27, riceveranno più del 52% del totale per il periodo di riferimento;

3. Gli investimenti a sostegno della R&S, dell'innovazione e della società dell'informazione rappresentano oltre il 16% dei fondi nelle regioni più povere e quasi il 25% nelle regioni in "Competitività". Nel periodo precedente l'investimento era di circa il 7% per entrambi i tipi di regioni.

4. In termini assoluti l'importo è passato da 15 miliardi a quasi 60 miliardi. 5. Il sostegno dato alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica e a processi produttivi rispettosi dell'ambiente è passato dall'1% ad oltre il 4% nelle regioni più povere e oltre il 6% nelle altre.

La realizzazione della strategia nazionale prevede di: sviluppare i circuiti della conoscenza; accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l'inclusione sociale; potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza; internazionalizzare e modernizzare l'economia. Questi macro obiettivi sono articolati in 10 priorità che danno origine ai cosiddetti programmi operativi (PO). Questi possono essere: Nazionali (PON): in settori con particolari esigenze di integrazione a livello nazionale, la cui Autorità di Gestione è una Amministrazione Centrale (5 FESR, 3 FSE); Regionali (POR): multi settoriali, riferiti alle singole regioni gestiti dalle Amministrazioni Regionali. Per ciascuna regione c'è un POR FESR e un POR FSE (21 FESR, 21 FSE); Interregionali (POIN): su tematiche in cui risulta particolarmente efficace un'azione coordinata fra Regioni che permetta economie di scala e/o di scopo (Energia, fattori culturali e naturali, turismo); gestiti dalle Regioni, con la partecipazione di Amministrazioni centrali (2 FESR)

Il futuro della politica di coesione

Tra il settembre 2007 e il febbraio 2008, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulle sfide successive al 2013 presentando successivamente la quinta relazione sulla coesione economica e sociale (SEC 2008 2047 def.). La relazione fornisce un'analisi delle grandi tendenze di crescita a livello regionale e dei settori che determineranno il livello di sviluppo economico regionale dei prossimi anni. Le regioni sono raggruppate in tre categorie: quelle che rientrano nell'obiettivo Convergenza, le regioni in transizione (beneficianti di un regime di aiuto progressivo o degressivo, c.d. phasing in e phasing out), e le regioni in Competitività (tra cui le Marche).

Nell'ottobre 2008 la Commissione ha, inoltre, adottato il Libro verde sulla coesione territoriale le cui prime discussioni risalgono ai primi anni '90, quando, mettendo in evidenza l'importanza della cooperazione territoriale e delle sue dinamiche, si realizzarono i programmi di cooperazione (INTERREG) e fu creato l'Osservatorio europeo sullo sviluppo e sulla coesione territoriale (ESPON).

La consultazione ha rafforzato il cosiddetto principio di "earmarking" cioè il fatto che Stati e Regioni investano nella direzione individuata dall'agenda di Lisbona (crescita e occupazione). Alla politica di coesione si riconosce la capacità di incoraggiare la competitività delle regioni europee e, in questo senso, si ritiene che la stessa dovrebbe coprire tutto il territorio dell'Ue. Anche la cooperazione territoriale è vista quale parte essenziale della politica di coesione e si ritiene debba essere ulteriormente sviluppata.

Non è escluso che in futuro il fondo per lo sviluppo rurale possa entrare a pieno titolo nella famiglia degli strumenti di coesione.

Politica di coesione e crisi economico-finanziaria Nella situazione attuale, gli investimenti pubblici dinamizzano l'economia e la politica di coesione ha la flessibilità necessaria a rispondere efficacemente alle sfide e alle minacce, anche accelerando il ritmo delle spese nei settori che presentano maggiori potenziali di crescita.

Capitale umano. Il piano di ripresa economica propone una semplificazione dei criteri di appoggio del fondo sociale europeo e un'accelerazione dei meccanismi di anticipazioni a partire dall'inizio del 2009. Ciò dovrebbe consentire un accesso più rapido al finanziamento per circa 1,8 Miliardi di Euro per le priorità a breve termine. Un milione e 500 mila disoccupati potranno beneficiarne più rapidamente.

Imprese. Commissione e Fondo europeo per gli investimenti (FEI) hanno creato JEREMIE (Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e medie imprese) che si discosta dai modelli di finanziamento tradizionali, mentre nel settembre 2008, Commissione e Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno lanciato JASMINE ("Azione congiunta a favore degli istituti microfinanziari in Europa") per dare assistenza tecnico-finanziaria alle istituzioni di micro finanziamento non bancario. E' prevista una fase preparatoria (2009-2011) e una dotazione di 50 milioni di Euro.

Circa 55 miliardi di Euro sono previsti a favore delle imprese per sostenere direttamente l'innovazione nelle PMI.

Sviluppo delle capacità amministrative. Il concetto guida è che, per essere efficaci, le politiche pubbliche devono essere gestite da un' amministrazione competente, performante, imparziale. L'FSE stanziava un aiuto di 2 Mld di Euro per la riforma amministrativa. Un obiettivo concreto è, ad esempio, la possibilità di espletare in tre giorni le procedure necessarie ad un'impresa per essere concretamente operativa, attraverso un unico punto di accesso.

Trasporto. La politica di coesione stanzierà circa 38 Miliardi di euro per i progetti di reti transeuropee (RTE-T) e finanziamenti per collegamenti secondari destinati a migliorare l'accesso alle RTE-T Energia. Sono previsti progetti RTE-E prioritari con stanziamenti per 675 Milioni di Euro e 4,8 Miliardi destinati allo sviluppo di energie rinnovabili compreso il riscaldamento urbano. Lo stanziamento di 4 Miliardi di Euro previsto nel piano europeo di ripresa economica da investire nelle interconnessioni energetiche è supplementare a detti stanziamenti.

Efficacia energetica: riveste un carattere determinante per la competitività dell'Europa e costituisce una misura vincente nella lotta contro il cambiamento climatico.

Nell'ambito dell'attuale fase della politica di coesione sono già stati stanziati 4,2 Mld EUR per sostenere una vasta serie di miglioramenti del rendimento energetico.

Internet ad alta velocità. 2,2 miliardi di Euro sono stati assegnati per le infrastrutture informatiche e 1 ulteriore miliardo di Euro sarà assegnato per Internet ad alta velocità. Commissione e BEI hanno sviluppato JASPERS ("Assistenza congiunta per il sostegno di progetti nelle regioni europee") per dare assistenza alle autorità di gestione che investono nelle infrastrutture prioritarie.

Ricerca e innovazione. Riuscire a mantenere gli impegni nazionali può sembrare difficile se si considera l'attuale contrazione dei crediti e la restrizione delle finanze pubbliche, tuttavia il settore pubblico deve svolgere una funzione direttiva per garantire un clima stabile di investimenti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e ciò anche per prepararsi in modo intelligente alla prossima ripresa.

Anticipazioni sulla Politica di Coesione dal 2014

di **Marcello Pierini**

La Commissione europea ha presentato le proposte di regolamento per la programmazione della politica economico sociale e territoriale (quest'ultimo termine aggiunto dal Trattato di Lisbona del 1.12.2009) per il periodo 2014/2020, si tratta dei ben più noti "fondi strutturali dell'Unione europea. E' bene, tuttavia premettere, che la definizione del nuovo assetto pluriennale dei "fondi strutturali" dovrà necessariamente passare preliminarmente per la complessa discussione e approvazione concernente l'approvazione del quadro finanziario pluriennale (quinquennale) che la Commissione europea ha già presentato al Consiglio affari esteri il 18 luglio 2011 e a seguire al Parlamento europeo. Un passaggio ad un tempo decisivo, in quanto definisce gli obiettivi di medio-lungo termine dell'Unione (e allo stesso tempo propedeutico) che non sarà tuttavia approvato prima della fine del 2012.

La politica di coesione economica rappresenta uno degli elementi fondativi dell'Europa, già prevista nel Trattato di Roma del 1957, per consentire uno sviluppo equilibrato e armonioso dei territori che costituiscono l'Unione nell'Atto Unico europeo, ed è riconosciuta dal Trattato di Maastricht del 1992 quale politica da perseguire a tutti gli effetti, con precisi obiettivi

Ed è in virtù di questa politica e di queste risorse che è stato possibile realizzare reti ferroviarie e autostrade, sostenere piccole e medie imprese, migliorare la formazione professionale richiesta dal mercato, sostenere i processi di riqualificazione professionale di milioni di persone. I principali fondi che garantiscono tali risorse sono il Fondo sociale europeo FSE, Il Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale, il fondo di coesione FEASR, il Fondo europeo per la Pesca – FEP.

Le dotazione finanziaria degli ultimi periodi di programmazione assommano a 213 miliardi nel periodo 2000-2006 e a 347 miliardi nel periodo 2007-2013. **Per il periodo 2014 / 2020 sono ancora previsti 336 miliardi.**

L'ambizione della Commissione per il prossimo bilancio UE è di spendere in modo diverso, con una maggiore enfasi sui risultati e sull'efficacia, concentrandosi sulla realizzazione del programma "Europa 2020"

Nel "pacchetto fondi strutturali" 2014/2020 troviamo diverse novità, vediamo i principali:

1. Il filo conduttore della nuova programmazione è la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
2. Il budget previsto è ancora di grandissima rilevanza e impatto: tuttavia questi dovrà essere suddiviso tra aree di crisi che saranno più numerose rispetto al precedente periodo di programmazione, la cui definizione è prevista ed assegnata ad un unico Quadro Strategico. Tale quadro strategico interesserà tutti i sopra citati fondi strutturali e risponderà ai criteri della Comunicazione "Europa 2020", la strategia cioè delineata dalla Commissione per condurre l'Unione nella realtà dei prossimi dieci anni.
3. I finanziamenti "in via diretta" non sono da considerarsi "residuali", ossia avanzi dei Fondi strutturali, ma vere potenzialità create a sostegno delle diverse politiche dell'Unione.
4. Sarà privilegiata la collaborazione tra i Paesi membri dell'Unione.
5. Per espressa previsione detti finanziamenti permetterebbero, attraverso la costituzione di partenariati tra enti, imprese e associazioni (sia pubblici che privati) anche di Stati membri diversi, di attuare progetti di elevato interesse innovativo, Le risorse verranno ridistribuite – in base a questa logica- a settori prioritari quali le infrastrutture paneuropee, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e la cultura, la sicurezza delle frontiere e i rapporti con l'area mediterranea. Ma anche alle priorità strategiche trasversali, quali la protezione dell'ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico, come parte integrante di tutti i principali strumenti e interventi.
6. Ambiente. Oltre all'integrazione della tematica ambientale nelle sue politiche e nei suoi programmi, la Commissione propone di proseguire l'attuazione del Programma LIFE+, allineandolo maggiormente agli obiettivi di Europa 2020. Come previsto dall'attuale periodo di

programmazione, il nuovo strumento coprirà, all'interno di un solo programma, un'intera serie di azioni nei settori dell'ambiente e dell'azione per il clima. Nell'ambito del sottoprogramma relativo all'ambiente, lo strumento si concentrerà su due tipi di progetto: nuovi progetti "integrati", il cui numero e la cui dotazione finanziaria aumenteranno gradualmente durante la durata del programma, e progetti "tradizionali". L'obiettivo dei progetti integrati LIFE è dimostrare l'attuazione sostenibile di piani d'azione ambientali relativi alle principali direttive UE in campo ambientale, come la direttiva habitat e la direttiva quadro in materia di acque.



Europa 2020. Riflessioni alla luce dei primi documenti della Commissione europea

Il quadro istituzionale che fa da contorno Politica regionale europea è rappresentato dalla progressiva devoluzione di competenze statuali in materia di sviluppo scientifico, tecnologico e industriale sia verso l'Unione europea, sia verso le Regioni. Almeno dagli anni novanta (Rapporto *Bangemann*) l'UE ha assunto un'importante funzione di indirizzo e coordinamento nelle politiche di sostegno dello sviluppo, col fine di porre rimedio al gap di produttività accumulato dal vecchio continente nei confronti degli altri competitor globali (Stati Uniti e Giappone soprattutto) e alla bassa specializzazione nei settori ad elevato contenuto di conoscenza¹.

Con il progredire del processo di globalizzazione e la conseguente crescita delle esigenze di un aggiustamento strutturale dell'economia europea per far fronte al rafforzamento competitivo dei paesi emergenti (Cina e India soprattutto), Bruxelles ha cercato di rafforzare questo suo ruolo di comando.

L'architrave dei nuovi indirizzi comunitari, finora rappresentata dalla "Strategia di Lisbona", è ora divenuta "**Europa 2020**", che fa perno sulle tre priorità della crescita intelligente, mirata allo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e l'innovazione; della crescita sostenibile, volta a promuovere un utilizzo efficiente delle risorse; e della crescita inclusiva, finalizzata alla tutela della coesione sociale e territoriale².

Le molteplici iniziative avviate finora a sostegno della ricerca e dell'innovazione – dal piano d'azione e-Europe alla creazione dell'Area europea della ricerca, al VII PQ (e alle elaborazioni che preparano la formulazione dell'VIII), al Programma Quadro Competitività e Innovazione, all'istituzione dell'European Research Council e dell'European Institute of Technology definiscono una mappa molto ampia e articolata di interventi, che sanciscono in modo inoppugnabile l'importanza del ruolo assunto dalle istituzioni comunitarie nella promozione e sostegno di percorsi di sviluppo qualificato.

La strategia è incentrata sulla promozione delle industrie a bassa emissione di carbonio, l'investimento in sforzi maggiori per lo sviluppo di nuovi prodotti, l'accelerazione dell'economia digitale e la modernizzazione dell'istruzione e la formazione. In tal senso sono previste sette iniziative faro e cinque obiettivi quantitativi legati ai settori occupazione, istruzione, povertà, cambiamento climatico e ricerca, sviluppo.

Il nuovo piano chiede ai governi di fissare priorità nazionali per aiutare l'UE a raggiungere i suoi obiettivi. I governi UE devono presentare dettagli di come intendono affrontare le nuove sfide. Le performances verranno monitorate attraverso rapporti annuali diffusi a livello UE. Questa battaglia per la crescita e l'occupazione richiede un coinvolgimento al massimo livello politico e la mobilitazione di tutte le parti interessate in Europa.

Che Europa vogliamo nel 2020

La recente crisi economica è un fenomeno senza precedenti per la nostra generazione. I progressi costanti dell'ultimo decennio in termini di crescita economica e creazione di posti di lavoro sono stati completamente annullati: il nostro PIL è sceso del 4% nel 2009, la nostra produzione industriale è tornata ai livelli degli anni '90 e 23 milioni di persone, pari al 10% della nostra popolazione attiva, sono attualmente disoccupate. Oltre a costituire uno shock enorme per milioni di cittadini, la crisi ha evidenziato alcune mancanze fondamentali della nostra economia e ha reso molto meno incoraggianti le prospettive di una crescita economica futura. La situazione ancora fragile del nostro sistema finanziario ostacola la ripresa, viste le difficoltà incontrate da famiglie e imprese per ottenere prestiti, spendere e investire. Le finanze pubbliche hanno subito un forte deterioramento, con deficit medi pari al 7% del

¹ Patrizio Bianchi, Sandrine Labory, Le nuove politiche industriali dell'Unione Europea, Il Mulino, 2009, p. 193 e ss.

² Commissione Europea, Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, (COM(2010)2020 definitiva).

PIL e livelli di debito superiori all'80% del PIL: due anni di crisi hanno cancellato un ventennio di risanamento di bilancio. Durante la crisi il nostro potenziale di crescita si è dimezzato.

Nel decidere quale Europa vuole nel 2020 la Commissione ha proposto alcuni fondamentali obiettivi da perseguire nei prossimi anni, indicati nella tabella sotto riportata.

Target	2009	2020
Occupazione (20-64 anni)	69,10%	75,0%
Educazione		
Abbandono scolastico	14,4%	10,0%
Laureati	32,3%	40,0%
Cittadini poveri	120mil	< 100 mil
Ricerca e innovazione	1,9%	3,0%
Cambiamento climatico ed energia		Conferma obiettivi 20/20/20

Questi obiettivi sono connessi tra di loro e fondamentali per il successo della strategia.

Per garantire che ciascuno Stato membri adatti la strategia Europa 2020 alla sua situazione specifica, la Commissione propone che gli obiettivi dell'UE siano **tradotti in obiettivi e percorsi nazionali**.

Europa 2020 – Priorità e iniziative

Come dicevamo Europa 2020 individua tre priorità per la crescita sostenibile e l'occupazione.

1. Smart growth: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;

2. Sustainable growth: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;

3. Inclusive growth: promuovere un'economia con un tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale

Uscire dalla crisi è certamente la priorità immediata, ma è ancora più importante non cercare di tornare alla situazione precedente alla crisi. Anche prima della crisi, c'erano molti settori in cui l'Europa non progrediva con sufficiente rapidità rispetto al resto del mondo, negli schemi che seguono, **sono indicati i principali ritardi riguardo agli obiettivi** e le **future iniziative che l'UE** metterà in campo per il raggiungimento dei risultati attesi.

Priorità 1 - Una crescita basata sulla conoscenza e sull'innovazione

INNOVAZIONE

In sintesi

- La spesa in R&S è inferiore al 2%, a fronte del 2,6% negli USA e del 3,4% in Giappone; metà del divario con gli USA è dovuta alla nostra percentuale inferiore di aziende hi tech
- La spesa in R&S di Google nel settore delle tecnologie dell'informazione è superiore a quella dell'UE nel suo 7° Programma Quadro

Iniziativa UE :

Piano UE a favore dell'innovazione

ISTRUZIONE

In sintesi

- Meno di 1 persona su 3 di età compresa tra 25 e 34 anni ha una laurea, a fronte del 40% negli USA e di oltre il 50% in Giappone
- 1 giovane su 7 abbandona la scuola e 1 su 4 ha scarse capacità di lettura

Iniziativa UE :

Youth on the Move

SOCIETA' DIGITALE

In sintesi

- Il mercato mondiale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è pari a 660 miliardi di euro e dà lavoro a 1/3 del personale attivo nel settore della ricerca: le imprese dell'UE rappresentano solo il 23%

Iniziativa UE : ⁹

Agenda europea del digitale

Priorità 2 - Una società inclusiva con alti tassi di occupazione

OCCUPAZIONE

In sintesi

- Nonostante i progressi solo 2/3 della popolazione in età lavorativa hanno un posto di lavoro (66%) rispetto a oltre il 70% negli USA e in Giappone
- Solo il 46% dei nostri lavoratori più anziani (55-64) ha un lavoro rispetto a oltre il 62% negli USA e in Giappone

Iniziativa UE:

Una nuova Agenda per l'occupazione

COMPETENZE

In sintesi

- 80 milioni di persone hanno scarse competenze o competenze di base ma l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita avvantaggia soprattutto le persone più istruite
- Da qui al 2020 saranno creati 16 milioni di posti altamente qualificati mentre i posti scarsamente qualificati scenderanno di 12 milioni

Iniziativa UE:

Nuove competenze per nuovi lavori

LOTTA ALLA POVERTA'

In sintesi

- Prima della crisi 80 milioni di cittadini (di cui 19 milioni di bambini) erano minacciati dalla povertà; i disoccupati sono particolarmente a rischio
- L'8% della popolazione attiva non guadagna abbastanza e vive al di sotto della soglia di povertà

Iniziativa UE:

Azione europea contro la povertà

Priorità 3 - Crescita verde: un'economia competitiva e sostenibile

LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

In sintesi

- Per conseguire i nostri obiettivi dobbiamo ridurre le emissioni due volte più rapidamente nel prossimo decennio rispetto a quello passato
- I posti di lavoro nell'industria verde sono aumentati del 7% l'anno, dal 2000; realizzando il nostro target di energia rinnovabile otterremo 2,8 milioni di posti di lavoro nel settore

Iniziativa UE:

Strategia di riduzione delle emissioni di carbonio

ENERGIA

In sintesi

- Se conseguiamo i nostri obiettivi, risparmieremo 60 miliardi di euro di importazioni petrolifere e di gas da qui al 2020
- Ulteriori progressi del mercato interno dell'energia possono far crescere il PIL dello 0,6-0,8%

Iniziativa UE:

Piano di azione in materia di energia

COMPETITIVITA'

In sintesi

- Secondo le previsioni, il mercato delle tecnologie verdi triplicherà entro il 2030. Un incremento dell'efficienza energetica del 20% rilancerebbe la crescita dell'UE di circa l'1%
- Sfruttando appieno il mercato unico/migliorando l'accesso al mercato e la convergenza normativa si possono rilanciare crescita e occupazione

Iniziativa UE:

Politica industriale nell'era della globalizzazione

In sostanza si tratta di nove **linee guida** di cui quattro in materia di politiche occupazionali:

- Aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e ridurre la disoccupazione strutturale: aumentare la partecipazione delle persone disabili;
- Lo sviluppo di una forza lavoro qualificata in risposta alle esigenze del mercato del lavoro, promuovere la qualità del lavoro e l'apprendimento permanente;
- Migliorare le prestazioni dei sistemi d'istruzione e di formazione a tutti i livelli;
- Promuovere l'inclusione sociale e lotta alla povertà, con un focus particolare ai disabili.

Europa 2020: le “iniziative faro”

I suddetti obiettivi sono rappresentativi delle tre priorità (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva), ma la loro portata è più ampia: per favorirne la realizzazione occorrerà tutta una serie di azioni a livello nazionale, europeo e mondiale. La Commissione presenta sette iniziative faro per catalizzare i progressi relativi a ciascun tema prioritario:

1. **Innovation Union** per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, facendo in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l'occupazione.
2. **Youth on the move** per migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
3. **Un'agenda europea del digitale** per accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese.
4. **Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse** per contribuire a scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, incrementare l'uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il nostro settore dei trasporti e promuovere l'efficienza energetica.
5. **Una politica industriale per l'era della globalizzazione** per migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale.
6. **Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro** per modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della vita al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori.
7. **La Piattaforma europea** contro la povertà territoriale per garantire coesione sociale e in modo tale che i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.

Il rapporto tra le priorità e le iniziative faro è schematizzato nella tabella seguente.

Smart Growth Crescita Intelligente	Sustainable Growth Crescita Sostenibile	Inclusive Growth Crescita Inclusiva
Innovazione <i>L'Unione dell'innovazione</i>	4. Clima, energia e mobilità <i>Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse</i>	6. Occupazione e competenze <i>Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro</i>
Educazione <i>Gioventù in movimento - Youth on the move</i>	5. Competitività <i>Una politica industriale per l'era della globalizzazione</i>	7. Combattere la povertà <i>Piattaforma europea contro la povertà</i>
3. Società digitale <i>Un'agenda europea per il digitale</i>		

Le **sette iniziative faro** vedranno impegnati sia l'UE sia gli Stati membri. Gli strumenti dell'UE, in particolare il mercato unico, gli strumenti finanziari e gli strumenti della politica esterna, saranno mobilitati integralmente per eliminare le strozzature e conseguire gli obiettivi di Europa 2020.

Per ottenere risultati occorrerà una governance economica più forte. Europa 2020 poggerà su due pilastri: **l'approccio tematico** sopra descritto, che combina priorità e obiettivi principali, e **le relazioni sui singoli paesi**, che aiuteranno gli Stati membri a elaborare le proprie strategie per ripristinare la sostenibilità della crescita e delle finanze pubbliche.

Proposta di strutturazione della strategia Europa 2020

La strategia dovrebbe essere incentrata su **un approccio tematico e su una vigilanza a livello di singoli paesi più mirata**. Ci si gioverà a tal fine dei punti di forza di strumenti di coordinamento già esistenti. Più specificamente:

- Un approccio tematico dovrebbe far sì che l'attenzione si concentri sui temi individuati, in particolare sul raggiungimento dei 5 obiettivi principali;
- Relazioni sui singoli paesi dovrebbero fornire un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 poiché aiuterebbero gli Stati membri a definire e attuare strategie di uscita, a ripristinare la stabilità macroeconomica, ad individuare le strozzature a livello nazionale e a riportare le economie alla sostenibilità in materia di crescita e di finanze pubbliche.

La strategia Europa 2020 assumerà ufficialmente la forma di un **ristretto numero di orientamenti "Europa 2020" integrati** (che integrano gli orientamenti in materia di occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche), che andranno a sostituire i 24 orientamenti esistenti.

Il **Consiglio europeo** dovrebbe orientare globalmente la strategia, basandosi sulle proposte della Commissione che obbediscono ad un unico principio fondamentale: il chiaro valore aggiunto dell'UE. Il ruolo del **Parlamento europeo** è particolarmente importante a tale riguardo.

Anche il contributo delle parti interessate a livello nazionale e regionale e delle parti sociali deve assumere un'importanza maggiore.

La **Commissione** porterà a termine annualmente il monitoraggio della situazione sulla base di un gruppo di indicatori relativi ai progressi compiuti verso l'obiettivo di un'economia intelligente, verde e inclusiva che porti ad alti livelli di occupazione, di produttività e di coesione sociale. Nell'ambito di questo processo, la Commissione presenterà raccomandazioni o avvertimenti politici, formulerà proposte politiche per il raggiungimento degli obiettivi della strategia e presenterà una valutazione specifica dei progressi compiuti all'interno dell'area dell'euro.

Tutte le **autorità nazionali, regionali e locali** dovrebbero attuare il partenariato coinvolgendo strettamente i parlamenti, ma anche le parti sociali e i rappresentanti della società civile tanto nell'elaborazione dei programmi nazionali di riforma quanto nella loro attuazione.

Inoltre, anche il **Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni** dovrebbero essere maggiormente coinvolti. Lo scambio di buone pratiche, l'analisi comparativa (*benchmarking*) e la creazione di reti - che diversi Stati membri hanno promosso - si sono rivelati anch'essi utili strumenti per la creazione della titolarità e per stimolare il dinamismo attorno all'esigenza di riforme.

La Politica di coesione europea: uno strumento anche per il benessere e per una migliore salute dei cittadini attraverso

La salute è internazionalmente definita come uno stato di benessere fisico, psichico e sociale e non come mera assenza di malattia o infermità. Il benessere delle persone può quindi essere considerato a pieno titolo fattore essenziale per la competitività e la crescita economica delle regioni. Una popolazione più sana e longeva è anche una popolazione che rimane attiva più a lungo nella società, che pesa meno sul sistema sanitario e, cosa ancora più importante, che contribuisce alla crescita economica sostenibile delle regioni.

Il Governo della salute a livello comunitario si colloca nel contesto di un'Europa delle Regioni allargata, che oltre ad affrontare disuguaglianze economiche e sociosanitarie, deve facilitare il confronto tra le Regioni. Attraverso tale confronto e l'attenzione alla salute in tutte le politiche, l'Unione Europea può passare, dopo l'enunciazione dei principi, dalla logica della salute come spesa a quella della **salute come investimento**.

Il tema della salute viene riconosciuto sempre di più come un elemento importante per lo sviluppo regionale e per la competitività e figura ora tra i **settori ammessi a beneficiare dei finanziamenti per la politica di coesione**.

Se si considera l'aspetto della qualità della vita in relazione alla coesione e alla crescita economica, **le politiche per la salute** vedono ampliarsi il proprio margine di azione in particolare nell'ambito della futura Politica di Coesione europea e all'interno degli obiettivi UE 2020.

Ciò vale tanto più per alcuni settori quali quelli ad elevata tecnologia (biotech, farmaceutica, nanotech,) in grado di fornire un ampio margine di crescita nel campo **della ricerca e della innovazione**, l'ICT applicato alla medicina e ai servizi online (e-Health), la crescita sostenibile nei settori delle energie rinnovabili e del risparmio energetico (si pensi ad esempio al consumo di energia negli ospedali).

Sul tema dell'**inclusione** occorrerà un impegno considerevole per lottare contro la povertà e l'esclusione sociale. Aumentare le aspettative di vita e ridurre le disuguaglianze in termini di salute per far sì che la crescita risulti vantaggiosa per tutti. Sarà altrettanto importante essere in grado di favorire un invecchiamento attivo e in buona salute onde garantire una coesione sociale e una produttività più elevata.

L'obiettivo UE2020 di contribuire a **creare nuove competenze e nuovi posti di lavoro** richiede di adeguare il quadro legislativo, in linea con i principi di regolamentazione "intelligente", ai modelli di lavoro in evoluzione (orari, lavoratori distaccati, ecc.) e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

La stessa "**Piattaforma europea contro la povertà**" prevede la necessità di valutare l'adeguatezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici e di protezione sociale e riflettere su come migliorare l'accesso ai sistemi sanitari.

Le **Tecnologie dell'Informazione** (TIC) rappresentano una quota significativa del valore aggiunto totale nei comparti industriali europei più rilevanti, fra cui quello automobilistico (25%), quello dei dispositivi di largo consumo (41%) o il settore medico-sanitario (33%).

L'iniziativa "**Unione dell'innovazione**" comprende una serie di partenariati europei per l'innovazione (EIP) volti ad affrontare sfide specifiche mettendo a disposizione i mezzi atti a unire le risorse e tutti gli attori principali, oltre agli strumenti politici pertinenti a livello nazionale e UE per il perseguimento di obiettivi comuni. All'interno dell'iniziativa è stato di recente approvato³ il progetto pilota EIP **nell'invecchiamento attivo e in buona salute**⁴, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della popolazione anziana e rendere maggiormente efficienti le soluzioni di cura e creare nuove opportunità


³ Consiglio Competitività del 9 e 10 marzo 2011

⁴ Innovation Union - Pilot Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing

commerciali nel settore dei prodotti rivolti a questo target di popolazione. Esso mira a consentire che i cittadini vivano più a lungo indipendentemente ed in buona salute aumentando di due anni il numero medio di anni trascorsi in buona salute, nonché, grazie al conseguimento di questo obiettivo, migliorare la sostenibilità e l'efficienza dei nostri sistemi d'assistenza sociale e sanitaria e porre in essere un mercato europeo globale di prodotti e servizi innovativi creando nuove occasioni per le imprese dell'UE.

La sfida posta dall'invecchiamento: sempre più esigenze e sempre meno risorse

L'invecchiamento della popolazione all'interno dell'UE può essere illustrato dalle piramidi demografiche presenti nella figura 5. L'aspettativa di vita aumenta e il tasso di fertilità rimane contenuto, e questo provoca un ampliamento del vertice della piramide e un conseguente



restringimento della base e della parte intermedia. Recenti proiezioni demografiche dimostrano che nel 2060 per ogni pensionato saranno attivi solo due lavoratori. A causa dell'impatto negativo dell'invecchiamento e del calo della popolazione attiva, è previsto un declino dei tassi medi annui di crescita economica che, al ritmo attuale, nel periodo dal 2030 al 2060 passeranno dal 2,5 % degli ultimi anni all'1,3 %. La spesa pubblica legata all'avanzamento dell'età media, ovvero pensioni, sanità e cure a lungo termine, aumenterà significativamente entro il 2060.

Piramidi demografiche nell'UE a 27, per gruppi di età e sesso (2008 e 2060)

Fonte: Commissione europea, direzione generale per gli Affari economici e finanziari, «2009 Ageing report», *European Economy*, 2/2009.

Fonte specifica della piramide: Eurostat, Europop 2008.

Agenda europea per il digitale: Assistenza medica sostenibile e ricorso alle TIC per migliorare l'autonomia e la dignità delle persone

La recente iniziativa «**Un'agenda europea del digitale**» colloca al centro della strategia l'interoperabilità tra amministrazioni centrali, regionali e locali europee, un maggiore ricorso all'e-government al fine di migliorare la fornitura di servizi pubblici quali istruzione, sanità, inclusione sociale, pianificazione territoriale, ecc. Una maggiore diffusione di conoscenze generali nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, lo sviluppo di progetti su supporto informatico al fine di divulgare i risultati delle attività di R&S applicandoli alla vita quotidiana, l'incremento delle iniziative di sensibilizzazione in materia di ammodernamento delle infrastrutture, sono tutti obiettivi che l'agenda intende perseguire. La diffusione delle tecnologie connesse alla sanità online (**eHealth**) in Europa può migliorare la qualità dell'assistenza medica, ridurre i costi e favorire l'autonomia delle persone, anche nei luoghi isolati. Per assicurare il successo di queste tecnologie è essenziale che esse garantiscano ai cittadini il diritto di conservare i dati medici personali in modo sicuro in un sistema sanitario accessibile online. Per sfruttare pienamente il potenziale offerto dai nuovi servizi elettronici, l'UE deve eliminare gli ostacoli giuridici e

organizzativi, in particolare quelli che impediscono l'interoperabilità su scala europea, e rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri.

L'iniziativa "**Mercati guida per l'Europa**" promuoverà la standardizzazione, le prove di interoperabilità e la certificazione dei dati clinici e delle attrezzature elettroniche. I nuovi servizi di telemedicina quali le visite mediche online, il miglioramento delle cure di emergenza e i dispositivi portatili che permettono di monitorare le condizioni di salute dei malati cronici e dei disabili possono offrire ai pazienti una libertà di movimento senza precedenti.

Grazie alle tecnologie riguardanti la domotica per le categorie deboli (*Ambient Assisted Living – AAL*) le TIC sono ormai alla portata di tutti. Il programma comune dell'UE dedicato all'AAL, attuato con gli Stati membri, e la relativa ricerca avanzata, così come le applicazioni quali la teleassistenza e il supporto online per i servizi sociali, saranno rafforzati per includere la certificazione del personale sanitario (in modo che possa svolgere la funzione di interfaccia con i servizi di informazione per le persone che altrimenti incontrerebbero difficoltà a usare internet) e per stabilire nuovi modi di mettere le TIC al servizio delle persone più vulnerabili. Questo programma permetterà alle persone vulnerabili, ai malati cronici e ai disabili di vivere con maggiore dignità e autonomia. L'AAL promuoverà l'innovazione e la diffusione di soluzioni basate sulle TIC in settori fondamentali quali la prevenzione delle cadute (che riguarda oltre un terzo degli ultrasessantacinquenni) e l'assistenza ai pazienti affetti da demenza (oltre 7 milioni nell'UE): l'obiettivo è **raddoppiare, entro il 2015, il numero di anziani che vivono autonomamente**.

La Commissione europea collaborerà con le autorità competenti degli Stati membri e con tutti i soggetti interessati per attuare le azioni seguenti:

- Svolgere azioni pilota per fornire agli europei **un accesso online sicuro ai dati sanitari** personali entro il 2015 e diffondere ampiamente i servizi di telemedicina entro il 2020;
- Proporre una raccomandazione per definire un numero minimo comune di dati sui pazienti per garantire **l'interoperabilità delle cartelle cliniche** che dovranno essere accessibili o scambiabili per via elettronica fra gli Stati membri entro il 2012.
- Favorire l'elaborazione di standard, le prove di interoperabilità e **la certificazione dei sistemi di sanità online** applicabili a tutta l'UE entro il 2015 mediante il dialogo con le parti interessate;
- Rafforzare **il programma comune di domotica per le categorie deboli** (AAL) con l'obiettivo di permettere agli anziani e ai disabili di vivere in modo autonomo e di partecipare attivamente alla società.

Il progetto JADE della Regione Marche: *Investing in life and health*

Nella Regione Marche **il Progetto Jade** (*Joining Approches for the integration and Development of transnational knowledge clusters policies related to independent living of Elderly*), finanziato nell'ambito del Settimo Programma Quadro europeo (Regioni della Conoscenza), si pone l'obiettivo di rafforzare il potenziale di ricerca presente nell'emergente distretto tecnologico delle Marche.

Scelto tra sette progetti in tutta Europa, si propone di rafforzare il potenziale di ricerca tramite alcune fondamentali azioni: promuovere la competitività a livello europeo e internazionale attraverso la sua **specializzazione nella domotica e nelle tecnologie dell'abitare**; entrare nella rete delle piattaforme europee dei cluster più innovativi e competitivi; creare sinergie con altre fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali a supporto dello stesso cluster; sviluppare tecnologie effettivamente fruibili; permettere agli anziani di condurre una vita quanto più possibile autonoma e confortevole (ad esempio prevenendo e gestendo malattie croniche che richiedono un adeguamento dell'ambiente in cui l'anziano vive); evitare l'isolamento e promuovere la socializzazione.

Il progetto Mattone Internazionale

Dall'esperienza compiuta nell'ambito dei precedenti 15 Mattoni (www.nsis.salute.gov.it), il progetto "Mattone Internazionale" nasce per rispondere all'esigenza condivisa di portare la sanità delle Regioni in Europa e l'Europa nei Sistemi Sanitari delle Regioni italiane, nel quadro di una collaborazione sinergica con il Sistema Paese.

Il progetto si articola nella realizzazione di attività formative e informative dedicate alle strutture ministeriali competenti, alle **Regioni italiane**, alle **Aziende Sanitarie e Ospedaliere** nonché ad altri *stakeholders* coinvolti negli ambiti sanitari, al fine di promuovere la divulgazione sul territorio nazionale delle politiche comunitarie e delle possibilità di accesso ai programmi europei per la salute, la ricerca e l'innovazione.

Si attiveranno, inoltre, specifici meccanismi per l'incentivazione e la partecipazione qualificata di tutti i destinatari alle politiche di salute in ambito Europeo e Internazionale.

Il network europeo EUREGIO III

EUREGIO III è un progetto finanziato dalla UE nell'ambito del Programma Salute 2008-2013 e rappresenta una collaborazione tra la rete sanitaria europea **ClusterNET** e vari partner associati. Lo scopo del progetto è quello di identificare esempi di buone pratiche e insegnamenti tratti dalla programmazione comunitaria, la ricerca di finanziamenti per l'attuazione, valutazione e gestione degli investimenti sanitari nei periodi 2000-2006 e 2007-2013 dei **Fondi Strutturali** (FS), il potenziamento delle capacità per progettare. Con questa impostazione pratica EUREGIO III è stato progettato per informare sull'uso dei FS nel periodo corrente e nella programmazione 2014-2020.

EUREGIO III ha individuato una serie di sfide chiave per l'utilizzo dei FS, tra cui quella di provare ad assicurare la complementarità tra la politica di coesione e le azioni e gli strumenti delle politiche per la salute.

EUREGIO III – Seminari di formazione "Ottimizzazione della salute attraverso l'applicazione dei fondi strutturali UE"

Uno degli elementi principali del progetto EUREGIO III è quello di sviluppare e gestire una serie di **workshop**. L'obiettivo generale è quello di sviluppare conoscenze e competenze per progettare, attuare e valutare gli investimenti possibili grazie ai fondi strutturali per la salute e rafforzare la capacità di attuare i principi di buona pratica negli Stati membri partecipanti e nelle regioni.

Il focus sul modello di cure basato essenzialmente sull'assistenza ospedaliera sta diventando sempre più inappropriato. Servono maggiore prevenzione e attività di promozione della salute, modelli decisionali più diversificati ed efficaci di sostegno sanitario. Le tendenze più importanti, quella demografica ed epidemiologica (malattie croniche e invecchiamento) richiedono di affrontare nuove sfide, ma l'evidenza dimostra che la maggior parte dei sistemi sanitari non hanno ancora rimodellato la loro strategia di governance per soddisfare queste esigenze. Su questo aspetto il contributo dei FS può essere considerevole.

EUREGIO III – Master class di serie

La serie "**master class**" approfondisce i temi fondamentali relativi agli investimenti dei FS per la salute ed è progettata per chi ha una certa esperienza nell'utilizzo dei FS.

Sono indirizzate ai beneficiari dei FS (come le strutture dei servizi sanitari regionali / locali e le agenzie di sviluppo regionali) che hanno intenzione o stanno attuando progetti, il personale delle Autorità di Gestione dei PO e dei POR.

Il primo evento, svoltosi a Budapest, si è concentrato sugli investimenti nelle infrastrutture sanitarie. Altri eventi si sono tenuti a Bratislava (novembre 2010) e Lisbona (primavera 2011), il prossimo a Stoccolma (giugno 2011).

Buone pratiche degli operatori per una sanità sostenibile

Nel settore della sostenibilità ambientale, sostenuto con importanti risorse dalla Politica di Coesione e dai FS, il sistema sanitario può mettere in campo le risorse umane e materiali finalizzate a migliorare gli interventi per l'uso efficiente delle risorse e la produzione da fonti rinnovabili mediante l'attuazione di programmi che prevedono, tra l'altro, la riqualificazione dei consumi energetici e l'innovazione tecnologica nelle Aziende sanitarie.

Le principali azioni perseguibili potrebbero riguardare: la realizzazione di interventi di natura tecnica su strutture ed impianti delle strutture sanitarie per il monitoraggio dei consumi elettrici/termici; il progressivo impiego di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, ecc.); le strategie di approvvigionamento dell'energia finalizzate al minor costo; le iniziative di sensibilizzazione degli operatori. Tali attività andrebbero sviluppate con il contributo delle **Energy Service Company (ESCO)**, società di servizi energetici accreditate presso l'Autorità Garante per l'Energia Elettrica, il cui meccanismo di funzionamento è molto utilizzato a livello europeo e internazionale.

Sarebbe poi auspicabile la definizione e avvio di un **Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)** regionale nella Sanità, i cui finanziamenti potrebbero essere ricercati:

- Per l'assistenza tecnica dai programmi comunitari **E.L.E.N.A.** e **E.I.E.**⁵;
- Per gli investimenti da linee di credito BEI e dal FESR.

L'Organizzazione Mondiale della sanità nel 2009 ha pubblicato un documento teso a sottolineare l'importanza della crescita sostenibile, della riduzione delle emissioni e il tema del cambiamento climatico per i loro effetti sulla salute⁶. Sono individuati sette elementi per rendere i luoghi di cura a misura di clima, che si qualificano anche come possibili settori di intervento nell'azione dei FS:

- **Efficienza energetica** – riduzione dei consumi energetici e dei costi negli ospedali attraverso l'efficienza e misure specifiche di contenimento.
- **Edilizia ecosostenibile** – Costruire ospedali che rispondono alle condizioni climatiche locali e ottimizzati per ridurre la domanda di energia e risorse in genere.
- **Produzione da fonti rinnovabili** – Produzione e consumi puliti, energie rinnovabili in loco.
- **Trasporti** – Utilizzo di combustibili alternativi per i mezzi ospedalieri; incoraggiare brevi spostamenti a piedi o in bicicletta; promuovere l'uso dei mezzi pubblici tra il personale, i pazienti e l'intera comunità.
- **Cibo** - Fornirsi di prodotti locali sostenibili ed ecologici per il personale e i pazienti in genere.
- **Rifiuti** – ridurre, riutilizzare, riciclare, compost; impieghi alternativi all'incenerimento di rifiuti; ottimizzare la produzione di rifiuti speciali.
- **Acqua** – Conservazione.

Città “sane” – Healthy Cities

L'organizzazione mondiale della sanità attribuisce molto valore alle città e al loro impatto sulla salute. Per contribuire alla crescita di città sempre più in linea con i bisogni di salute si è costituita la rete europea delle Città sane⁷.

Nel corso del 2000 ha approvato il progetto per le linee guida per sviluppare città a misura di salute⁸ e nel 2009 insieme ai leaders politici europei è stata sottoscritta la **dichiarazione per le Città sane**⁹.

⁵ European Local Energy Assistance e Europe Intelligence Energy

⁶ Addressing climate change in health care settings - WHO 2009 <http://lowcarbon-healthcare.eu/>

⁷ WHO European Healthy Cities Network

⁸ Regional guidelines for developing a healthy cities project – Who 2000

⁹ Zagreb Declaration for Healthy Cities – Who 2009 (Zagabria)

Questa dichiarazione esprime l'impegno chiaro e forte dei leader politici delle città in Europa per rafforzare l'azione in materia di salute, equità nella salute, sviluppo sostenibile e giustizia sociale. Mette in evidenza l'azione continua e le priorità nell'identificare nuove sfide ed approcci, come delineati nella relazione finale della Commissione sui determinanti sociali della salute per le città. Passa in rassegna i piani e le priorità per la fase V (2009-2013) della rete **Cities Network** e le reti nazionali di **Città Sane in Europa**, individua come i governi regionali e nazionali possono sostenere e beneficiare di tali approcci.

I principali temi inclusi nella dichiarazione riguardano:

- Qualità dell'aria
- Cambiamento climatico
- Alloggi e salute
- Salute mentale
- Trasporti e salute

La salute nelle città è un tema complesso perché le soluzioni alle sfide non si trovano agendo nel solo settore sanitario, ma con le decisioni degli altri: governo locale, istruzione, professionisti e tutti coloro che determinano l'infrastruttura fisica e di accesso ai servizi sociali e sanitari. Questi soggetti devono affrontare diverse sfide tra cui il traffico inquinante, la mancanza di spazi verdi, lo smaltimento dei rifiuti inadeguato, la criminalità ecc..

Tuttavia, le soluzioni esistono. La pianificazione urbana può promuovere un comportamento sano attraverso investimenti sostenibili. Migliorare le condizioni di edificazione degli alloggi, servizi igienico-sanitari, città inclusive, prestazioni accessibili per l'anziano sono tutti fattori in grado di attenuare i rischi per la salute.

Di estrema utilità è sicuramente lo strumento de **Patto dei Sindaci** (*Covenant of Mayors*), iniziativa della Commissione Europea per coinvolgere attivamente le città nella lotta ai cambiamenti climatici.

Nella **nuova dimensione della coesione**, quella **territoriale**, si attribuisce un ruolo di rilievo **all'agenda urbana**, grazie a ciò nei prossimi anni la coesione e i fondi strutturali potranno attuare importanti investimenti per migliorare la qualità di vita nelle aree urbane.

Regioni "sane" - Healthy Regions

Attraverso un periodo di 3 anni, 6 regioni europee hanno lavorato insieme per creare un nuovo concetto per la creazione di regioni "sane" che mostra come un approccio pro-attivo, preventivo e integrato in materia di salute e benessere a livello regionale può essere un fattore di crescita economica e sociale.

I principi alla base per lo sviluppo del concetto di Regioni "sane" sono stati elaborati nel documento quadro prodotto all'inizio del progetto, al fine di garantire che il concetto si basa su priorità pertinenti alle strategie europee.

Il concetto di Regioni "sane" comprende tre temi chiave che sono alla base l'idea di **salute come investimento**:

- Investire per le buone condizioni di salute dei cittadini consente di risparmiare denaro pubblico, è più conveniente prevenire che curare;
- Cittadini sani sono una condizione preliminare per l'innovazione e la crescita;
- Investire in modo strategico nella sanità, come settore di attività, può aumentare l'innovazione e le nuove aree per lo sviluppo regionale e della conoscenza, creando occupazione e crescita economica.

Lo schema individuato dal progetto dimostra come una Regione "sana" funziona bene attraverso:

- **La Salute come settore di attività**

Si focalizza sul potenziale di sviluppo regionale per il settore della sanità, trattato e riconosciuto come un settore di notevole sviluppo del business a sé stante, con il prodotto e la crescita dei servizi, nuova occupazione, ricerca nelle imprese (ospedali, medici, e-health, turismo sano e sostenibile, ecc.).

■ **Competenze e Salute**

Si focalizza sulle competenze istituzionali della salute, come la regione coopera con le comunità locali, come la regione e le comunità locali agiscono in modo strategico per la promozione della salute, e come effettivamente pianificano, attuano e valutano le attività.

■ **La Promozione della Salute**

Questo settore si concentra sulle attività vicine ai cittadini che vengono utilizzate per realizzare attività concrete di promozione della salute. C'è uno stretto legame tra la strategia regionale per la salute e la promozione della salute e attività concrete di prevenzione delle malattie attuate in contesti vicini ai cittadini.

La prospettiva del tema “salute” nella strategia “Europa 2020”

La programmazione totale delle risorse direttamente negli investimenti sanitari (in particolare nelle infrastrutture) per il periodo 2007-2013 è di circa 5 miliardi di Euro a livello europeo (l'1,5 per cento del totale dei fondi strutturali). Tuttavia i programmi nazionali e i programmi operativi regionali dimostrano che obiettivi di salute potranno essere attivati anche attraverso **investimenti indiretti** che producono effetti sulla sanità così come impatti su aspetti economici, ambientali e sociali determinanti della salute.

Per quanto riguarda il ruolo delle Regioni e delle Autorità di Gestione dei FS l'interesse è rivolto ad **analizzare percorsi innovativi d'inclusione del tema del benessere e della salute nel processo di programmazione comunitaria** rispetto ai possibili benefici e vantaggi in termini d'incremento della competitività e di creazione di opportunità di sviluppo, che possono derivare dagli investimenti (materiali e anche di risorse umane) in un settore ad elevato fabbisogno di spesa.

Le Autorità di Gestione dei FS possono garantire che le persone siano a conoscenza degli effetti del processo attuato dell'UE in materia di progetti finanziabili, e che i potenziali beneficiari dei FS abbiano familiarità con il processo, in modo da considerare come un progetto può contribuire al raggiungimento delle relative strategie nazionali e regionali.

Questo soprattutto in previsione delle opportunità offerte dal prossimo periodo di programmazione comunitaria che partirà nel 2014 ma il cui negoziato e gli orientamenti strategici comunitari dovrebbero entro l'anno dare le prime importanti indicazioni.

E' ipotizzabile che il tema della salute acquisirà sempre più forza riguardo ai fondi strutturali, sia come possibile ambito d'investimento sia come settore a forte vocazione innovativa. Nel 2012 le Regioni inizieranno a sviluppare le linee prioritarie dei Programmi Operativi FESR e FSE, in quella fase sarà possibile inserire interventi concreti con effetti diretti e/o indiretti sul tema della salute.

A tale proposito, rappresentanti della Direzione generale Salute e Consumatori (DG SANCO) hanno dimostrato che **la salute potrebbe rientrare in tutte i temi di Europa 2020**, in particolare una crescita intelligente, sostenibile e solidale.

In base al principio europeo “**la salute e l'equità in tutte le politiche**”¹⁰, sono importanti e significative azioni intersettoriali che hanno un impatto sulla salute, al fine di affrontare le cause strutturali e le condizioni di vita quotidiana.

Esiste poi un'area di investimento che non produce effetti diretti e indiretti sulla salute dei cittadini, ma che ha un potenziale valore aggiunto per la stessa in quanto riguarda i potenziali impatti dei determinanti economici, sociali e ambientali.

In termini di dotazione di FS, molti sono quindi i settori sostenuti dai FS con ricadute nell'ambito del settore sanitario.

¹⁰ Health and equity in all policies

Per quanto riguarda la futura Strategia Europa 2020, che nei prossimi anni detterà gli obiettivi di tutta la politica comunitaria, nella tabella che segue proviamo ad indicare alcuni settori con importanti ricadute per la salute sia in termini economici che di impatto, mettendoli in relazione con le iniziative della strategia UE2020.

INIZIATIVE FARO Europa 2020	Settori per le politiche della salute
Innovation Union (<i>Smart</i>)	Cluster regionali innovativi per la salute, collaborazione con industrie della salute e università, partnership innovative (invecchiamento attivo), bio economia, Trasferimento di tecnologia e conoscenze con Centri e Reti di eccellenza, Tecnologie abilitanti
Youth on the move (<i>Smart</i>)	Occupazione inclusiva, apprendimento lungo tutto l'arco della vita, mobilità transnazionale e interregionale, Promozione sanitaria, prevenzione malattie
Un'agenda europea del digitale (<i>Smart</i>)	e-Health, vita indipendente e sostenibile basata su supporti ICT, telemedicina, <i>telecoaching</i> , formazione a distanza, Informazione dei Pazienti, <i>e-Health</i> , modernizzazione dei sistemi sanitari
Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse (<i>Sustainable</i>)	Adeguamento dei sistemi sanitari per adattarsi alle sfide e all'uso ottimale delle risorse, miglioramento appalti nelle funzioni della catena del valore sanitaria, efficienza e investimenti energetici, città sane
Una politica industriale per l'era della globalizzazione (<i>Sustainable</i>)	Piattaforme di ricerca e innovazione delle imprese nei dispositivi sanitari (cluster), reti di imprese attive nella catena del valore sanitaria
Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro (<i>Inclusive</i>)	Formazione e istruzione, management, forza lavoro flessibile, invecchiamento attivo, formazione permanente per accrescere l'adattabilità della forza lavoro (LLL), mobilità tra i professionisti della salute, sicurezza sul lavoro
La Piattaforma europea contro la povertà (<i>Inclusive</i>)	Occupazione inclusiva, miglioramento protezione sociale (pensioni), cura dei pazienti quanto più vicina alla propria casa, Promozione sanitaria e prevenzione malattie, riduzione delle disuguaglianze sanitarie

FONTE : "STRUCTURAL FUNDS AND HEALTH what EUREGIO III is telling us", Prof Jonathan Watson, Lisbon 22 March 2011 (*nostra rielaborazione*)

Sviluppare la *capacity building* e comunicare le opportunità per il settore della salute

Il settore della salute può quindi essere un importante settore di investimento e di crescita regionale, così almeno andrebbe considerato e non solo come costo la collettività.

Per poter sviluppare quest'area di intervento necessitano alcune azioni e presupposti riassumibili come segue:

- Migliorare le capacità e le competenze sui temi europei del personale sanitario impegnato nei processi sanitari a tutti i livelli, nazionale, regionale, locale;
- Aumentare la capacità degli attori sanitari regionali di governo sull'uso e sul potenziale di utilizzo dei fondi strutturali per ridurre le disparità sanitarie;
- Esplorare come i sistemi sanitari regionali possono utilizzare i FS per affrontare le disuguaglianze di salute;

- Sviluppare capacità in termini di competenze, *know-how* e accordi istituzionali tra il governo regionale, i decisori politici e gli operatori sanitari per ridurre le disuguaglianze di salute attraverso l'uso di FS;
- Sostenere, sviluppare e condividere le buone pratiche.

Vi è una reale necessità di un sostegno crescente per sistemi regionali di sanità pubblica e dei soggetti intersettoriali per utilizzare al meglio i FS. Le Autorità sanitarie regionali possono inoltre favorire e sostenere l'apprendimento fra Paesi sulle opportunità per i sistemi sanitari di influenzare l'uso dei FS per ridurre le disuguaglianze sanitarie nell'UE.

Da questo punto di vista occorre attivare una preliminare fase di sensibilizzazione e informazione sulle possibilità offerte dai fondi comunitari e in particolare dei FS nel settore sanitario attraverso una comunicazione mirata che potrebbe prendere il via da una specifica collaborazione tra le Autorità di Gestione e i livelli di governo sanitari regionali, integrando il tema della salute e del benessere come settore di opportunità e crescita regionale, insieme agli altri ambiti destinatari tradizionali dei FS.

Europa 2020: il contributo della Politica di Coesione

La politica di coesione mira a promuovere lo sviluppo armonico dell'Unione e delle sue regioni riducendo le disparità regionali (Articolo 174 del Trattato). Essa supporta inoltre il modello di crescita della strategia Europa 2020, inclusa la necessità di rispondere alle sfide sociali e occupazionali che tutti gli Stati membri e le regioni si trovano a dover affrontare.

La politica favorisce tale sviluppo con una chiara strategia d'investimento in ogni regione aumentando la concorrenzialità, espandendo l'occupazione, migliorando l'inclusione sociale e proteggendo e migliorando l'ambiente. Il sistema di conduzione a più livelli della politica di coesione aiuta a rendere l'UE più visibile ai suoi cittadini.

Come avviene adesso, anche per il futuro il sostegno alle regioni sarebbe differenziato in base al loro livello di sviluppo economico (misurato in PIL pro capite), tracciando una distinzione netta tra le regioni 'meno' sviluppate e quelle 'più' sviluppate. Per attenuare la cesura tra queste due categorie e garantire un trattamento più giusto per le regioni con livelli di sviluppo economico simili, un sistema più semplice con **una nuova categoria intermedia di regioni** potrebbe sostituire l'attuale passaggio da una categoria all'altra. Nella categoria intermedia rientrerebbero anche regioni attualmente beneficiarie del programma in funzione dell'obiettivo 'convergenza', ma il cui PIL risulterebbe maggiore del 75% rispetto alla media comunitaria secondo le ultime statistiche.

Al tempo stesso, e in linea con la revisione del bilancio UE¹¹, è necessario considerare per il futuro dell'architettura della politica di coesione come **l'FSE (Fondo Sociale Europeo)** potrebbe essere rivisto concentrandosi sulla garanzia degli obiettivi e traguardi di Europa 2020 e come acquisire una maggiore visibilità e volumi di finanziamento prevedibili. È inoltre importante esaminare come il Fondo potrebbe contribuire alla strategia europea per l'occupazione e alla vasta iniziativa europea dell'occupazione richiesta dalla revisione del bilancio UE.

La politica verterà sull'attuazione degli **orientamenti integrati** per le politiche economiche e occupazionali. Il fondo di coesione continuerebbe a produrre effetti benefici sugli Stati membri il cui RNL pro capite è inferiore del 90% rispetto alla media comunitaria.

La politica di coesione continuerebbe infine a promuovere dimensioni territoriali della **cooperazione** (transfrontaliera, transnazionale e interregionale). Questo comprenderebbe una revisione e una semplificazione delle attuali disposizioni per la cooperazione transfrontaliera, inclusa la cooperazione transfrontaliera IPA, ENPI alle frontiere esterne dell'UE, come pure delle pratiche attualmente seguite sul piano transnazionale sia dal FESR che dall'FSE.

Come indicato nella revisione del bilancio dell'Unione europea occorre in particolare compiere progressi nei seguenti settori d'importanza cruciale: **concentrare le risorse** su obiettivi e traguardi di Europa 2020; impegnare gli Stati membri ad attuare le riforme necessarie per **rendere efficace** la politica di coesione; infine migliorare l'efficacia della politica prestando una maggiore attenzione ai risultati. L'esplicito rapporto tra politica di coesione ed Europa 2020 fornisce un'occasione concreta.

Le priorità della Politica di Coesione del periodo 2007-2013 sono già allineate alle priorità di Europa 2020:

- Promuovendo la conoscenza e l'innovazione? (**smart growth**)
- Promuovendo l'attrattività delle regioni (**sustainable growth**)
- Promuovendo più posti di lavoro e di qualità (**inclusive growth**)

La Politica Europea di Coesione può contribuire al successo di Europa 2020 contribuendo alla coesione economica, sociale e territoriale, come indicato dal documento Europa 2020 e dal Trattato di Lisbona, tramite **un quadro integrato d'investimenti**, promuovendo l'*ownership* tramite il coinvolgimento degli

¹¹ 'The EU Budget Review' - COM (2010) 700, 19.10.2010.

attori locali e regionali nell'attuazione delle politiche dell'Unione Europea, mettendo in mostra risultati visibili e gli sforzi dell'Unione per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Il valore aggiunto della Politica di Coesione

Il valore aggiunto della politica di coesione è oggetto di discussioni ricorrenti da parte dei responsabili politici, dei docenti universitari e dei soggetti interessati. Alcuni ritengono che la coesione politica non abbia collegamenti di rilievo con gli obiettivi prioritari dell'UE, che disperda le risorse nei vari settori politici e che il suo impatto sia spesso difficile da misurare.

Nonostante il **Quinto rapporto**¹² dimostri come la politica di coesione ha contribuito allo sviluppo economico e sociale delle regioni e al benessere delle persone, la Commissione prende seriamente in considerazione tali critiche.

Pur preservandone l'obiettivo principale, ulteriori riforme della politica di coesione dovrebbero quindi mirare ad **orientarla risolutamente ai risultati** e attuare le riforme necessarie per conseguire tali risultati, **riducendo gli oneri amministrativi e semplificando la gestione ordinaria**.

Rafforzare la programmazione strategica

La politica di coesione è già stata sostanzialmente allineata alla Strategia di Lisbona, in particolare prevedendo stanziamenti specifici a questo scopo. Ciò non è tuttavia sufficiente a causa di un divario tra i due processi strategici. In futuro si potrà fare di meglio per allineare più strettamente la politica di coesione alla strategia Europa 2020. Questo richiede anzitutto chiare linee guida a livello europeo e un'impostazione più strategica dei negoziati e delle attività di *follow-up*.

La revisione del bilancio dell'Unione europea ha delineato una nuova programmazione strategica per la politica di coesione, che mira ad integrare meglio le politiche dell'Unione europea al fine di attuare la strategia Europa 2020 e gli Orientamenti integrati. Tale programmazione comprenderebbe:

- Un **quadro strategico comune** adottato dalla Commissione che tradurrebbe gli obiettivi e i traguardi di Europa 2020 in priorità d'investimento. Il quadro coprirebbe il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca;
- un **contratto di partnership** sullo sviluppo e gli investimenti che, basandosi sul quadro strategico comune, stabilirebbe le priorità di investimento, l'allocazione delle risorse nazionali e dell'Unione europea tra i settori e i programmi prioritari, le condizioni concordate e gli obiettivi da raggiungere. Al fine di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale in modo coerente e integrato sarebbe utile estenderne il campo di applicazione ad altre politiche e ad altri strumenti di finanziamento dell'UE. Il contratto sarà il risultato delle discussioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla strategia di sviluppo presentata nei Programmi nazionali di riforma. Esso descriverebbe inoltre il coordinamento tra i fondi dell'UE a livello nazionale; nonché,
- I **programmi operativi** (PO) che, nel periodo in corso, costituirebbero il principale strumento di gestione e tradurrebbero i documenti strategici in concrete priorità d'investimento corredate di obiettivi chiari e misurabili, il che dovrebbe contribuire a far conseguire gli obiettivi nazionali stabiliti nell'ambito di Europa 2020.

Aumentare la concentrazione tematica

Dalle valutazioni ex post della politica di coesione è emersa la necessità di concentrare in misura maggiore le risorse per raggiungere la massa critica ed avere un impatto concreto.

In futuro occorrerà garantire che gli Stati membri e le regioni **concentrino le risorse nazionali e dell'Unione** su pochi obiettivi prioritari per far fronte alle specifiche sfide che la situazione presenta. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto stabilendo, nei regolamenti riguardanti la politica di

¹² Quinta Relazione sulla Coesione economica e territoriale, Commissione europea "Investing in Europe's future", novembre 2010

coesione, **una lista di priorità tematiche** legate agli obiettivi prioritari, orientamenti integrati e iniziative faro nella strategia Europa 2020.

Sostenere l'uso di nuovi strumenti finanziari

Nell'ambito della revisione del bilancio dell'Unione europea si persegue vigorosamente un rafforzamento dell'effetto moltiplicatore del bilancio dell'Unione europea. Nel periodo di programmazione 2007-2013 si sono sviluppate nuove forme di finanziamento degli investimenti che si discostano dal tradizionale finanziamento basato sulle sovvenzioni e mirano invece a modalità innovative che combinano prestiti attivi e passivi. La Commissione invita gli Stati membri e le regioni a fare maggiore ricorso a tali strumenti in futuro.

Tale impostazione **trasformerà le sovvenzioni in finanziamenti a rotazione**, rendendo il sistema più sostenibile sul lungo periodo. Ciò costituisce anche un modo per aiutare l'Europa ad aumentare le risorse disponibili per gli investimenti, in particolare in periodi di crisi. Si aprono così nuovi mercati per forme diverse di partnership pubblico-privato, facendo tesoro dell'esperienza d'istituzioni finanziarie internazionali.

Una terza dimensione: la coesione territoriale

Con l'adozione del Trattato di Lisbona la coesione territoriale è divenuta uno degli obiettivi principali insieme alla coesione economica e sociale. Occorre pertanto affrontare quest'obiettivo nei nuovi programmi, dando in particolare risalto **al ruolo delle città**, alle aree geografiche funzionali e a quelle che **affrontano specifici problemi geografici o demografici** e infine alle strategie macroregionali.

Le **zone urbane** possono rivelarsi motori di crescita e poli di creatività e innovazione. È possibile incrementare i livelli di crescita e la creazione di posti di lavoro perché ci sia una massa critica di vari operatori come imprese, università e ricercatori. I problemi connessi alla dimensione urbana, siano essi legati al degrado ambientale o all'esclusione sociale, **richiedono una risposta specifica** e il coinvolgimento diretto dei livelli di potere interessati. Andrebbe di conseguenza sviluppata un'ambiziosa **agenda urbana** in cui le risorse finanziarie vengano identificate con maggiore chiarezza per affrontare i problemi urbani e le amministrazioni cittadine svolgano un ruolo più incisivo nell'elaborare le strategie di sviluppo urbano. L'attività sul piano urbano, le relative risorse e le città andranno chiaramente identificate nei documenti di programmazione.

Un aspetto da esaminare per il futuro è se il quadro normativo della politica di coesione debba o no permettere **una maggiore flessibilità** nell'organizzazione dei programmi operativi al fine di riflettere meglio la natura e la geografia dei processi di sviluppo. I programmi potrebbero essere studiati non solo a livello nazionale e regionale, ma anche — ad esempio — a livello di gruppi di città o bacini fluviali e marittimi.

La coesione territoriale impone anche di affrontare le questioni relative ai **collegamenti tra zone urbane e rurali in termini di accesso a servizi e infrastrutture efficienti e di qualità**, come pure i problemi riscontrati nelle regioni ad alta concentrazione di comunità socialmente emarginate.

Prime indicazioni sulla futura Politica di Coesione

Come già accennato i documenti che pongono le basi e danno indicazioni su quale sarà il futuro della Politica di Coesione sono:

- La pubblicazione della Comunicazione sulla revisione del bilancio
- La quinta relazione periodica sulla coesione
- La proposta di nuovo regolamento finanziario

Mentre i primi due sono già stati emanati il terzo, di fondamentale importanza, verrà presentato nei prossimi mesi.

Il negoziato in corso tra i Paesi membri e la Commissione consente però già da ora di poter indicare alcuni punti fermi su quella che sarà la nuova architettura della coesione. Nello schema che segue le prime importanti differenze rispetto all'attuale periodo.

2007-2013	Post 2013
<p><u>A livello comunitario:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti comunitari - Orientamenti strategici comunitari <p><u>A livello nazionale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadro Strategico Nazionale (QSN) - Programmi Operativi (POR, PON) 	<p><u>A livello comunitario:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti comunitari - Quadro Strategico comune per FESR, FSE, FEASR e FEP <p><u>A livello nazionale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto di partnership (priorità, risorse, settori prioritari e obiettivi) per la politica di coesione - Programmi Operativi (POR, PON)

Rispetto al periodo corrente possiamo parlare di alcune importanti conferme, quali :

- La Politica di sviluppo che opera **in tutte le regioni**
- La **Concentrazione geografica** degli interventi nelle regioni più povere
- L'Architettura dei **3 Obiettivi** (anche se con una nuova proposta sulle regioni in transizione)
- E' ribadito che **l'addizionalità** è un principio fondante ma è riconosciuta l'esigenza di un cambiamento del metodo di verifica (come richiesto da tempo dall'Italia)

Sono state annunciate anche importanti novità, quali :

- Il rafforzamento della **concentrazione tematica e allineamento con la strategia di Europa 2020**, sulla base di un "menu" di priorità predefinito
- Il rafforzamento **dell'orientamento ai risultati** per il miglioramento dell'efficacia della politica
- Il rafforzamento delle **attività di valutazione e del sistema di indicatori**, della premialità, delle condizionalità ex-ante
- Una significativa considerazione del **ruolo delle politiche nazionali**

Rispetto agli Orientamenti Strategici del 2005 che diedero avvio alla fase di programmazione della politica 2007-2013, il nuovo impianto programmatorio sorgerà con un rapporto diverso tra Commissione e Stati membri, lo schema seguente ne sintetizza quelli che sembrano essere ormai dei punti fermi.

QUADRO STRATEGICO COMUNE
 (adottato a livello comunitario che riguarda FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR, FEP)
 Con cui individuare le esigenze d'investimento e le condizioni necessarie a massimizzare l'impatto degli interventi



CONTRATTO DI PARTNERSHIP PER LO SVILUPPO E GLI INVESTIMENTI
 (tra Commissione e Stato membro)
 Con cui fissare obiettivi quantificati e misurabili, le risorse allocate per il loro raggiungimento e un ristretto numero di condizionalità
 (riguarda sicuramente FESR ed FSE ma potrebbe essere esteso a FEASR e FEP)

L'Italia sembra aver accolto con favore l'adozione di un Quadro Strategico Comune e del Contratto di partnership per lo sviluppo e gli investimenti, quali elementi fondanti di un approccio strategico rafforzato.

Restano aperti gli interrogativi che riguardano **le modalità** con le quali perseguire questa forte integrazione anche nell'attuazione degli interventi sul territorio.

Sembra condivisibile l'obiettivo di allineare più chiaramente la governance della politica di coesione e quella dell'attuazione di Europa 2020, ma va chiarito l'intreccio tra Piano Nazionale di Riforma e Contratto, in un approccio di mutuo sostegno e pari dignità politica tra i due strumenti.

Non convince invece la proposta di introdurre **una categoria intermedia di regioni** nella architettura della politica di coesione. L'Italia ritiene che vadano mantenute le regole attuali di eleggibilità dei territori e di allocazione delle risorse e che il sostegno transitorio previsto già in passato sia un meccanismo adeguato a sostenere le regioni che escono dall'obiettivo "Convergenza".

Al livello attuale di negoziato l'Italia sostiene con convinzione la proposta di introdurre specifiche **condizionalità** per l'utilizzo dei Fondi strutturali, strettamente legate al miglioramento dell'efficacia della politica di coesione, occorrerà assicurare tutte le pre-condizioni, istituzionali, amministrative, regolatorie, necessarie a un'attuazione efficace dei programmi, per conseguire risultati tangibili e rafforzare la credibilità della programmazione. Non è infine del tutto chiaro come potrà trovare applicazione la dichiarata volontà della Commissione di introdurre una riserva premiale a livello europeo, collegata al raggiungimento dei target di Europa 2020.

Il Progetto "2020 Fesr" della Regione Marche

Il progetto "2020 Fesr" nella Regione Marche (www.2020fesr.marche.eu/) nasce con l'obiettivo di stimolare la comunicazione e l'informazione sulle politiche che la Regione Marche adotterà in connessione con il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea all'interno della Strategia europea 2020. Il progetto intende realizzare uno strumento utile a perseguire il principio stabilito nella Strategia secondo cui è necessario che ogni Stato membro traduca i traguardi dell'UE in "**obiettivi e percorsi nazionali**" affinché "*gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, istruzione e tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse [...] rafforzino la coesione economica, sociale e territoriale*".

In questa prospettiva la Regione Marche ha scelto la formula del **blog** in modo per una piattaforma web che favorisca **la comunicazione integrata** sugli strumenti finanziari di attuazione della strategia Europa2020.

Con la semplice registrazione al blog ogni utente potrà collaborare ed essere una voce attiva nello sviluppo dei programmi e delle politiche comunitarie della Regione Marche.

Il feedback della piattaforma rappresenta una risorsa preziosa per l'Amministrazione regionale, al fine di migliorare modalità e canali di comunicazione nel percorso di avvicinamento alla strategia Europea 2020.

Le città e il risanamento urbano nella Politica di coesione europea

L'Unione europea è contraddistinta dal suo sviluppo policentrico e dalla varietà di zone urbane e agglomerati di dimensioni differenti e con competenze e risorse eterogenee. Risulta tuttavia problematico adottare una definizione comune, su base puramente statistica, dell'espressione "zone urbane" e del termine "urbano" in generale, in quanto è difficile far rientrare sotto lo stesso denominatore le diverse situazioni esistenti negli Stati membri e nelle regioni. Qualsiasi definizione e designazione obbligatoria delle zone urbane viene lasciata agli Stati membri, in conformità del principio di sussidiarietà, sulla base di indicatori comuni europei.

Occorre esaminare in che modo un approccio funzionale possa condurre ad una definizione uniforme del termine "urbano", creando quindi il presupposto per una definizione giuridica chiara della dimensione urbana delle politiche dell'Unione, e che sarebbe utile, in particolare nel contesto della politica di coesione, disporre di una definizione della dimensione urbana basata su elementi funzionali.


L'UE concorre con le sue politiche allo sviluppo sostenibile delle zone urbane tenendo presente che, oltre alle politiche nazionali di assetto urbano in virtù del principio di sussidiarietà, andrebbe definita anche una politica europea di assetto urbano.

Le città contribuiscono attivamente alla formulazione delle politiche dell'UE e svolgono un ruolo rilevante nella proficua attuazione della strategia Europa 2020. La mancata presa in considerazione della dimensione urbana delle politiche dell'UE, e in particolare della politica di coesione, comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

L'Unione europea contribuisce allo sviluppo sostenibile delle aree urbane attraverso varie politiche e iniziative che coprono numerosi settori di attività. In particolare, la politica di coesione dell'UE, tramite i fondi strutturali, svolge un ruolo fondamentale nel sostenere lo sviluppo e la rivitalizzazione delle città europee.

In base alle statistiche della Commissione europea, tra il 2007 e il 2013 sono stati destinati circa 21,1 miliardi di euro allo sviluppo urbano, importo che rappresenta il 6,1% del bilancio totale della politica di coesione dell'UE. Dell'importo stanziato, 3,4 miliardi di euro sono destinati al recupero di siti industriali e terreni contaminati, 9,8 miliardi di euro a progetti di rinnovamento urbano e rurale, 7 miliardi ai trasporti urbani non inquinanti e 917 milioni agli alloggi. Anche altri investimenti in infrastrutture, ricerca e innovazione, trasporti, ambiente, istruzione, sanità e cultura hanno conseguenze rilevanti sulle città.

Grafico: stanziamenti destinati allo sviluppo urbano tra il 2007 e il 2013




Fonte: DG REGIO SFC2007

Il contesto della dimensione urbana

Le strategie di risanamento urbano devono affrontare i molteplici fattori che sono all'origine del declino economico di alcune aree urbane. Tra i più rilevanti figurano l'obsolescenza funzionale degli edifici, la presenza di infrastrutture antiche e i problemi di accessibilità. Molte imprese abbandonano le città al fine di ottenere costi di esercizio più bassi e spazi supplementari, e molti lavoratori seguono il loro esempio per godere di condizioni di vita qualitativamente migliori (servizi sociali, mezzi di trasporto) o meno onerose (prezzi più contenuti per l'affitto e l'acquisto delle abitazioni). Per rispondere alle esigenze delle imprese intenzionate a stabilirsi in aree risanate, i programmi di risanamento urbano dovrebbero individuare modalità innovative per utilizzare lo spazio disponibile e migliorare i servizi offerti dalle città, trasformando in un vantaggio gli effetti dell'agglomerazione delle aree urbane centrali; L'Agenda urbana europea comprende, da un lato, la dimensione urbana delle politiche dell'UE, segnatamente della politica di coesione, e, dall'altro, l'elemento intergovernativo degli interventi a livello europeo volti a coordinare le politiche urbane degli Stati membri, che viene attuato tramite riunioni informali dei ministri coordinate dalle successive Presidenze del Consiglio con il contributo attivo della Commissione.

In tale contesto va evidenziato che sono per lo più le zone urbane ad attuare sul territorio le politiche europee. Le aree urbane, in cui vive il 73% della popolazione europea, generano l'80% circa del PIL e consumano sino al 70% dell'energia consumata nell'Unione, oltre ad essere i maggiori centri di innovazione, conoscenza e cultura, grazie anche alla presenza delle PMI, e quindi a concorrere in misura rilevante alla crescita economica. Nella cartina che segue la mappa della competitività urbana tratta dal "SECONDO RAPPORTO SULLA COMPETITIVITÀ DELLE AREE URBANE ITALIANE 2009" curato da Sinloc SpA.

Mappa della competitività urbana

**La dimensione economica del risanamento urbano - Contributo alla crescita intelligente**

Solo città dotate di servizi di qualità elevata e di infrastrutture adeguate possono attrarre e promuovere attività ad elevato valore aggiunto che hanno una prospettiva di futuro; d'altro lato, le città sostengono anche i costi della produttività economica (sviluppo incontrollato, concentrazione, congestione, inquinamento, utilizzo dei suoli, cambiamento climatico, precarietà energetica, crisi degli alloggi, segregazione spaziale, criminalità, migrazione, ecc.) e sono caratterizzate da gravi squilibri sociali (disoccupazione elevata, precarietà ed esclusione sociale, polarizzazione sociale, ecc.) che mettono in forse il loro ruolo di volano della crescita.

La dimensione urbana della politica di coesione, utilizzando quale criterio guida il concetto strategico della promozione di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, si dovrà concentrare su un triplice obiettivo:

- aiutare le zone urbane a sviluppare le proprie infrastrutture materiali di base quale presupposto per la crescita onde sfruttare appieno il loro contributo potenziale alla crescita economica in Europa, alla diversificazione del tessuto economico e alla sostenibilità energetica e ambientale, soprattutto nella prospettiva di preservare e migliorare la qualità dell'aria nei centri urbani, senza alcun detrimento per i corsi fluviali urbani;
- aiutare le zone urbane a modernizzare le loro specificità economiche, sociali e ambientali con investimenti intelligenti in infrastrutture e servizi basati sui progressi tecnologici e strettamente correlati alle esigenze nazionali, regionali e locali specifiche;
- riqualificare le zone urbane recuperando siti industriali e terreni contaminati, tenendo comunque presente l'esigenza di sviluppare legami tra le zone urbane e quelle rurali, al fine di promuovere uno sviluppo inclusivo, in linea con la strategia Europa 2020;

Occorre rilevare anche come l'applicazione di sistemi di trasporto intelligenti possa contribuire in misura significativa a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza nel settore dei trasporti pubblici, la Commissione e gli Stati membri dovranno garantire una diffusione coordinata ed efficace dei sistemi di trasporto intelligenti in tutta l'Unione, in particolare nelle aree urbane.

Le stesse città possono fornire un contributo sostanziale alla lotta contro il cambiamento climatico, ad esempio attraverso sistemi intelligenti di trasporto pubblico locale, il recupero energetico degli edifici e una pianificazione urbana sostenibile che riduca al minimo le distanze dal lavoro, dalle infrastrutture urbane, ecc. In tale contesto va ricordata l'importanza dell'iniziativa Civitas e il Patto dei sindaci.

Va posto l'accento nel ruolo positivo svolto dalla cooperazione transfrontaliera e transnazionale e dall'iniziativa URBACT nell'interconnessione tra città, nella condivisione delle migliori pratiche e nell'elaborazione di soluzioni innovative. La cooperazione tra le città europee è pienamente in linea con l'obiettivo 3 (cooperazione territoriale europea);

Nel periodo 2014-2020 certamente verrà rafforzata la dimensione urbana dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea; così come il coinvolgimento delle città nelle reti di cooperazione interregionale e transfrontaliera. Le reti supportate dovrebbero essere collegate a progetti di sviluppo concreti e la Commissione dovrà potenziare le piattaforme per consentire un approccio sperimentale alla riqualificazione e allo sviluppo urbani; la sperimentazione potrebbe essere utile in particolare nel contesto del FSE, dove una strategia territoriale globale può integrare **un approccio per categorie di popolazione**.

Il processo di riqualificazione urbana e un approccio integrato potrebbero portare a una nuova "alleanza urbana" che riunisca tutti i soggetti coinvolti nel processo di "costruzione della città";

La dimensione ambientale del risanamento urbano - Contributo ad una crescita sostenibile

La dimensione ambientale del risanamento urbano dovrà dare la massima priorità a tre questioni principali, ossia il cambiamento climatico, la lotta contro l'inquinamento delle risorse naturali causato dalle attività umane e, più in generale, l'utilizzo efficiente di tali risorse nonché, infine, la protezione degli habitat;

Alle aree urbane è imputabile il 70% delle emissioni di gas ad effetto serra. A questo proposito, la Carta di Lipsia esorta le città a ridurre la loro impronta di CO₂, a preservare le risorse a loro disposizione e la biodiversità delle aree di loro competenza, a risparmiare sul consumo energetico, nonché a promuovere l'accesso ai servizi pubblici essenziali. Per questo motivo il CdR segnala l'esigenza di adottare delle misure immediate volte a limitare il consumo di energia nelle città, tramite, in primo luogo, una buona gestione dell'energia e, in secondo luogo, la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Si dovranno lanciare delle azioni analoghe nel campo delle costruzioni, con l'obiettivo di potenziarne l'efficienza energetica;

Da considerare con favore il **Patto dei sindaci** che interessa quasi 3.000 città europee impegnate a superare i tre "obiettivi del 20%", un requisito giuridico minimo imposto dall'UE cui adempiere entro il 2020. Quest'iniziativa, come pure il premio "**Capitale verde europea**", è stata lanciata dalla Commissione europea ed è stata approvata e sostenuta dal Comitato delle Regioni, che inoltre si sta adoperando per estendere il Patto anche al livello regionale.

Aspetti sociali del risanamento urbano - Contributo ad una crescita inclusiva

Non è solo lo sviluppo economico, ma anche l'evoluzione sociale e ambientale delle zone urbane ad avere un grande impatto sulle zone circostanti, pertanto l'Agenda urbana dovrà cercare di promuovere investimenti sostenibili, intelligenti ed inclusivi in modo da rafforzare il ruolo delle città.

I mutamenti sociodemografici hanno provocato, in molte città, uno spostamento della popolazione dalle loro abitazioni nelle aree urbane più antiche verso insediamenti nuovi e più periferici, aree urbane ai margini delle città o semplicemente nuovi centri urbani vicini alle grandi agglomerazioni.

Tra le ragioni di questo fenomeno figurano la disponibilità di alloggi meno cari e più attraenti, una migliore qualità della vita e una più vasta gamma di servizi disponibili. Negli ultimi decenni, le persone con redditi superiori alla media hanno abbandonato le città e stanno ritornando solo lentamente, grazie al successo di alcuni programmi di risanamento urbano.

In tale contesto occorre sottolineare la pertinenza della politica di coesione per promuovere **l'innovazione sociale** nelle zone urbane e in particolare nei quartieri svantaggiati, al fine di rafforzare la coesione interna e valorizzare il capitale umano, attraverso un approccio inclusivo e partecipativo in materia sia di formazione e istruzione (soprattutto a favore della gioventù) e di accesso al microcredito che di promozione dell'economia sociale e solidale.

A questo proposito **il nuovo obiettivo della coesione territoriale** sancito dal Trattato di Lisbona dovrebbe indurre tutti i livelli di governo a tenere conto di queste disparità in tutte le politiche settoriali urbane, nel quadro di strategie integrate di risanamento urbano.

Occorre infine considerare le gravi conseguenze prodotte dall'afflusso massiccio di migranti illegali in alcune città europee, in particolare nei centri cittadini. Esiste il duplice rischio, da un lato, la vulnerabilità dei migranti che entrano in contatto per la prima volta con il quadro normativo dell'UE e le sue consuetudini e, dall'altro, il fatto che tali città vengono utilizzate come luoghi di transito.

Qualora non si prendano le misure adeguate, questo aspetto rischia di limitare, o addirittura di vanificare, tutti gli sforzi volti al risanamento urbano. In molti casi, infatti, l'insediamento di questi gruppi di popolazione determina un ulteriore declino di quartieri cittadini già svantaggiati.

Il principio di sussidiarietà e la subdelega delle responsabilità (decisionali, di selezione dei progetti, finanziarie)

Il principio di sussidiarietà è un elemento essenziale nell'ambito degli interventi europei nello sviluppo regionale e urbano. Il relatore ritiene che priorità e misure comuni debbano sostenere, non sostituire, le iniziative a livello locale. La domanda "Quali misure a quale livello" è essenziale a tale proposito. Il relatore sostiene che ogni livello debba sfruttare appieno i propri punti di forza:

- **Livello UE:** messa a disposizione di risorse finanziarie, dati (analisi comparativa, tendenze generali), una metodologia basata sulle migliori pratiche comuni e orientamenti per la governance multilivello, nonché definizione di standard minimi per i programmi in modo che rispettino le priorità dell'UE;
- **Livello nazionale:** corresponsabilità formale delle città in materia di elaborazione, negoziazione e attuazione dei programmi, nonché di definizione di strumenti e risorse per specifiche priorità nazionali di sviluppo urbano complementari alle priorità dell'UE;
- **Livello regionale:** corresponsabilità delle città nei programmi operativi regionali (cfr. sopra), coordinamento dei piani di sviluppo strategico regionali e locali, istituzione di strutture necessarie a tale coordinamento e definizione di strumenti e risorse per specifiche priorità regionali di sviluppo urbano complementari alle priorità nazionali e dell'UE;
- **Livello locale:** analisi, pianificazione strategica e processo decisionale, selezione dei progetti (non necessariamente "amministrazione" dei fondi), pianificazione finanziaria integrata (risorse UE, nazionali, regionali, locali e private).

Nei programmi di risanamento urbano è opportuno coinvolgere i settori pubblico, privato e senza scopo di lucro, le comunità locali devono essere poste al centro di questi partenariati.

Anche se il risanamento urbano è sempre un processo in corso e senza fine, è impossibile adottare delle soluzioni uguali per tutti: un'ampia partecipazione delle parti interessate servirà ad imparare dai successi degli altri e ad evitare di ripeterne gli errori. A tale proposito gli enti locali e regionali svolgono un ruolo chiave nel riunire i diversi attori economici e sociali e nel mettere a punto azioni mirate.

Il finanziamento del risanamento urbano

Le risorse finanziarie per i programmi di risanamento urbano dovranno costituire un ambito specifico di riflessione, che contribuirà alla sostenibilità e all'efficacia di tali programmi. Tra gli aspetti di cui tenere conto figurano la sovrapposizione delle risorse centrali con quelle locali, la scelta di finanziare i programmi in modo sistematico o "caso per caso", la combinazione di risorse pubbliche con capitali privati, la fiscalità locale, i prestiti, la valutazione dei benefici apportati dai vari interventi, la ripartizione delle spese in questione tra le i diversi utenti e beneficiari, nonché la provenienza delle risorse, il valore strategico e l'entità delle sovvenzioni pubbliche. Un lavoro più specifico andrà svolto riguardo ai meccanismi di finanziamento e di attuazione dei programmi di risanamento urbano. Si prevede che meccanismi come i fondi per lo sviluppo urbano (FSU) oppure le "**tre J**" (Jessica, Jeremie e Jaspers)

daranno un contributo in tal senso, anche se la loro specializzazione e i risultati della loro attuazione sono questioni ancora aperte.

Il valore aggiunto europeo del finanziamento incrociato da parte di FESR e FSE in termini di flessibilità per i progetti di inclusione sociale e i piani o le strategie di sviluppo urbano integrato; invita la Commissione a introdurre condizioni più flessibili per tale finanziamento incrociato affinché se ne incoraggi l'utilizzo e le regole in materia non creino ostacoli alla definizione e attuazione dei piani o delle strategie in questione; richiama l'attenzione sul carattere complementare di questi fondi; rileva che, in particolare nelle aree urbane che presentano problemi di esclusione sociale o inquinamento ambientale, i finanziamenti a titolo del FSE potrebbero essere utilizzati per sostenere progetti locali per la prevenzione dell'esclusione attuati congiuntamente dalle città, dal terzo settore e dal settore privato; segnala che la messa in comune dei fondi europei esistenti potrebbe aumentare notevolmente i finanziamenti disponibili;

L'elaborazione di piani di sviluppo urbano integrato sarà efficace solo se si disporrà di risorse sufficienti per azioni urbane specifiche e raccomanda di conseguenza che le risorse disponibili vengano concentrate su interventi specifici. Appoggia, in tale contesto, una pianificazione finanziaria globale a livello locale quale elemento inscindibile della programmazione dello sviluppo integrato e invita ogni utilizzatore di risorse pubbliche, in linea con la nozione di orientamento verso il risultato, ad aderire rigorosamente al principio "**finanziamenti per i progetti invece che progetti per i finanziamenti**", come ad esempio il ruolo promettente dei nuovi strumenti di ingegneria finanziaria, conformi al principio "finanziamenti per i progetti" introdotto nel corso dell'attuale periodo di programmazione.

In particolare l'iniziativa "**Jessica**" potrà avere massima efficacia se attuata a livello delle città evitando che gli Stati membri ne centralizzino l'attuazione.

E' importante il nuovo approccio per il finanziamento delle iniziative di risanamento urbano rappresentato dal programma JESSICA, soprattutto perché stabilisce un collegamento chiaro tra il finanziamento e l'esigenza di sviluppare piani integrati di sviluppo urbano. Esiste però una preoccupazione per quanto riguarda la visibilità di Jessica, il livello di consapevolezza degli enti locali e regionali e i problemi di attuazione percepiti a livello degli Stati membri.

La proposta di Bilancio UE 2014-2020 e la politica di coesione

Nel processo di elaborazione delle scelte strategiche per il prossimo periodo di programmazione (2014-2020), l'UE dovrà riconoscere l'importanza strategica del risanamento urbano e adoperarsi per rafforzare la dimensione urbana in tutte le sue politiche, in modo che le città ritornino ad essere un laboratorio sperimentale, questa volta con un programma particolarmente denso che contribuirà a fare uscire l'UE dalla crisi economica e finanziaria.

E' in discussione l'ipotesi di lanciare un'iniziativa intitolata **Risanamento urbano per realizzare città europee intelligenti, sostenibili e inclusive** (*Urban regeneration for smart, sustainable and inclusive EU cities*). Le città dell'UE possono costituire un ambito privilegiato per l'attuazione delle sette iniziative faro esposte nella comunicazione della Commissione Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Nel dibattito sul bilancio del prossimo periodo di programmazione, come pure nella riforma del bilancio per il periodo in corso, si dovrà porre chiaramente la questione del finanziamento del risanamento urbano.

Il 29 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato le sue proposte per l'ambito di riferimento pluriennale a livello finanziario riguardante il periodo 2014-2020.

Per il periodo in questione, la Commissione propone di destinare 376 miliardi di euro agli investimenti negli strumenti della politica di coesione. La somma comprende i seguenti importi:

1. 162,6 miliardi di euro per le regioni della convergenza
2. 38,9 miliardi di euro per le regioni in transizione
3. 53,1 miliardi di euro per le regioni della competitività
4. 11,7 miliardi di euro per la cooperazione territoriale
5. 68,7 miliardi di euro per il Fondo di coesione

Comprende anche 40 miliardi di euro per una nuova struttura di collegamento dell'Europa (Connecting Europe facility) progettata per incentivare gli investimenti nei trasporti, nell'energia e nelle tecnologie informatiche (il c.d. Fondo infrastrutture).

Contrariamente al periodo attuale, gli investimenti del FESR non saranno finanziati solo attraverso *grants* (sovvenzioni), ma saranno sostenuti da strumenti finanziari innovativi (fondi di capitale di rischio, fondi di sviluppo locale), il cui vantaggio principale è quello di creare un effetto moltiplicatore per il bilancio dell'UE: per i progetti con un potenziale commerciale i fondi potranno essere utilizzati in collaborazione con il settore privato e bancario.

Nell'ambito dei fondi strutturali, gli strumenti finanziari sono stati istituiti per sostenere le imprese, **lo sviluppo urbano**, l'efficienza energetica attraverso fondi di rotazione: hanno avuto successo, ma sono stati sviluppati in via sperimentale. Pertanto, nel futuro quadro finanziario, la Commissione propone di introdurre un approccio più strutturato e standardizzato per l'utilizzo **di strumenti finanziari innovativi**, al fine di garantire che i Fondi siano utilizzati nel modo più efficace per sostenere le politiche dell'UE.

Strumenti innovativi d'ingegneria finanziaria

Fondi Ue: quando e come vengono utilizzati

I fondi europei sono fondamentali per lo sviluppo, perché contribuiscono a colmare dei deficit favorendo lo sviluppo di aree svantaggiate e incoraggiando il reinserimento nel mondo del lavoro.

Ma come e quanto vengono utilizzati tali fondi? Secondo l'attività di monitoraggio esercitata dalla Ragioneria generale dello Stato (l'ultimo resoconto si riferisce al 2010) nelle regioni a Obiettivo Convergenza (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) i pagamenti sono fermi al 9,6%, mentre in quelle a Obiettivo Competitività la quota sale al 18,8%, con le Marche al secondo posto tra le regioni più virtuose.

Per avere un quadro completo occorre fare riferimento alla **recente analisi IFEL**¹³, la fondazione sulla finanza locale dell'ANCI, secondo cui alcuni dei problemi legati allo sfruttamento delle risorse comunitarie stanno nella frammentazione degli interventi, nella confusione tra gestione e programmazione, e nel dirottamento dei fondi comunitari su programmi poco strategici, tesi magari alla realizzazione di progetti che poco hanno a che fare con un razionale utilizzo dei fondi.

Per dimostrare queste tesi, l'IFEL spiega che i Comuni sono destinatari di quasi un quarto dei fondi FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) 2007-2013, pari a 30,6 miliardi di euro, ma per finanziare piccoli progetti difficili da monitorare. I Comuni devono realizzare ben 2.410 progetti distribuiti per 1.293 enti, e cioè un progetto ogni sei Comuni che, nelle regioni del Sud, sale al 43% e in Calabria raggiunge la quota massima dell'89%. In una situazione tanto atomizzata, seguire la realizzazione di ogni singolo progetto, monitorarne i progressi e quindi elargire le tranches del finanziamento è molto difficoltoso. Il risultato è che il 40% dei progetti non è neppure all'inizio.

Inoltre, il 43,5% dei progetti non supera il valore dei 150mila euro, configurando quasi la metà degli interventi come piccole operazioni che difficilmente potranno avere l'effetto di creare valore aggiunto per la realtà nella quale verranno realizzati, e che raramente riusciranno a colmare il gap di infrastrutture e di servizi pubblici che separa fortemente i territori più ricchi da quelli più svantaggiati.

Eppure gli ambiti di intervento vanno proprio in queste direzioni, infatti il grosso delle risorse (36,2%) dovrebbe favorire la riqualificazione di aree urbane, industriali e commerciali; il 33,3% essere investito per favorire la mobilità; l'11,9% per la salvaguardia del territorio; l'11,4% per la tutela del patrimonio artistico e culturale e il 7,2% dovrebbe essere utilizzata per inclusione sociale ed efficienza energetica.

Se prima la restituzione automatica dei fondi avveniva al termine del ciclo di programmazione, ora l'Unione Europea ha imposto che i fondi inutilizzati per due anni vengano restituiti.

Sempre più i fondi europei invece di costituire effettiva addizionalità hanno assunto molto spesso la funzione sostitutiva della mancata spesa ordinaria. I fondi sono importanti e l'addizionalità resta questione fondamentale per le politiche regionali. Ma se la spesa per lo sviluppo regionale diventa sostitutiva di altre spese il suo effetto è vanificato.

Per cercare di invertire questa cattiva gestione e renderla più efficiente dal versante della velocità di spesa, valore aggiunto e qualità dei progetti andrebbero maggiormente utilizzate forme innovative di finanziamento, quali ad esempio gli interventi di ingegneria finanziaria, in grado di generare se ben concepiti, un importante effetto leva attraverso il c.d. impiego "revolving" che consente la rimessa in circolo delle risorse pubbliche.

Cos'è l'ingegneria finanziaria

Nel contesto della programmazione comunitaria per la politica di coesione, con la definizione di ingegneria finanziaria (i.f.) si intende tutto ciò che rientra nella ideazione, nello sviluppo e nell'implementazione di strumenti e processi finanziari innovativi ed il cui obiettivo è la formulazione di soluzioni creative basate sull'utilizzo efficiente del capitale.

¹³ <http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=dettaglioArticolo&idNotizia=27271>

La Commissione Europea si riferisce all'ingegneria finanziaria nell'ambito dei Fondi Strutturali europei, già in relazione al periodo di programmazione 2000-2006. In tale contesto il termine descrive i processi di sviluppo di qualsiasi forma di supporto finanziario diverso dalle sovvenzioni (c.d. fondo perduto), come ad esempio :

- i fondi di investimento nel capitale di rischio
- i programmi di finanziamento del capitale di avviamento
- i fondi di venture capital
- i fondi di garanzia e di riduzione del tasso di interesse
- i fondi per mutui

La Commissione definisce l'i. f. come "il processo di messa a punto di soluzione ai problemi finanziari presenti, in ragione dell'incapacità dei servizi tradizionali degli istituti finanziari di soddisfare adeguatamente i bisogni specifici d'impresе ed enti locali".

I vantaggi dell'ingegneria finanziaria

Come si evince da diversi documenti della Commissione la partecipazione dei Fondi Strutturali in strumenti di i.f. si inserisce nel sistema delle priorità dell'Unione come una componente essenziale per indurne la realizzazione. Questo approccio comporta dei notevoli vantaggi rispetto alle sovvenzioni: anzitutto l'esperienza ha dimostrato che i migliori risultati in termini di finanziamento si ottengono quando il settore pubblico opera con i mercati e funge da catalizzatore per incentivarne lo sviluppo, divenendo un forte stimolo per l'attrazione dell'investimento privato.


Questo tipo di finanziamenti possono essere più facilmente diretti a sostegno degli investimenti nelle imprese a più alto rischio, come le attività di R&S, le start up e gli spin-off ad alto contenuto tecnologico, dove si concentrano i maggiori ostacoli per l'accesso ai finanziamenti e i casi di fallimento del mercato, a causa sia della difficoltà per questo tipo di imprese di fornire le necessarie garanzie e sicurezze, che dell'inadeguatezza del ricorso all'indebitamento per tali investimenti. Il capitale di rischio e i fondi di rotazione, in particolare, possono dare un impulso determinante all'imprenditoria, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro, soprattutto con la partecipazione del capitale privato, proprio in virtù del maggiore grado di *risk sharing* tra gli investitori pubblici e privati. Di norma, il loro intervento sarà più efficace se forniranno sostegno sotto forma di un pacchetto integrato che comprenda, tra l'altro, una formazione precedente all'avvio o all'espansione dell'impresa, così come un'attività di *tutoring* e di consulenza che accompagni l'impresa durante l'investimento.

In stretta connessione con il punto precedente, occorre rilevare come il cofinanziamento degli strumenti di i.f. per gli investimenti nell'innovazione e nei settori altamente tecnologici dovrebbe avere priorità assoluta nelle regioni che rientrano nell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione": le ridotte risorse finanziarie devono essere concentrate onde raggiungere la massa critica per offrire un servizio efficiente e produrre un effetto leva. Un intervento del settore pubblico è dunque più che giustificato per colmare queste lacune del mercato.

Un ulteriore non trascurabile vantaggio dell'impiego dei Fondi Strutturali in strumenti rotativi sta nel fatto che in questo modo i fondi europei non esauriscono la loro vita al termine del periodo di programmazione che ne ha visto la creazione. Una volta che questo è giunto a scadenza, infatti, essi continuano ad esistere finanziando programmi e interventi nella regione, senza peraltro essere più vincolati per quanto riguarda la loro destinazione.

Un ultimo vantaggio offerto da questo approccio della Commissione può essere definito come una "europeizzazione" degli obiettivi degli investimenti realizzati con queste risorse. In linea generale, l'esecutivo comunitario ha più volte indicato come l'intervento dei Fondi Strutturali in strumenti di i.f. debba essere diretto a colmare le carenze del mercato in tema di accesso ai finanziamenti. Queste riguardano da un lato, le imprese che, per diverse ragioni, rimangono escluse dai canali tradizionali di finanziamento, ma anche il tema dello sviluppo e della rigenerazione delle città e più in generale il sostegno pubblico ai Partenariati Pubblico-Privato.

Nel grafico seguente vengono schematizzate le caratteristiche principali degli strumenti di i.f.



Rispetto al tradizionale contributo 'a fondo perduto' è possibile mettere a confronto le caratteristiche rispetto ai fondi di i.f. così come indicato nello schema che segue.

Contributo a fondo perduto	Fondo di ingegneria finanziaria
<ul style="list-style-type: none"> • Mobilità un quantità limitata di risorse • Non prevede alcuna restituzione • Limitato nel tempo • Minore ripartizione del rischio, che ricade interamente sull'Amministrazione regionale 	<ul style="list-style-type: none"> • Leva finanziaria: mobilitazione di risorse private superiore • Maggior incentivazione per le imprese • Necessita di monitoraggio costante delle risorse disponibili e di quelle prossime a restituzione • Utilizzo di forme di agevolazione di diversa natura (garanzie, finanziamenti, partecipazioni) • Potenzialmente illimitato nel tempo, grazie alla restituzione delle risorse erogate • Maggior ripartizione del rischio, grazie all'addizionalità • Qualità superiore delle proposte presentate

L'ingegneria finanziaria nella programmazione comunitaria 2007-2013

La Commissione europea nei documenti di programmazione sulla politica di coesione 2007-2013 ha in più volte nei suoi documenti marcato l'accento sul fatto che il ricorso all'utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria nell'attuazione dei fondi strutturali sarà in prospettiva significativamente crescente. Essi, rappresenteranno una quota decisamente rilevante delle modalità attraverso cui si realizzeranno gli interventi dei prossimi programmi operativi.

Le motivazioni alla base di tale orientamento sono essenzialmente le seguenti:

- l'ampio utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria può rappresentare un modo per compensare la minore disponibilità di risorse pubbliche del bilancio comunitario a favore dei Fondi strutturali, grazie all'effetto *leverage* che questi vengono ad attivare con il coinvolgimento dei soggetti finanziari privati;
- Con l'impegno di soggetti privati, specializzati nel campo finanziario, si possono migliorare qualità ed efficienza delle risorse pubbliche impegnate;
- il passaggio progressivo dal "sussidio" al "credito" comporta un maggiore coinvolgimento e responsabilità da parte dei destinatari degli interventi, migliorando così i livelli di efficacia e gli effetti;
- la messa in opera di un meccanismo di fondi *revolving* consente di assicurare continuità di finanziamento a prescindere dai ritardi di trasferimento da parte del bilancio comunitario, contendo così i rischi di stop and go;
- si riducono il bisogno e le intensità dei controlli in quanto i meccanismi che ne regolano l'allocazione risultano più efficienti rispetto a quelli tradizionali.


Si tratta di argomentazioni che trovano origine in considerazioni sia molto concrete, quali la "minore disponibilità di risorse comunitarie", sia in parte in modelli teorici non confermati come è il caso, ad esempio, dell'affermazione di presunta "superiorità del mercato nell'allocazione delle risorse dei Fondi strutturali rispetto a quanto ottenuto attraverso soggetti pubblici".

Nella programmazione comunitaria dei fondi strutturali 2007-2013 sono state adottate iniziative specifiche al fine di promuovere l'i. f.. Queste forniscono aiuto tecnico unitamente al finanziamento tramite prestiti, fondi propri, capitale di rischio e garanzie (tre sono le iniziative denominate con gli acronimi Jeremie, Jessica e Jaspers).

La Dg Regio – Politica regionale al 31.12.2010 ha presentato dei dati di sintesi di quanto le Autorità di Gestione degli obiettivi "Convergenza" e Competitività regionale e Occupazione" nei Programmi Operativi hanno destinato al finanziamento di strumenti di i.f., di seguito le due tabelle riepilogative.

Europa - Finanziamenti destinati dai fondi strutturali a strumenti d'i. f. al 31.12.2010. Fonte : DG Regio – Politica regionale

Obiettivo	Totale Impegni (Milioni di €)	Garanzie (Milioni di €)	%	Equity + Prestiti partecipativi (Milioni di €)	%	Prestiti (Milioni di €)	%	Microcredito (Milioni di €)	%
CONV	948,67	412,67	43,50 %	10,00	1,05%	516,00	54,39%	10,00	1,05%
CRO	654,67	442,72	67,62 %	91,95	14,05%	120,00	18,33%	0,00	0,00%
Totale	1603,34	855,39	53,35 %	101,95	6,36%	636,00	39,67%	10,00	0,62%



Italia - Finanziamenti destinati dai fondi strutturali a strumenti d'i. f. al 31.12.2010. Fonte: DG Regio – Politica regionale

Programma	Ammontare Impegni (A) (in Mil.€)	Erogazioni ai Gestori (B) (in Mil.€)
Sicilia	208,00	208,00
Campania	190,00	90,00
Calabria	51,67	151,67
POIN Energia	96,00	96,00
Basilicata	35,00	35,00
PON Ricerca e Competitività	318,00	273,00
POR Puglia	50,00	50,00
TOTALE CONV	948,67	803,67
FVG	22,00	22,00
Lombardia	78,00	78,00
Toscana	51,00	51,00
Molise	20,00	20,00
Umbria	13,92	13,92
Marche	11,75	11,75
Veneto	95,00	95,00
Piemonte	40,00	40,00
Lazio	60,00	40,00
Liguria	30,00	21,00
Sardegna	233,00	233,00
TOTALE CRO	654,67	625,67
TOTALE CONV+CRO	1.603,34	1.429,34

Punti di debolezza degli strumenti di ingegneria finanziaria

L'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria tuttavia suscita alcune necessarie riflessioni anche evidenziando aspetti critici verificatisi nel corso delle esperienze realizzate.

Alcune criticità gestionali sono dovute essenzialmente alla eccessiva complessità delle procedure imposte dai regolamenti comunitari dei fondi strutturali, che comportano tempi di attuazione eccessivamente lunghi non sempre in linea con quanto richiesto dal mercato, ed un onere eccessivo di controlli con l'effetto di rallentare i processi di implementazione dei finanziamenti.

Vi è poi osservata l'esigenza di rafforzare professionalità e competenze del personale delle Autorità di Gestione e degli intermediari finanziari da impegnare nella attuazione di strumenti di i. f., soprattutto per quanto riguarda le regole e procedure richieste nel caso di finanziamenti che trovano il loro alimento nei Fondi strutturali.

E' stata richiamata da più parti l'esigenza di prevedere la possibilità di ampliare le prospettive d'intervento degli strumenti di ingegneria finanziaria, ad esempio consentendone l'azione nell'area degli investimenti infrastrutturali come anche in quelle proprie di intervento del FSE quali la lotta alla povertà, l'investimento in attività di formazione, ecc.

In ultimo, degna di citazione, è l'attenzione che i vertici della DG Regio appaiono rivolgere alle amministrazioni regionali, considerate come i soggetti più idonei a promuovere e partecipare ad interventi di ingegneria finanziaria in quanto in grado di sviluppare a livello locale piattaforme di

specializzazione di tipo SMART¹⁴ capaci di rispondere più efficacemente alle esigenze dei sistemi produttivi locali.

Ad esempio negli interventi del Fondo Europeo degli Investimenti per l'attuazione dello strumento Jeremie sono emerse due importanti criticità, oltre a quella più generale del difficile coordinamento tra le normative europee seguite dal FEI con quelle dei singoli Stati Membri. La prima si riferisce ad un numero eccessivo di audit (nel caso di un Fondo sono avvenuti 15 controlli in meno di un anno). A questo proposito è stato sottolineato che si sta discutendo in seno alla DG Regio per una semplificazione delle modalità di gestione e controllo di Jeremie e che in questo ambito la DG Regio ha chiarito, ad esempio, che la data finale 2015 di rendicontazione vale esclusivamente per la parte pubblica del Fondo, mentre la parte di contributo privata non è soggetta a questa data.

Il secondo livello di criticità riguarda la tematica degli aiuti di stato, in particolare per gli interventi finalizzati alla partecipazione al capitale delle imprese (cosiddetti *equity schemes*) non è semplice infatti identificare ex ante un benchmark di mercato.

Il tema degli aiuti di stato, nel caso dello strumento finanziario Jessica risulta molto più significativo in quanto non esiste per le politiche urbane di sviluppo un'unica normativa regolamentare di esenzione alla notifica, e quindi è necessario per ciascuno degli interventi messi in atto individuare ed applicare una specifica norma. Si tratta di una complicazione che sta rendendo particolarmente difficile l'attuazione operativa di questo Fondo, e rispetto alla quale sono stati avviati da parte alla DG Regio nei confronti della DG Concorrenza azioni per procedere ad una chiarezza interpretativa e semplificazione delle regole.

I fondi d'ingegneria finanziaria nei Programmi Operativi della Regione Marche

Sulla base delle disposizioni programmatiche del POR Competitività, che prevedono espressamente gli strumenti d'ingegneria finanziaria come modalità di attivazione di una linea di intervento all'interno dell'Asse 1 "Innovazione ed Economia della Conoscenza", l'Amministrazione regionale ha provveduto a:

- selezionare con avviso pubblico il soggetto gestore del fondo di ingegneria finanziaria per le PMI;
- trasferire le risorse previste e "attivare" il fondo;
- costituire un "Comitato di investimento" con funzioni di indirizzo e di verifica dell'avanzamento della gestione dei fondi;
- predisporre, in collaborazione con il gestore dei fondi, le disposizioni attuative per l'ammissione dei progetti di investimento da agevolare.

Gli strumenti finanziari che la Regione Marche ha previsto di attivare attraverso il Fondo a sostegno dell'accesso al credito per le PMI sono rappresentati da cinque tipologie di linee d'intervento, di seguito descritte:

1. Partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio
2. Fondo per l'utilizzo di fonti di energia alternative
3. Fondo di rotazione sotto forma di prestiti rimborsabili
4. Fondo di garanzia per il sostegno alla creazione d'impresa finanziata con il prestito d'onore e con risorse del FSE
5. Fondo di garanzia o controgaranzia

¹⁴ Il termine **SMART specialisation** è presentato nell'ambito del rapporto *Knowledge for growth* presentato al Commissario europeo per la ricerca *Jan Potocnik*. Si tratta di un approccio fondato su un processo di apprendimento e finalizzato a valorizzare i domini di ricerca ed innovazione in cui una determinata regione può sperare di eccellere e che comporta la contestuale identificazione di quelle aree dei saperi, delle conoscenze e delle competenze degli individui necessarie a far emergere e sostenere le specializzazioni più adatte per ciascun territorio.

La linea d'intervento nr. 2 è stata attivata dalla Regione Marche il 2 agosto 2010 con un dotazione di € 8.047.141,93 e permette l'attivazione di una garanzia diretta in favore delle PMI a fronte di operazioni di finanziamento per investimenti in fonti rinnovabili o in interventi finalizzati all'efficienza energetica.

Di recente (marzo 2011) sono state apportate alcune modifiche al funzionamento del Fondo, con l'obiettivo di meglio adattare lo strumento alle necessità specifiche delle imprese che nel territorio marchigiano intendano investire nella *Green Economy*. In particolare, la durata della garanzia è stata allungata da 36 a 60 mesi; è stato eliminato il vincolo di presentazione della domanda solo da parte di imprese raggruppate, lasciando la facoltà della presentazione anche alle singole aziende; è stata ridotta la soglia minima degli investimenti ammissibili a 350 mila euro per le fonti rinnovabili e a 50 mila euro per gli interventi di efficientamento energetico.

Si prevede di estendere l'ambito di applicazione del fondo anche alla garanzia prestata dai Confidi regionali, attivando la possibilità di controgarantire con il Fondo le operazioni già oggetto di garanzia da parte degli intermediari finanziari (linea d'intervento nr. 5).

Si sta anche ragionando sull'attivazione della linea d'intervento nr. 1, che consiste nell'implementazione di una misura che eroga capitale di rischio alle imprese.

Schema di sintesi della linea di intervento nr. 2

Modalità

Concessione di garanzie a fronte di finanziamenti erogati dal sistema bancario a fronte di investimenti nel settore energetico

Intervento

Dotazione iniziale di 10,25 Milioni di Euro per il rilascio di garanzie

Operatività e vantaggi

Agevolazione accesso al credito; costo convenzionale della garanzia; riduzione delle condizioni finanziarie

Schema di sintesi della linea di intervento nr. 4¹⁵

Con il contributo del Fondo Sociale Europeo è stato attivato il fondo di garanzia per il sostegno alla creazione di impresa finanziata con il prestito d'onore regionale.

Modalità

Concessione di garanzie al 50% su finanziamenti erogati da una banca selezionata con gara, a fronte di nuove attività imprenditoriali avviate da soggetti svantaggiati (disoccupati, stranieri, ecc.)

Intervento

Dotazione iniziale di 1,5 Milioni di Euro per il rilascio di garanzie

Operatività e vantaggi

Agevolazione accesso al credito; costo pari a zero della garanzia; riduzione delle condizioni finanziarie

Il Fondo JESSICA nella Regione Marche

Complementare ai tradizionali Fondi strutturali, JESSICA è lo strumento concepito dalla Commissione europea per favorire lo sviluppo sostenibile nelle aree urbane attraverso investimenti remunerativi in progetti che fanno parte di Piani integrati. Con questa iniziativa si dà facoltà agli Stati Membri di utilizzare parte delle risorse allocate sui Programmi Operativi (PO) nelle modalità di i. f., perché

¹⁵ Da evidenziare che a oggi solo nella Regione Marche si sono avviate sperimentazioni d'ingegneria finanziaria, della fattispecie considerata, a valere sul FSE

fungano da leva per lo sviluppo economico e sociale dei territori e la trasformazione urbana, con le caratteristiche proprie dei fondi descritte nei paragrafi precedenti.

Il POR Competitività Marche, così come modificato dal Comitato di Sorveglianza del 19 novembre 2010, prevede un obiettivo di sviluppo urbano sostenibile da realizzare attraverso lo strumento d'ingegneria finanziaria JESSICA nell'ambito dell'Asse 5 "Valorizzazione dei territori".

L'avvio di tale attività nell'ambito del POR Marche rivestirà un carattere sperimentale legato innanzitutto al carattere "rimborsabile" dell'investimento finanziato con fondi FESR adottando pertanto soluzioni innovative rispetto alla modalità di concessione dei contributi finora abitualmente utilizzata, ovvero in c/capitale. Nonostante il quadro operativo di JESSICA desumibile dalla normativa vigente non sia ancora del tutto delineato, specie nel versante degli aiuti di stato, a fronte della presenza nel territorio marchigiano di potenziali realtà interessate e della centralità che tali strumenti rivestiranno nel prossimo periodo di programmazione, la Regione in accordo con la Commissione europea ha optato per attribuire all'intervento una dotazione di risorse di circa 5M€; la ridotta dimensione finanziaria è collegata appunto alla connotazione sperimentale dell'intervento.

Schema di sintesi della Fondo JESSICA

Modalità

Concessione di risorse *no grant* in forma di equity, garanzie o prestiti a società veicolo (*Special Purpose Vehicle*) che realizzano e gestiscono progetti di riqualificazione urbana preferibilmente nella forma di Partenariato Pubblico Privato (PPP).

Intervento

Dotazione di circa 5,2 Milioni di euro con cui finanziare un ristretto numero di progetti

Operatività e vantaggi

Agevolazione che consente alla SPL di ricorrere a un minor indebitamento grazie a un minor fabbisogno di risorse; certezza sulla bontà e qualità dei progetti valutati da organismi finanziari sulla base di studi di fattibilità redatti secondo i criteri previsti dalla legge; probabile cofinanziamento sui progetti di soggetti privati e istituti di credito.

Ulteriori informazioni di dettaglio sugli strumenti finanziari regionali sono reperibili al sito dell'Autorità di Gestione del FESR www.europa.marche.it.

Casi di successo - il microcredito erogato dal FEI - prestiti per l'avvio e lo sviluppo di microimprese

Del tutto assimilabile a uno strumento di i. f., il programma Progress per il Microcredito, promosso e finanziato dal Fondo Europeo degli Investimenti (FEI), si rivolge ad un'ampia gamma di beneficiari finali: microimprese, in particolare dell'economia sociale e persone che hanno perso il lavoro o che rischiano di perderlo o che hanno difficoltà ad inserirsi o a rientrare nel mercato del lavoro, persone a rischio di esclusione sociale e persone vulnerabili che hanno difficoltà ad avere accesso al mercato del credito convenzionale. Il programma non finanzia direttamente le imprese beneficiarie finali, ma ha invece il compito di aiutare gli istituti di microcredito a fornire prestiti di entità inferiore a € 25.000 a start-up o ad imprese con meno di 10 dipendenti.

I soggetti interessati ad ottenere un micro-prestito dovranno rivolgersi direttamente all'intermediario che fornirà tutte le informazioni relative ai criteri di selezione ed alle condizioni finanziarie applicate.

Al momento l'unico intermediario finanziario per l'erogazione di microprestiti in Italia è **PerMicro www.permicro.it** con sede a Torino e filiali nel Nord e Centro Italia, in particolare in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Abruzzo.

Il FEI è al momento in fase di negoziazione con altri operatori finanziari italiani che forniranno microcredito nell'ambito di Progress Microfinance. Una volta firmati gli accordi, il FEI ne darà dovuta comunicazione al pubblico, anche tramite il web alla pagina:

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/Progress_intermediaries.htm

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa:

http://ec.europa.eu/news/business/110325_en.htm

www.permicro.it

Di seguito le proposte dei nuovi Regolamenti sulla Politica di Coesione economico sociale e territoriale

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011

COM(2011) 614 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: un bilancio per realizzare la strategia Europa 2020.

Nella sua proposta, la Commissione ha stabilito che la politica di coesione dovrà rimanere un elemento essenziale del prossimo pacchetto finanziario e ne ha sottolineato il ruolo centrale per la realizzazione della strategia Europa 2020.

La Commissione ha quindi proposto una serie di importanti modifiche delle modalità di elaborazione e attuazione della politica di coesione. Gli elementi principali che caratterizzano la proposta sono la concentrazione dei finanziamenti su un numero minore di priorità meglio collegate alla strategia Europa 2020, la concentrazione sui risultati, il monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi fissati, il maggiore ricorso a condizionalità e la semplificazione dell'attuazione.

Il presente regolamento fissa le disposizioni che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006. Esso si basa sui lavori svolti in seguito alla pubblicazione, nel maggio 2007, della quarta relazione sulla coesione, che ha indicato le sfide principali che le regioni dovranno affrontare nei prossimi decenni e ha aperto il dibattito sulla futura politica di coesione. Il 9 novembre 2010 la Commissione ha adottato la quinta relazione sulla coesione, che ha tracciato un'analisi dell'evoluzione sociale ed economica e delineato gli orientamenti per la futura politica di coesione.

La politica di coesione è il principale strumento di investimento a sostegno delle grandi priorità dell'Unione definite dalla strategia Europa 2020. I suoi interventi sono indirizzati in modo particolare ai paesi e alle regioni in cui maggiori sono i bisogni. Uno dei principali successi dell'UE è stato la sua capacità di accrescere il tenore di vita di tutti i suoi cittadini. Ha ottenuto questo non solo contribuendo allo sviluppo e alla crescita delle regioni e degli Stati membri più poveri, ma anche grazie al suo ruolo nell'integrazione del mercato interno, la cui dimensione permette a tutte le regioni dell'UE, ricche e povere, grandi e piccole, di accedere a nuovi mercati e di realizzare economie di scala. La valutazione compiuta dalla Commissione delle spese effettuate in passato nel quadro della politica di coesione ha messo in luce numerosi esempi di valore aggiunto e di investimenti che hanno creato crescita e posti di lavoro, che non sarebbero stati realizzati senza i finanziamenti dell'UE. Tuttavia, i risultati mostrano anche gli effetti della dispersione e dell'insufficiente definizione delle priorità. In un momento in cui i fondi pubblici sono scarsi e gli investimenti che favoriscano la crescita sono più necessari che mai, la Commissione ha deciso di proporre importanti modifiche della politica di coesione.

Il FESR mira a rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione europea correggendo gli squilibri tra le sue regioni. **Il FESR sostiene lo sviluppo regionale e locale cofinanziando investimenti nei seguenti campi: R&S e innovazione, cambiamento climatico e ambiente, sostegno alle PMI, servizi di interesse economico generale, infrastrutture per le telecomunicazioni, l'energia e i trasporti, sanità, istruzione e infrastrutture sociali, sviluppo urbano sostenibile.**

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Consultazione e parere di esperti

Nell'elaborare le proposte sono stati presi in considerazione i risultati delle consultazioni pubbliche sulla quinta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale, la revisione del bilancio dell'Unione europea, le proposte per il quadro finanziario pluriennale, la quinta relazione sulla coesione e le consultazioni che hanno seguito l'adozione della relazione.

La consultazione pubblica sulle conclusioni della quinta relazione sulla coesione ha avuto luogo dal 12 novembre 2010 al 31 gennaio 2011. Complessivamente sono pervenuti 444 contributi da Stati membri, autorità regionali e locali, parti sociali, organizzazioni di interesse europeo, organizzazioni non governative, cittadini e altre parti interessate. La consultazione pubblica ha posto una serie di domande sul futuro della politica di coesione. Una sintesi dei risultati è stata pubblicata il 13 maggio 2011.

Sono stati utilizzati i risultati delle valutazioni ex post effettuate sui programmi 2000-2006 e tutta una serie di studi e pareri di esperti. Pareri sono stati formulati anche dal gruppo ad alto livello che riflette sulla futura politica di coesione, composto da esperti delle amministrazioni nazionali, che si è riunito dieci volte tra il 2009 e il 2011.

I risultati della consultazione pubblica sulla quinta relazione sulla coesione evidenziano che esiste un accordo generale sulla necessità di concentrare i finanziamenti. Si teme tuttavia che le decisioni sulla concentrazione non siano adottate al livello appropriato. In particolare, molti contributi sottolineano la necessità di essere flessibili e di non trascurare le specificità territoriali. Inoltre, alcuni hanno espresso il timore che l'eccessiva limitazione delle priorità a livello dell'UE non consenta la flessibilità necessaria per definire strategie di sviluppo regionale appropriate.

2.2. Valutazione dell'impatto

Sono state valutate opzioni in particolare per quanto riguarda il contributo del FESR a due beni pubblici:

- il contributo a occupazione, R&S e innovazione mediante il sostegno alle imprese;
- gli investimenti nelle infrastrutture di base (per es. trasporti, energia, ambiente infrastrutture sociali e sanitarie).

Non sono stati considerati altri settori in cui il FESR offre un importante contributo all'azione dell'UE, poiché in tali settori le successive valutazioni e ricerche non hanno identificato particolari problemi per quanto concerne il campo d'intervento del FESR.

Il sostegno alle imprese può essere considerato necessario, in particolare sotto forma di sovvenzioni, soprattutto per le piccole imprese, le attività innovative e i settori colpiti dal declino industriali che subiscono cambiamenti strutturali. Sembrano assai meno giustificati investimenti in grandi imprese, settori meno innovativi e regioni che attraggono investitori senza necessità di un sostegno. Il finanziamento di infrastrutture ha ragion d'essere soprattutto nelle regioni meno sviluppate, in cui i pubblici poteri non dispongono di fondi sufficienti per investimenti e i costi d'investimento non possono essere recuperati perché la popolazione ha un basso reddito. Molto minore appare l'utilità di investire in infrastrutture di base in regioni più sviluppate.

Le opzioni esaminate sono lo status quo, modifiche per rendere i finanziamenti più mirati e un'opzione assai restrittiva rispetto alle attuali opzioni di finanziamento. L'opzione scelta è stata quella dei finanziamenti più mirati, che aumenta l'efficienza, l'efficacia e il valore aggiunto UE dei finanziamenti, ma lascia contemporaneamente alle regioni una sufficiente flessibilità per gli investimenti e riduce il rischio di escludere dal campo d'intervento attività che richiedono investimenti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La politica regionale europea svolge un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse locali e nello sviluppo del potenziale endogeno.

Secondo l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'azione dell'Unione è diretta a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e a promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni e promuovendo lo sviluppo delle regioni meno favorite.

L'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale è perseguito per mezzo di tre Fondi UE. Come stipula l'articolo 176 del TFUE, il FESR ha il compito di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e delle regioni industriali in declino.

L'articolo 174 del TFUE stabilisce che un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

L'articolo 349 del TFUE prevede l'adozione di misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, che è aggravata da determinati fattori specifici che recano grave danno al loro sviluppo. Le misure specifiche riguardano le condizioni di accesso ai Fondi strutturali.

Il calendario della revisione del finanziamento UE per promuovere la coesione è legato alla proposta di un nuovo quadro finanziario pluriennale, contenuta nel programma di lavoro della Commissione.

Come ha sottolineato la revisione del bilancio dell'UE, il "bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i 'beni pubblici' dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori". La proposta rispetta il principio della sussidiarietà, perché i compiti del FESR sono fissati nel trattato e la politica è attuata in conformità al principio della gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri e delle regioni.

Lo strumento legislativo e il tipo di misura (finanziamenti) sono definiti entrambi nel TFUE, che costituisce la base giuridica dei Fondi strutturali e stabilisce che i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti per mezzo di regolamenti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di quadro finanziario pluriennale presentata dalla Commissione prevede un importo di 376 miliardi di EUR per la coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2014-2020.

La proposta della Commissione ha stabilito, allo scopo di accrescere il contributo dei Fondi alla realizzazione degli obiettivi primari della strategia Europa 2020, percentuali minime per il Fondo sociale europeo (FSE) per ciascuna categoria di regioni. L'applicazione di queste percentuali si traduce in una percentuale minima complessiva per il FSE pari al 25% del bilancio destinato alla politica di coesione, corrispondente a 84 miliardi di EUR. Ciò significa che per il periodo 2014-2020 resta disponibile per il FESR un importo massimo di 183,3 miliardi di EUR.

5. SOMMARIO DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Il regolamento proposto definisce il campo d'intervento del FESR, contiene un elenco negativo di attività che non possono beneficiare di un sostegno e stabilisce le priorità d'investimento per ogni obiettivo tematico.

Le regioni in transizione e le regioni più sviluppate dovranno destinare la maggior parte della loro dotazione (eccetto per il FSE) all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla competitività delle PMI e all'innovazione. Le regioni meno sviluppate potranno utilizzare la loro dotazione per un maggior numero di obiettivi che riflettano la maggiore varietà delle loro necessità di sviluppo. Il meccanismo proposto prevede che:

– almeno l'80% delle risorse sia destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla ricerca e all'innovazione e al sostegno delle PMI nelle regioni più sviluppate e in transizione, di cui il 20% destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Dato il persistere di necessità di

ristrutturazioni nelle regioni gradualmente escluse dall'obiettivo "Convergenza", l'importo minimo sarà ridotto al 60%;

– almeno il 50% delle risorse sia destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla ricerca e all'innovazione e al sostegno delle PMI nelle regioni meno sviluppate, di cui il 6% destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili.

Il regolamento proposto prevede che sia data particolare attenzione allo sviluppo urbano sostenibile. A questo scopo, almeno il 5% delle risorse del FESR dovrà essere destinato allo sviluppo urbano sostenibile, sarà creata una piattaforma per lo sviluppo urbano per promuovere lo sviluppo di capacità e lo scambio di esperienze e sarà stabilito un elenco di città in cui saranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

Il regolamento proposto mira a contribuire a un maggiore orientamento verso i risultati dei finanziamenti definendo indicatori comuni riguardanti gli output fisici e i risultati relativi all'obiettivo finale del finanziamento.

Il regolamento proposto menziona la necessità di prestare nei programmi operativi un'attenzione particolare alle difficoltà specifiche delle regioni con gravi e permanenti svantaggi demografici o naturali.

Infine, il regolamento proposto contiene disposizioni specifiche sull'uso della dotazione aggiuntiva specifica per le regioni ultraperiferiche.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 178 e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 176 del trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. Il FESR contribuisce pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo di cui soffrono le regioni meno favorite, ossia le zone rurali e urbane, le regioni industriali in declino, le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi demografici e naturali, quali le isole, le zone di montagna, le zone scarsamente popolate e le regioni di frontiera.

(2) Le disposizioni comuni del FESR, del Fondo sociale europeo (FSE) (nel seguito "Fondi strutturali") e del Fondo di coesione sono fissate nel regolamento (UE) n. [...] /2012, del [...], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 [regolamento "disposizioni comuni" - RDC]

(3) È necessario stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi tematici definiti nel regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. Occorre del pari definire e chiarire quali spese non rientrano dall'ambito del Fondo di coesione, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra negli impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

- (4) Per rispondere alle esigenze specifiche del FESR, e nella linea della strategia Europa 2020¹², secondo cui la politica di coesione deve contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire nell'ambito di ciascuno degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n.[...]/2012 [RDC] le azioni specifiche del FESR come "priorità d'investimento".
- (5) Il FESR deve contribuire alla strategia Europa 2020, garantendo una maggiore concentrazione del sostegno del FESR sulle priorità dell'Unione. Secondo la categoria delle regioni beneficiarie, il sostegno del FESR deve essere concentrato sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e medie imprese e l'attenuazione del cambiamento climatico. Il grado di concentrazione deve tener conto del livello di sviluppo della regione e delle necessità specifiche delle regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento.
- (6) È necessario definire una serie comune di indicatori per valutare i progressi nell'attuazione del programma prima che gli Stati membri elaborino i loro programmi operativi. Tali indicatori dovranno essere completati da indicatori specifici per ciascun programma.
- (7) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, è considerato necessario sostenere azioni integrate per affrontare i problemi economici, ambientali e sociali delle zone urbane e definire una procedura per stabilire l'elenco delle città beneficiarie di tali azioni e la dotazione finanziaria ad esse destinata.
- (8) Sulla base dell'esperienza acquisita e dei risultati positivi ottenuti con l'integrazione delle misure nel campo dello sviluppo urbano sostenibile nei programmi operativi sostenuti dal FESR nel periodo 2007-2013, è necessario compiere un ulteriore passo a livello dell'Unione istituendo una piattaforma per lo sviluppo urbano.
- (9) Per identificare o sperimentare nuove soluzioni alle questioni relative allo sviluppo urbano sostenibile che abbiano rilevanza a livello dell'Unione, il FESR deve sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile.
- (10) Il FESR deve contribuire a risolvere i problemi dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati cui sono confrontate le zone con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia. Il FESR deve inoltre contribuire a risolvere le difficoltà specifiche incontrate in alcune isole, zone di montagna, regioni di frontiera e zone scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro sviluppo, così da favorirne lo sviluppo sostenibile.
- (11) Particolare attenzione deve essere prestata alle regioni ultraperiferiche, estendendo in via eccezionale l'ambito d'intervento del FESR al finanziamento degli aiuti operativi destinati a compensare i costi aggiuntivi derivanti dalla loro particolare situazione socioeconomica, aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori indicati all'articolo 349 del trattato, ossia la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo limitano gravemente il loro sviluppo. Per favorire lo sviluppo di attività economiche esistenti e nuove, almeno il 50% della dotazione addizionale specifica deve essere destinata ad azioni che contribuiscono alla diversificazione e alla modernizzazione delle economie delle regioni ultraperiferiche.
- (12) Per definire le procedure di selezione e attuazione di azioni innovative, occorre delegare alla Commissione, secondo quanto previsto dall'articolo 290 del trattato, il potere di adottare atti in relazione al contenuto e all'ambito di cui all'articolo 9. È di particolare importanza che la Commissione proceda ad appropriate consultazioni durante i suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Quando elabora e predisporre atti delegati, la Commissione deve provvedere a trasmettere in modo simultaneo, tempestivo e appropriato i documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (13) Per assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'elenco delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano. Tali competenze devono essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(14) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999. Per chiarezza, è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1080/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la portata del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea" e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione".

Articolo 2

Compiti del FESR

Il FESR contribuisce al finanziamento degli aiuti destinati a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali tramite il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo.

Articolo 3

Ambito del sostegno del FESR

1. Il FESR sostiene:

- (a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti in piccole e medie imprese (PMI);
- (b) investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- (c) investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie ed educative;
- (d) lo sviluppo del potenziale endogeno promuovendo lo sviluppo regionale e locale, la ricerca e l'innovazione. Queste misure comprendono:
 - i) investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni;
 - ii) sostegno e servizi a imprese, in particolare a PMI;
 - iii) sostegno a organismi pubblici di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;
 - iv) la creazione di reti, la cooperazioni e lo scambio di esperienze tra regioni, città e attori ambientali, economici e sociali interessati;
- (e) l'assistenza tecnica.

Nelle regioni più sviluppate il FESR non sostiene investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'ambiente, dei trasporti e delle TIC.

2. **Il FESR non sostiene:**

- (a) la disattivazione delle centrali nucleari;
- (b) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE;
- (c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- (d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Articolo 4

Concentrazione tematica

Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] e le corrispondenti priorità di investimento indicate all'articolo 5 del presente regolamento sono così concentrati:

(a) nelle regioni più sviluppate e nelle regioni in transizione:

- i) almeno l'80% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];

ii) almeno il 20% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];

(b) nelle regioni meno sviluppate:

i) almeno il 50% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];

ii) almeno il 6% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

In deroga alla lettera a), punto i), nelle regioni il cui PIL pro capite è stato nel periodo 2007-2013 inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma che rientrano nella categoria delle regioni in transizione o più sviluppate, come definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] nel periodo 2014-2020, almeno il 60% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato a ciascuno degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

Articolo 5

Priorità d'investimento

Il FESR sostiene le seguenti priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]:

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione,

(a) potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo;

(b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I, lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale e le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolazione della domanda, le reti, i *cluster* e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente;

(c) sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione in tecnologie chiave abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalità generali;

(2) migliorare l'accesso alle TIC, il loro utilizzo e la loro qualità:

(a) estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità;

(b) sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;

(c) rafforzare le applicazioni delle TIC per l'*e-government*, l'*e-learning*, l'*einclusion* e l'*e-health*;

(3) accrescere la competitività delle PMI:

(a) promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende;

(b) sviluppare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;

(4) sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

(a) promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili;

(b) promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI;

(c) sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche e nel settore dell'edilizia abitativa;

(d) sviluppare sistemi di distribuzione intelligenti a bassa tensione;

(e) promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per le zone urbane;

(5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi:

(a) sostenere investimenti riguardanti in modo specifico l'adattamento al cambiamento climatico;

(b) promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi;

(6) proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse:

(a) contribuire a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;

(b) contribuire a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;

(c) proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio culturale;

- (d) proteggere la biodiversità, i suoli e promuovere i servizi per gli ecosistemi, compreso NATURA 2000 e le infrastrutture verdi;
- (e) migliorare l'ambiente urbano, in particolare con la riqualificazione delle aree industriali dismesse e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- (7) promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:
 - (a) favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
 - (b) migliorare la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T;
 - (c) sviluppare sistemi di trasporto ecologici e a bassa emissione di carbonio e favorire la mobilità urbana sostenibile;
 - (d) sviluppare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili;
- (8) promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori mediante:
 - (a) lo sviluppo di incubatrici di imprese e il sostegno a investimenti per i lavoratori autonomi e la creazione di imprese;
 - (b) iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a strutture che forniscono servizi di zona per creare nuovi posti di lavoro, se tali azioni non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (UE) n. [...] /20XX [FSE];
 - (c) investimenti in infrastrutture per i servizi pubblici per l'impiego;
- (9) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà mediante:
 - (a) investimenti nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali;
 - (b) il sostegno alla rigenerazione fisica ed economica delle comunità urbane e rurali sfavorite;
 - (c) il sostegno a imprese sociali;
- (10) investire nell'istruzione, nella qualificazione professionale e nella formazione permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa;
- (11) potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del FESR, affiancando le azioni svolte a questo fine con il sostegno del FSE.

Capo II

Indicatori per il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

Articolo 6

Indicatori per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

Sono utilizzati, se del caso e in conformità all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli indicatori comuni figuranti nell'allegato del presente regolamento. Per gli indicatori comuni i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi sono fissati per il 2022.

Per gli indicatori di output specifici per ciascun programma i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi sono fissati per il 2022.

Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori bersaglio sono fissati per il 2022, ma possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

Capo III

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

Articolo 7

Sviluppo urbano sostenibile

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali che si pongono nelle zone urbane.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio contratto di partenariato un elenco di città in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione annua indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.

Almeno il 5% delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale sono destinate ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delegate alle città per essere gestite per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

Articolo 8

Piattaforma per lo sviluppo urbano

1. La Commissione istituisce, in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], una piattaforma per lo sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti tra città e lo scambio di esperienze sulla politica urbana a livello dell'Unione nei settori attinenti alle priorità d'investimento del FESR e allo sviluppo urbano sostenibile.

2. La Commissione adotta, per mezzo di atti di esecuzione, un elenco di città partecipanti alla piattaforma sulla base degli elenchi stabiliti nei contratti di partenariato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

L'elenco contiene un massimo di 300 città, con un massimo di 20 città per ciascuno Stato membro. Le città sono selezionate in base ai seguenti criteri:

- (a) la popolazione, tenendo conto delle specificità dei sistemi urbani nazionali;
- (b) l'esistenza di una strategia per le azioni integrate volte a far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali delle zone urbane.

3. La piattaforma sostiene anche la creazione di reti tra le città che intraprendono azioni innovative su iniziativa della Commissione.

Articolo 9

Azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile

1. Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo sostenibile, entro il limite dello 0,2% della dotazione totale annua del FESR. Tali azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni a problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile che abbiano rilevanza a livello di Unione.

2. In deroga all'articolo 4, le azioni innovative possono contribuire a tutte le attività necessarie per realizzare gli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] e le corrispondenti priorità d'investimento.

3. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 13 per quanto riguarda le procedure per la selezione e la realizzazione delle azioni innovative.

Articolo 10

Zone che presentano svantaggi naturali o demografici

I programmi operativi cofinanziati dal FESR che includono zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste zone.

Articolo 11

Regioni ultraperiferiche

1. La dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari derivanti dagli svantaggi indicati all'articolo 349 del trattato, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche per finanziare:

- (a) gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];
- (b) i servizi di trasporto merci e gli aiuti iniziali a servizi di trasporto;
- (c) le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione e alla mancanza di capitale umano sul mercato locale.

Almeno il 50% della dotazione specifica aggiuntiva è destinata ad azioni che contribuiscono a diversificare e modernizzare le economie delle regioni ultraperiferiche, in particolare per quanto

riguarda gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, punti da 1 a 3, del regolamento (UE) n.[...]/2012 [RDC].

2. La dotazione specifica aggiuntiva può anche essere utilizzata per finanziare aiuti operativi e le spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai soli costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario nel caso di aiuti operativi e di spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.

4. Il finanziamento previsto dal presente articolo non è utilizzato per sostenere:

(a) operazioni riguardanti i prodotti indicati nell'allegato I del trattato;

(b) aiuti al trasporto di persone autorizzati dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato;

(c) esenzioni fiscali e le esenzioni dagli oneri sociali.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.

2. Le domande di assistenza presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 restano valide.

Articolo 13

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2014.

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 9, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificati. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva in essa precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno mosso alcuna obiezione entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento dei Fondi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, sia applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1080/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 16

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2022 in conformità all'articolo 177 del trattato.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il presidente

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011

COM(2011) 607 definitivo

2011/0268 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La disoccupazione e la persistenza di elevati tassi di povertà rendono necessaria un'azione a livello nazionale e dell'UE. Circa 23 milioni di persone sono attualmente senza lavoro e si stima che più di 113 milioni siano minacciati di povertà o di esclusione. Le questioni sociali e di occupazione figurano tra le principali preoccupazioni dei cittadini europei e costituiscono un settore nel quale ci si aspettano maggiori contributi dall'Unione. Gli altri problemi che l'Unione deve affrontare riguardano: gli insufficienti livelli di competenze, i cattivi risultati della politica a favore del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione, l'esclusione sociale dei gruppi emarginati e la bassa mobilità professionale. Sono necessarie iniziative politiche e misure di sostegno concrete.

Molti di questi problemi sono accentuati a causa della crisi economica e finanziaria, delle tendenze demografiche e migratorie e dell'evoluzione tecnologica in crescente accelerazione.

Se non si individueranno soluzioni efficaci, essi costituiranno una sfida importante per la coesione sociale e la competitività. È quindi essenziale accompagnare la crescita che stimola gli investimenti in infrastrutture, la competitività nazionale e lo sviluppo commerciale con misure atte a favorire la creazione di posti di lavoro sostenibili nei settori delle politiche del mercato del lavoro, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, dell'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, nonché dello sviluppo delle capacità amministrative.

Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene le politiche e le priorità il cui obiettivo è di progredire verso la realizzazione della piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività del lavoro, aumentare la mobilità geografica e professionale dei lavoratori nell'ambito dell'Unione, migliorare i sistemi di insegnamento e di formazione e promuovere l'inclusione sociale, contribuendo in tal modo alla coesione economica, sociale e territoriale.

Considerando che l'FSE dovrebbe conformarsi pienamente alla strategia Europa 2020 e ai suoi principali obiettivi, esso dovrebbe sostenere le politiche adottate dagli Stati membri nell'ambito degli orientamenti integrati adottati conformemente agli articoli 121 e 148, paragrafo 4, del Trattato e alle raccomandazioni concernenti i programmi nazionali di riforma.

La fissazione delle percentuali e degli importi minimi attribuiti all'FSE, uno dei Fondi strutturali, garantirà che le priorità dell'Unione siano rispecchiate in modo adeguato nel volume degli investimenti destinati direttamente ai cittadini europei.

L'FSE darà inoltre un prezioso contributo ad altre attività importanti della strategia "Europa 2020", quali intensificazione degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, il miglioramento dell'accesso all'informazione e alle tecnologie di comunicazione e alla loro utilizzazione, l'aumento della competitività delle piccole e medie imprese, appoggiando il passaggio verso un'economia a basse emissioni di carbonio, proteggendo l'ambiente e promuovendo l'utilizzazione sostenibile delle risorse. L'FSE opererà in sinergia con il nuovo Programma integrato per il cambiamento e l'innovazione. Essi costituiranno insieme l'iniziativa europea che comprende tutti gli aspetti collegati all'occupazione e all'inclusione sociale.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE ANALISI D'IMPATTO

I risultati delle consultazioni pubbliche per la 5ª relazione intermedia sulla coesione economica, sociale e territoriale¹, il riesame del bilancio dell'UE² e le proposte del quadro finanziario pluriennale³, sono stati presi in considerazione nel quadro dell'elaborazione della presente proposta.

La consultazione pubblica sulle conclusioni della 5ª relazione sulla coesione si è tenuta tra il 12 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011 e si è conclusa con il Forum sulla coesione. In totale sono stati ricevuti 444 contributi. Tra i partecipanti alla consultazione figuravano gli Stati membri, le autorità regionali e locali, le parti sociali, organizzazioni d'interesse europeo, organizzazioni non governative, cittadini ed altre parti interessate. Al momento della consultazione, è stata posta una serie di domande concernenti il futuro della politica di coesione. Un riassunto dei risultati è stato pubblicato il 13 maggio 2011.

Sono stati inoltre organizzati seminari e conferenze specifici incentrati sul futuro dell'FSE.

Nel giugno 2010, la conferenza intitolata "FSE ed Europa 2020" ha riunito più di 450 rappresentanti di alto livello designati dalle autorità pubbliche, dalle parti sociali e dalla società civile a livello nazionale e dell'UE, nonché da paesi terzi. Un seminario sul futuro dell'FSE è stato inoltre organizzato nel dicembre 2010 in collaborazione con le ONG e le parti sociali.

Il Parlamento ha quindi adottato il 7 ottobre 2010 una risoluzione sul futuro della politica di coesione e del Fondo sociale europeo. Anche la Commissione europea ha richiesto e ottenuto pareri esplorativi dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle regioni.

Consulenze di esperti sono state ottenute attraverso il gruppo ad hoc del Comitato dell'FSE sul futuro del Fondo sociale europeo, un gruppo informale di esperti designati dagli Stati membri e dalle parti sociali. Questo gruppo si è riunito 7 volte tra il dicembre 2009 e il marzo 2011.

Per discutere gli indicatori comuni, è stato inoltre creato un gruppo di lavoro con rappresentanti degli Stati membri che si è riunito quattro volte e ha gettato le basi per gli indicatori proposti. Il Comitato dell'FSE ha emesso a sua volta pareri sul futuro dell'FSE durante le riunioni del 3 giugno 2010 e del 10 marzo 2011. Il Comitato per l'occupazione (EMCO) e il Comitato per la protezione sociale (CPS) hanno entrambi espresso pareri specifici, rispettivamente nel gennaio e nel marzo 2011.

I risultati delle valutazioni ex post dei programmi 2000-2006 e un'ampia gamma di studi sono serviti come base. È stata specificamente effettuata un'analisi d'impatto del regolamento relativo all'FSE, nel quadro di un insieme di tre analisi d'impatto comprendenti anche i regolamenti FESR e Fondo di coesione, e un'analisi d'impatto del regolamento generale che disciplina l'FSE, il FESR e il Fondo di coesione.

L'analisi d'impatto concernente il regolamento relativo all'FSE verteva principalmente su questioni collegate al campo d'applicazione dello strumento e a un aspetto particolare della semplificazione. Ha inoltre esaminato l'articolazione tra gli strumenti finanziari messi a disposizione dalla Direzione generale della Commissione "Occupazione, affari sociali e inclusione" - in particolare l'FSE, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il programma PROGRESS, EURES e lo strumento europeo di microfinanziamento PROGRESS - nonché la loro complementarità.

Vi è un ampio consenso sul ruolo dell'FSE. Questo Fondo è percepito come un'importante fonte di valore aggiunto europeo che consente agli Stati membri e alle regioni di rispondere alle principali

priorità europee mediante il finanziamento europeo. È considerato come un elemento essenziale per far fronte ai principali problemi che devono affrontare i cittadini europei e per progredire verso la realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020. La concentrazione sui principali problemi e sulle raccomandazioni del Consiglio è ampiamente avvertita come una premessa essenziale per l'efficacia del sostegno.

La riduzione della complessità dei meccanismi di finanziamento e dei relativi oneri di audit, in particolare per i beneficiari di dimensioni inferiori, è d'altro canto considerata come un settore importante sul quale concentrare l'attenzione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il Fondo sociale europeo (FSE) è istituito dall'articolo 162, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il calendario del riesame del finanziamento dell'UE volto a promuovere la coesione è collegato alla proposta di un nuovo quadro finanziario pluriennale, come prevede il programma di lavoro della Commissione.

Il presente progetto di regolamento si basa sull'articolo 164 del TFUE. Il regolamento (UE) n. [...] del Consiglio stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di monitoraggio, di valutazione, di gestione e di controllo.

In questo quadro generale, la presente proposta definisce la missione e l'ambito d'applicazione dell'FSE, nonché le priorità d'investimento collegate e rispondenti agli obiettivi tematici. Fissa inoltre le disposizioni specifiche relative ai programmi operativi cofinanziati dall'FSE e alle spese ammissibili.

L'FSE eserciterà le sue attività nel quadro dell'articolo 174 del TFUE che richiede all'Unione di agire per rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale e per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e promuovendo lo sviluppo delle regioni meno favorite.

Come ha sottolineato il riesame del bilancio dell'UE, "il bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i beni pubblici dell'Unione europea, le azioni che gli Stati membri e le regioni non riescono a finanziare in modo autonomo, o nei settori in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori". La presente proposta rispetta il principio di sussidiarietà, poiché i compiti dell'FSE sono definiti nel Trattato e la politica è attuata conformemente al principio di gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri e delle regioni.

4. INCIDENZA DI BILANCIO

La proposta di quadro finanziario pluriennale della Commissione comprende 376 miliardi di euro a favore della politica di coesione per il periodo 2014-2020.

Al fine di migliorare la capacità dei Fondi di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa 2020, la presente proposta stabilisce le percentuali minime per l'FSE per ciascuna categoria di regioni definite nel progetto di regolamento generale. Ciò porta alla determinazione di una quota globale minima per l'FSE pari al 25% del bilancio destinato alla politica di coesione (esclusi gli importi destinati al "Meccanismo per collegare l'Europa"), vale a dire 84 miliardi di euro. L'importo minimo destinato all'FSE comprende la dotazione (2,5 miliardi di euro) destinata alla prossima proposta della Commissione concernente gli aiuti alimentari agli indigenti.

5. RIASSUNTO DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Per quanto riguarda il campo d'applicazione, il progetto di regolamento relativo all'FSE per il periodo 2014-2020 propone di articolare l'FSE intorno a quattro "obiettivi tematici" nell'insieme dell'Unione: i) promuovere l'occupazione e la mobilità professionale; ii) investire nell'insegnamento, nelle competenze e nella formazione permanente; iii) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà; iv) rafforzare la capacità istituzionale e un'efficiente amministrazione pubblica. Ciascun obiettivo tematico si traduce in categorie d'intervento o "priorità d'investimento". L'FSE dovrebbe inoltre contribuire ad altri obiettivi tematici: sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici e più efficace a livello energetico; maggiore utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; potenziamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione; infine, incremento della competitività delle piccole e medie imprese.

È necessario concentrare il finanziamento al fine di garantire un impatto sufficiente e tangibile. Al fine di ottenere tale concentrazione, si propone di – limitare il sostegno alla capacità amministrativa agli Stati membri con regioni in ritardo di sviluppo o ammissibili ai contributi del Fondo di Coesione;

– dedicare almeno il 20% degli stanziamenti FSE alla "promozione dell'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà";

– concentrare il finanziamento nel quadro di programmi operativi su un numero limitato di "priorità d'investimento".

D'altro canto, il progetto di regolamento chiarisce e rafforza il contributo dell'FSE all'impegno dell'Unione di eliminare le disuguaglianze tra le donne e gli uomini e di prevenire le discriminazioni. Gli Stati membri dovrebbero combinare un approccio d'integrazione energetico e azioni specifiche al fine di promuovere l'uguaglianza tra gli uomini e le donne e la non discriminazione.

Analogamente, il progetto di regolamento relativo all'FSE per il periodo 2014-2020 propone di rafforzare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale nel quadro dell'FSE mediante una misura di incentivazione sotto forma di un tasso di cofinanziamento più elevato per gli assi prioritari concernenti questi settori, una programmazione specifica e sistemi di controllo, rafforzando il ruolo della Commissione per quanto riguarda lo scambio e la diffusione delle buone prassi, delle azioni congiunte e dei risultati nell'insieme dell'Unione.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio e di valutazione, il progetto di regolamento propone norme di qualità minime e un insieme di indicatori comuni obbligatori. Ciò dovrebbe garantire che il monitoraggio produca dati solidi e affidabili che possono essere facilmente aggregati a livello europeo, concentrano la valutazione sull'esame dell'efficacia e dell'impatto del sostegno dell'FSE.

Il progetto di regolamento attribuisce grande importanza alla partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative nella programmazione e attuazione delle priorità e delle operazioni dell'FSE. A tale scopo, per le regioni e i paesi in ritardo di sviluppo, il progetto di regolamento richiede che un importo adeguato delle risorse dell'FSE sia attribuito alle azioni di rinforzo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni non governative.

Nello stesso spirito, il progetto di regolamento propone un limitato numero di norme specifiche di ammissibilità, allo scopo di agevolare l'accesso ai finanziamenti FSE per le operazioni e i beneficiari più piccoli e di tenere conto della diversa natura delle operazioni FSE e dei vari tipi di beneficiari FSE rispetto agli altri Fondi. Per garantire che la semplificazione sia a diretto vantaggio dei beneficiari, il progetto di regolamento propone di estendere l'utilizzazione delle opzioni semplificate in materia di costi, anche rendendo tale utilizzazione obbligatoria per le operazioni di dimensioni minori. Tali disposizioni ridurranno l'onere amministrativo gravante sui beneficiari e sulle autorità di gestione, rafforzeranno l'orientamento sui risultati dell'FSE e contribuiranno a ridurre i tassi di errore.

Vengono infine introdotte disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari al fine di incoraggiare gli Stati membri e le regioni a far ricorso all'FSE, aumentando in tal modo la sua capacità di finanziare azioni a favore dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale.

2011/0268 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. [...] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione, del Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di monitoraggio e valutazione, di gestione e di controllo. È pertanto necessario precisare la missione e il campo di applicazione del Fondo sociale europeo, nonché le relative priorità d'investimento nel perseguimento degli obiettivi tematici, stabilendo disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dall'FSE.

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le possibilità di occupazione, promuovere l'istruzione e la formazione permanenti ed elaborare politiche di inclusione attiva conformemente ai compiti affidati all'FSE dall'articolo 162 del Trattato e contribuire in tal modo alla coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del Trattato.

Conformemente all'articolo 9 del Trattato, l'FSE dovrebbe tener conto delle condizioni collegate alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale, alla lotta contro l'esclusione sociale e a un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 chiedeva che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostenessero la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Al fine di allineare totalmente l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio relative agli orientamenti di massima per le politiche degli Stati membri e dell'Unione, nonché delle decisioni del Consiglio relative agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, adottate conformemente all'articolo 121 e all'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato. Dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione delle iniziative faro, con speciale riferimento all'"Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", a "Youth on the Move" (Gioventù in movimento) e alla "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale". Sosterrà inoltre le attività nelle iniziative "Agenda europea del digitale" e "Unione dell'innovazione".

(4) L'Unione europea deve affrontare problemi strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti tecnologici, dal costante invecchiamento della manodopera e dalle crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni. Queste difficoltà sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione, colpendo in particolare i giovani e altri gruppi vulnerabili come i migranti. L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere di promuovere l'occupazione e incoraggiare la mobilità professionale; investire nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà. Promuovendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie al miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE dovrebbe in particolare sostenere i servizi europei dell'occupazione (attività EURES) per quanto riguarda il reclutamento e i servizi di informazione, di consulenza e di orientamento che vi sono associati a livello nazionale e transfrontaliero.

(5) Oltre a queste priorità, è opportuno migliorare l'efficacia dell'amministrazione pubblica e rafforzare la capacità istituzionale delle parti interessate operando nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali nelle regioni e negli Stati membri in ritardo di sviluppo, al fine di migliorare la crescita economica e le possibilità di occupazione.

(6) Allo stesso tempo, è essenziale sostenere lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese europee e garantire che le persone siano in grado di adattarsi, grazie ad adeguate competenze e a possibilità di formazione permanenti, alle nuove sfide come il passaggio verso un'economia basata sulla conoscenza, la strategia digitale, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più efficace a livello energetico. Perseguendo i suoi principali obiettivi tematici, l'FSE dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe sostenere la transizione della forza lavoro verso competenze e attività lavorative più ecologiche, in particolare nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile, tenendo conto del fatto che l'Unione intende aumentare la quota di bilancio relativa all'integrazione delle questioni climatiche ad almeno il 20%, con il contributo dei vari settori di azione.

(7) L'FSE dovrebbe contribuire alla strategia Europa 2020, concentrando ulteriormente il sostegno sulle priorità dell'Unione europea. L'FSE dovrebbe in particolare aumentare il suo appoggio alla lotta contro l'esclusione sociale e alla povertà grazie a uno stanziamento minimo separato. Secondo il livello di sviluppo delle regioni oggetto di sostegno, anche la scelta e il numero delle priorità d'investimento individuate per beneficiare del sostegno del Fondo dovrebbero essere limitati.

(8) Al fine di consentire un più stretto monitoraggio e una migliore valutazione dei risultati ottenuti a livello europeo dalle attività sostenute dall'FSE, dovrebbe essere definito un insieme comune di indicatori di realizzazione e di risultato.

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e le organizzazioni non governative. È pertanto necessario che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative all'attuazione dell'FSE.

(10) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini, conformemente all'articolo 8 del Trattato. Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione uomo-donna in tutti gli aspetti dei programmi, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi.

(11) Conformemente all'articolo 10 del Trattato, l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta contro qualunque discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto dell'obbligo nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili per quanto riguarda, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro e l'occupazione e l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale all'assistenza garantita dalla collettività.

(12) È essenziale sostenere l'innovazione sociale al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali ed incoraggiare e sostenere le imprese sociali innovative. In particolare, è essenziale sperimentare e valutare soluzioni innovative prima di svilupparle al fine di migliorare l'efficacia delle politiche; tale elemento giustifica il sostegno specifico dell'FSE.

(13) La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto ed è necessaria al funzionamento del ruolo della Commissione nel facilitare gli scambi di esperienze e coordinare l'attuazione delle relative iniziative.

(14) È necessario mobilitare i soggetti regionali e locali per attuare la strategia Europa 2020 e perseguire i suoi principali obiettivi. I patti territoriali, le iniziative locali per l'occupazione e l'inclusione sociale, le strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività e le strategie di sviluppo urbano sostenibile possono essere utilizzati e sostenuti al fine di far partecipare più attivamente le autorità regionali e locali, le città, le parti sociali e le organizzazioni non governative all'attuazione dei programmi.

(15) Il regolamento (UE) n. [...] stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche all'FSE.

(16) Al fine di semplificare il ricorso all'FSE e ridurre il rischio di errori e per quanto riguarda le specificità delle operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno prevedere disposizioni che integrano gli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) n. [...].

(17) È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le regioni a ricorrere all'FSE attraverso strumenti finanziari al fine di sostenere ad esempio gli studenti, la creazione di posti di lavoro, la mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale e l'imprenditorialità sociale.

(18) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per stabilire la definizione delle tabelle standard dei costi unitari e degli importi forfettari, nonché i loro importi massimi in relazione ai vari tipi di operazioni, e per definire le norme e condizioni specifiche applicabili alle garanzie di sostegno alle politiche. È particolarmente importante che la Commissione proceda alle appropriate consultazioni durante i suoi lavori preparatori, in particolare presso esperti. Nel preparare ed elaborare atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire un invio contestuale,

tempestivo e appropriato dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(19) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e abroga il regolamento (CE) n. 1784/1999¹⁸. E' pertanto opportuno abrogare tale regolamento.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce la missione del Fondo sociale europeo (FSE) e il campo d'applicazione del suo intervento; contiene disposizioni specifiche e determina i tipi di spese sovvenzionabili.

Articolo 2

Missione

1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, sostiene la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, facilita il loro adattamento ai cambiamenti, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione, promuove l'uguaglianza tra uomini e donne, l'uguaglianza delle opportunità e la non discriminazione, migliora l'inclusione sociale e lotta contro la povertà, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni, tenendo conto degli orientamenti integrati per le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri¹⁹ e delle raccomandazioni del Consiglio concernenti i programmi nazionali di riforma.

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i gruppi svantaggiati quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone che devono affrontare l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno alle imprese, ai sistemi e alle strutture al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide e promuovere la buona governance nonché l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali.

Articolo 3

Campo d'applicazione del sostegno

1. In virtù degli obiettivi tematici sotto elencati conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...], l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:

(a) Promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità professionale attraverso:

i) l'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, comprese le iniziative locali per l'occupazione, e il sostegno alla mobilità professionale;

ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni;

iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese;

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione tra vita professionale e vita privata;

v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;

vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute;

vii) la modernizzazione e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni volte a migliorare la mobilità professionale transnazionale.

(b) Investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente:

i) riducendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità;

ii) migliorando la qualità, l'efficacia e l'apertura dell'istruzione superiore e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita;

iii) migliorando l'uguaglianza di accesso alla formazione permanente, aggiornando le attitudini e le competenze della manodopera e migliorando l'utilità dei sistemi d'insegnamento e di formazione per il mercato del lavoro.

(c) Promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà:

i) inclusione attiva;

ii) integrazione delle comunità emarginate quali i rom;

iii) lotta contro la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

iv) miglioramento dell'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;

v) promozione dell'economia sociale e delle imprese sociali;

vi) strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività.

(d) Rafforzamento della capacità istituzionale e di un'amministrazione pubblica efficace:

i) Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance; questa priorità d'investimento si applica solo sull'insieme del territorio degli Stati membri che possiedono almeno una regione NUTS di livello 2 così come definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione;

ii) rafforzamento delle capacità delle parti interessate che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali; patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.

2. Attraverso le priorità d'investimento elencate al paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...], in primo luogo:

(a) sostenendo il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante una riforma dei sistemi d'istruzione e di formazione, l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;

(b) migliorando l'accessibilità, l'utilizzazione e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale, all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali;

(c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari, la formazione dei ricercatori, la messa in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese;

(d) migliorando la competitività delle piccole e medie imprese mediante la promozione della capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione tematica

1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e incentrate sulla risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma e nelle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia "Europa 2020" in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.

2. In ciascuno Stato membro, almeno il 20% delle risorse totali dell'FSE sono attribuite all'obiettivo tematico "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà" definito all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. [...].

3. Gli Stati membri si sforzano di realizzare la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:

(a) Per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano l'80% dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

(b) Per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano il 70% dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

(c) Per quanto riguarda le regioni in ritardo di sviluppo, gli Stati membri concentrano il 60% dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 5

Indicatori

1. Gli indicatori comuni definiti nell'allegato del presente regolamento e gli indicatori specifici a ciascun programma sono utilizzati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. [...]. Tutti gli indicatori sono espressi in numeri assoluti.

Gli indicatori di realizzazione comuni e specifici a ciascun programma si riferiscono ad operazioni attuate parzialmente o integralmente. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, saranno fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022. Gli indicatori di riferimento sono fissati a zero.

Gli indicatori di risultato comuni e specifici a ciascun programma si riferiscono agli assi prioritari o alle sottopriorità stabilite nel quadro di un asse prioritario. Gli indicatori di riferimento utilizzano i dati recenti disponibili. Sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022.

2. Parallelamente alle relazioni annuali di attuazione, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascuna priorità d'investimento. I dati vertono sulla categorizzazione e gli indicatori di realizzazione e di risultato.

Capitolo II

Disposizioni specifiche di programmazione e di attuazione

Articolo 6

Coinvolgimento dei partner

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative, nell'attuazione dei programmi operativi conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] può assumere la forma di sovvenzioni globali così come definite all'articolo 112, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. [...]. In questo caso, il programma operativo precisa la parte del programma interessata dalla sovvenzione globale, compresa la dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali all'azione sostenuta dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di collegamento in rete, nonché al rafforzamento del dialogo sociale e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

3. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza tra uomini e donne e dell'uguaglianza delle opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

Articolo 7

Promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne

Gli Stati membri e la Commissione promuovono l'uguaglianza tra uomini e donne mediante l'integrazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [...] e mediante azioni mirate specifiche indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), in particolare al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di ridurre la segregazione basata sul sesso nel mercato del lavoro, di lottare contro gli stereotipi sessisti

nell'istruzione e nella formazione e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per gli uomini e le donne.

Articolo 8

Promozione dell'uguaglianza delle opportunità e della non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono l'uguaglianza delle opportunità per tutti, compresa l'accessibilità per le persone disabili mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [...] e azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3, e in particolare al punto iii), lettera c), paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni sono destinate alle persone minacciate di discriminazione e alle persone con disabilità al fine di aumentare la loro partecipazione al mercato del lavoro, migliorare la loro inclusione sociale, ridurre le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitare il passaggio da un'assistenza istituzionale ad un'assistenza garantita dalla collettività.

Articolo 9

Innovazione sociale

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come prevede l'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sfruttare e sviluppare soluzioni innovative per rispondere ai bisogni sociali.
2. Gli Stati membri precisano nei loro programmi operativi i temi relativi all'innovazione sociale che corrispondono alle loro esigenze specifiche.
3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione di buone prassi e metodologie.

Articolo 10

Cooperazione transnazionale

1. Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando in tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale riunisce i partner di almeno due Stati membri.
2. Gli Stati membri possono selezionare i temi di cooperazione transnazionale in un elenco proposto dalla Commissione e approvato dal Comitato dell'FSE.
3. La Commissione incoraggia la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi indicati nel paragrafo 2 attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestirà in particolare una piattaforma a livello dell'UE al fine di facilitare gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la messa in rete, nonché la diffusione dei risultati utili. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché un approccio metodologico comune per il monitoraggio e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.

Articolo 11

Disposizioni specifiche al Fondo per i programmi operativi

1. In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...], i programmi operativi possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10.
2. In deroga all'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...], il tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia superare il 100%, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione sociale o a una combinazione di entrambi.
3. Oltre alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...], i programmi operativi comprendono anche il contributo delle azioni pianificate sostenute dall'FSE:
 - (a) per gli obiettivi tematici elencati all'articolo 9, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. [...] per asse prioritario, a seconda dei casi;
 - (b) per l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10, nei casi in cui tali settori non siano coperti da un asse prioritario specifico.

Articolo 12

Disposizioni particolari concernenti il trattamento delle specificità territoriali

1. L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale attuate dalle collettività, come prevede l'articolo 28 del regolamento (UE) n. [...], i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (TTI) di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. [...].

2. Integrando gli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [FESR], l'FSE può sostenere lo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate al fine di affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le città elencate nel contratto di partenariato.

Capitolo III

Disposizioni specifiche per la gestione finanziaria

Articolo 13

Ammissibilità delle spese

1. L'FSE garantisce un sostegno alle spese ammissibili che, nonostante l'articolo 109, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. [...], possono comprendere le risorse finanziarie costituite collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.

2. In deroga all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...], l'FSE può garantire un sostegno alle spese sostenute per operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma, ma all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:

(a) l'operazione reca vantaggio all'area coperta dal programma;

(b) gli obblighi delle autorità nell'ambito del programma in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono rispettati dalle autorità responsabili per l'attuazione del programma nell'ambito del quale tale operazione è finanziata o sono coperti da accordi con le autorità dello Stato membro nel quale l'operazione è attuata, purché siano rispettate le condizioni poste al paragrafo 2, lettera a), e gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit relativi all'operazione stessa.

3. Oltre alla spesa di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...], l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è ammissibile al finanziamento dell'FSE.

4. I contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché il loro valore non superi il costo sostenuto dal terzo e siano effettuati conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili:

Articolo 14

Opzioni semplificate in materia di costi

1. Oltre ai metodi indicati all'articolo 57 del regolamento (UE) n. [...], la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. [...].

A tale scopo la Commissione ha la facoltà di adottare, conformemente all'articolo 16, atti delegati concernenti il tipo di operazioni coperto, le definizioni delle tabelle standard di costi unitari, gli importi forfettari e i loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati.

L'audit finanziario è volto esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari sono rispettate.

Nei casi in cui vengono utilizzate queste forme di finanziamento, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. [...] tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.

2. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. [...], un tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione.

3. Le sovvenzioni rimborsate sulla base del costo ammissibile dell'operazione, determinate sulla base del finanziamento a tasso forfettario, delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari secondo

quanto stabilito all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...], possono essere calcolati caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione, nei casi in cui il sostegno pubblico non superi i 100 000 euro.

4. Le sovvenzioni per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 euro prendono la forma di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nel quadro di un sistema di aiuti di stato.

Articolo 15

Strumenti finanziari

1. In virtù dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. [...], l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo campo di applicazione utilizzando strumenti finanziari quali i programmi di condivisione dei rischi, i capitali propri e i crediti, i fondi di garanzia, i fondi di partecipazione e i fondi di prestiti.

2. L'FSE può essere utilizzato per migliorare l'accesso ai mercati dei capitali degli enti pubblici e privati che attuano azioni e politiche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'FSE e del programma operativo, attraverso le "garanzie FSE di sostegno alle politiche", previa approvazione della Commissione.

Conformemente all'articolo 16, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati per definire le norme e le condizioni specifiche concernenti le domande degli Stati membri, compresi i massimali, o le garanzie di sostegno alle politiche, vigilando in particolare affinché la loro utilizzazione non comporti un indebitamento eccessivo degli enti pubblici.

La Commissione valuta ciascuna domanda e approva ciascuna "garanzia FSE di sostegno alle politiche" nella misura in cui rientri nel quadro del programma operativo di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) n. [...] e sia conforme alle regole e condizioni specifiche fissate.

Capitolo IV

Deleghe di poteri e disposizioni finali

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati attribuito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. La delega di poteri di cui agli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, è attribuita per una durata indeterminata a partire dal 1° gennaio 2014.

3. La delega di poteri di cui al primo sottoparagrafo dell'articolo 14, paragrafo 1 e al secondo sottoparagrafo dell'articolo 15, paragrafo 2 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata in questa decisione. Ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o di una data ulteriore ivi precisata. La decisione non inficia la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato in virtù del primo sottoparagrafo dell'articolo 14, paragrafo 1 e del secondo sottoparagrafo dell'articolo 15, paragrafo 2 entra in vigore solo se non è stata manifestata alcuna obiezione dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro due mesi dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio, ovvero, prima della scadenza di tale periodo, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non formulare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 17

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1081/2006 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come fatti al presente regolamento.

Articolo 18

Clausola di revisione

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 conformemente all'articolo 164 del Trattato.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il presidente

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011

COM(2011) 611 definitivo

2011/0273 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

{SEC(2011) 1138 final}

{SEC(2011) 1139 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 29 giugno 2011, la Commissione ha adottato una proposta che stabilisce il prossimo Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: un bilancio per realizzare la strategia Europa 2020. Nella sua proposta, la Commissione ha stabilito che la politica di coesione sarebbe rimasta un elemento essenziale del futuro pacchetto finanziario e ha sottolineato il suo ruolo centrale nella realizzazione della strategia Europa 2020.

La Commissione ha proposto modifiche importanti delle modalità di elaborazione e attuazione della politica di coesione. Le principali caratteristiche della proposta sono la concentrazione dei finanziamenti su un minor numero di priorità, meglio collegate all'attuazione della strategia Europa 2020, il conseguimento dei risultati e il monitoraggio dei progressi in funzione degli obiettivi concordati, aumentando il ricorso alle condizionalità e semplificando l'esecuzione.

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali che regolano la cooperazione territoriale europea. Esso trae spunto dal lavoro intrapreso fin dalla pubblicazione della Quarta relazione sulla coesione, nel maggio 2007, che ha analizzato le principali sfide che lo sviluppo regionale avrebbe dovuto affrontare nei decenni a venire ed ha avviato il dibattito sulla futura politica di coesione. Il 9 novembre 2010 la Commissione ha adottato la Quinta relazione sulla coesione, che ha fornito un'analisi delle tendenze economiche e sociali, definendo gli orientamenti per la futura politica di coesione.

La politica di coesione è lo strumento d'investimento principale a sostegno delle principali priorità dell'Unione contenute nella strategia Europa 2020. Esso si concentra sui paesi e sulle regioni le cui necessità sono maggiori. Uno dei principali successi dell'UE è stata la sua capacità di migliorare il tenore di vita di tutti i suoi cittadini. Ciò è stato possibile non solo contribuendo allo sviluppo e alla crescita delle regioni e degli Stati membri più poveri, ma anche grazie al ruolo svolto nell'integrazione del mercato interno, le cui dimensioni consentono a tutte le regioni dell'UE di accedere a nuovi mercati e di realizzare economie di scala per , a prescindere dalla loro ricchezza o dalle loro dimensioni. La valutazione della precedente spesa della Commissione ha rivelato molti esempi di valore aggiunto e di investimenti che hanno apportato crescita e posti di lavoro, che non sarebbero stati realizzati senza il sostegno del bilancio dell'UE. Tuttavia, i risultati mostrano anche una certa dispersione e la mancanza

di priorità. In un momento in cui i fondi pubblici sono scarsi e gli investimenti a favore della crescita sono più necessari che mai, la Commissione ha deciso di proporre modifiche importanti alla politica di coesione.

La proposta si inserisce nel quadro dei nuovi regolamenti per la politica di coesione per il periodo 2014-2020. La cooperazione territoriale europea è uno degli obiettivi della politica di coesione e fornisce un quadro per realizzare azioni comuni e scambi politici fra attori di diversi Stati membri a livello nazionale, regionale e locale. Ciò è tanto più importante in quanto le sfide affrontate dagli Stati membri e dalle regioni prescindono con sempre maggior frequenza dalle frontiere nazionali/regionali e richiedono l'adozione di azioni comuni di cooperazione a un livello territoriale appropriato. La cooperazione territoriale europea può quindi apportare un importante contributo al consolidamento dell'obiettivo del trattato in materia di coesione territoriale.

Si attribuisce un valore particolare alla cooperazione territoriale europea in quanto:

- per la maggior parte dei problemi transfrontalieri, è possibile trovare una soluzione efficace con la cooperazione di tutte le regioni coinvolte al fine di evitare costi sproporzionati per taluni e fenomeni di parassitismo da parte di altri (ad es., in materia di inquinamento ambientale transfrontaliero);
 - la cooperazione può fornire un meccanismo efficace per condividere le buone prassi e imparare a diffondere le conoscenze (ad es., migliorando la concorrenza);
 - grazie al ricorso alle economie di scala e al raggiungimento di una massa critica, la cooperazione può consentire di trovare una soluzione maggiormente efficace a un problema specifico (definizione dei cluster per la promozione di ricerca e innovazione);
 - la *governance* può altresì migliorare grazie al coordinamento delle politiche di settore, delle azioni e degli investimenti su scala transfrontaliera e transnazionale;
 - le relazioni di vicinato con i paesi confinanti dell'UE tramite i programmi di cooperazione attuati alle frontiere esterne possono contribuire alla sicurezza e alla stabilità e a instaurare relazioni reciprocamente proficue;
 - In alcuni contesti come i bacini marittimi e le regioni costiere, la cooperazione e gli interventi transnazionali sono indispensabili per sostenere la crescita, l'occupazione e una gestione ecosistemica.
- Gli orientamenti politici generali concernenti la futura politica di coesione sono applicabili anche nell'ambito della cooperazione territoriale europea. Il regolamento proposto, pertanto, si allinea alla strategia Europa 2020 e presenta elementi volti a migliorare l'efficacia degli interventi realizzati tramite i fondi dell'UE, proponendo inoltre un'impostazione generale di attuazione semplificata.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione e parere degli esperti

Il presente regolamento si ispira alla vasta consultazione tenutasi presso i soggetti interessati, inclusi gli Stati membri, le regioni e i partner economici.

La consultazione pubblica sulle conclusioni della Quinta relazione sulla coesione ha prodotto un totale di 444 contributi e si è tenuta fra il 12 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011. Hanno partecipato alla consultazione Stati membri, autorità regionali e locali, parti sociali, organizzazioni d'interesse europeo, organizzazioni non governative, cittadini e altre parti interessate. La consultazione pubblica poneva una serie di domande relative al futuro della politica di coesione. Una sintesi dei risultati è stata pubblicata il 13 maggio 2011.

Un contributo è venuto anche dai risultati delle valutazioni ex-post condotte sui programmi INTERREG 2000-2006, dalla relazione parlamentare "Relazione sull'obiettivo 3" e da una vasta gamma di studi e consulenze di esperti, ad esempio attraverso il programma INTERACT. Inoltre, il gruppo di alto livello sulla futura politica di coesione composto da esperti provenienti dalle amministrazioni nazionali si è riunito in due occasioni per discutere nello specifico la cooperazione territoriale europea e formulare il proprio parere esperto.

I risultati della consultazione pubblica sulla Quinta relazione sulla coesione registrano un ampio consenso sull'alto valore aggiunto della cooperazione territoriale europea, per quanto sia stata richiesta una maggior standardizzazione di norme e procedure fra gli Stati membri.

Svariati contributi da parte degli Stati membri sottolineano inoltre l'esigenza di una regolamentazione o di un quadro normativo separati affinché i programmi di cooperazione possano affrontare meglio il contesto multinazionale.

Un punto fondamentale che emerge dalla valutazione *ex-post* è che i programmi di cooperazione territoriale non sempre si incentrano su un numero ristretto di priorità, ma adottano strategie d'intervento piuttosto ampie, che rendono difficile conseguire risultati chiaramente identificabili. Un'altra importante raccomandazione concerne l'esigenza di rafforzare l'interazione proattiva e continuativa con i programmi sulla convergenza e la competitività e con altri programmi di cooperazione territoriale che operano nella zona interessata dal programma, per garantire la complementarità, il coordinamento e le sinergie.

La valutazione raccomanda esplicitamente lo sviluppo di un approccio più complementare e integrato per il periodo successivo al 2013.

Analogamente, gli esperti del gruppo di alto livello hanno posto l'accento sull'esigenza di un coordinamento e di un orientamento strategico maggiori tanto a livello di politica generale quanto a livello di singoli programmi. Essi hanno inoltre indicato la necessità di rafforzare i collegamenti con i programmi sulla convergenza e la competitività e hanno auspicato disposizioni regolamentari specifiche relative alla cooperazione territoriale, nonché l'armonizzazione generale delle norme applicabili e la semplificazione.

La relazione parlamentare ha sottolineato l'esigenza di integrare ulteriormente la cooperazione territoriale europea a tutti i livelli della pianificazione strategica, di coordinare maggiormente la programmazione fra i programmi di cooperazione e regionali e di semplificarne l'attuazione mediante una regolamentazione separata in materia di cooperazione che ne rispecchi meglio le specificità.

2.2. Valutazione dell'impatto

La valutazione dell'impatto ha considerato le scelte relative al miglioramento dell'orientamento strategico e del coordinamento fra i programmi di cooperazione e quelli regionali. Fra le opzioni prese in esame, il mantenimento dello status quo (priorità allargate, nessun collegamento formale fra i programmi di cooperazione e quelli regionali); uno scenario incentrato sulla concentrazione tematica e sull'integrazione della cooperazione in un quadro strategico complessivo (numero limitato di obiettivi tematici scelti dai programmi transfrontalieri e transnazionali, integrazione degli aspetti attinenti alla cooperazione nel quadro strategico comune e nei contratti di partenariato) e infine uno scenario che integri pienamente i suddetti aspetti nei programmi regionali senza dover attuare programmi di cooperazione separati. E' stata preferita la seconda opzione, in quanto essa garantirà una maggior attenzione alle priorità europee, rafforzerà la logica d'intervento del programma e assicurerà maggior collegamento e coerenza con i programmi regionali.

A seguito delle consultazioni e della valutazione dell'impatto effettuate e dei contributi ricevuti, la proposta legislativa concernente il regolamento recante disposizioni comuni prevede una forte integrazione della cooperazione territoriale europea sia nel quadro strategico comune che nel contratto di partenariato, così come nelle relative procedure di rendicontazione. Inoltre, sono compresi nei documenti di programmazione gli elementi concernenti la coerenza fra i programmi regionali e quelli di cooperazione che operano nella stessa zona. Ciò migliorerà la coerenza della politica di coesione nel suo insieme.

Al fine di dotare i programmi di cooperazione di un quadro che sia maggiormente adeguato agli stessi, si propone un regolamento separato in materia di cooperazione territoriale europea recante disposizioni sulla concentrazione tematica, incentrato maggiormente sui risultati e contenente una serie di elementi di semplificazione (cfr. di seguito).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) l'Unione europea è chiamata a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e di agire al fine di promuovere uno sviluppo armonioso, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e promuovendo lo sviluppo delle regioni meno favorite.

L'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale è promosso mediante tre fondi dell'UE. Come disposto dall'articolo 176 del TFUE, lo scopo del FESR è promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e delle regioni industriali in declino.

A norma dell'articolo 174 del TFUE un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

L'articolo 349 del TFUE sancisce l'adozione di misure specifiche tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, cui si vanno ad aggiungere taluni fattori specifici che recano grave danno al loro sviluppo. Le misure specifiche comprendono le condizioni d'accesso ai fondi strutturali.

Nell'intento di tener maggiormente in debito conto il contesto plurinazionale dei programmi e di emanare disposizioni più specifiche sui programmi e le attività di cooperazione, si propone un regolamento separato per la cooperazione territoriale europea, come richiesto da un gran numero di parti interessate. La proposta definisce il campo di applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale riguardo all'obiettivo della cooperazione territoriale europea, indicando gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del FESR, i criteri di ammissibilità, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di attribuzione delle stesse. Essa inoltre stabilisce le modalità d'attuazione, incluse le disposizioni relative alla gestione e al controllo finanziari. Il regolamento recante disposizioni comuni e il regolamento FESR sono entrambi d'applicazione, ferme restando le disposizioni specifiche di cui al presente regolamento.

Lo strumento legislativo e il tipo di misura (cioè il finanziamento) sono entrambi definiti nel TFUE, che costituisce la base giuridica dei Fondi strutturali e sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale. Come sopra indicato, la proposta di dotarsi di un regolamento separato è motivata, giacché è necessario che le disposizioni generali d'applicazione per i fondi e il regolamento FESR siano trasposte in un contesto di cooperazione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione per il quadro finanziario indicativo pluriennale prevede un importo pari a 376 miliardi di euro a favore della coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2014-2020.

Il regolamento proposto definisce la ripartizione dei finanziamenti previsti per la cooperazione territoriale fra le varie componenti della cooperazione, come segue:

- a) 73,24% (cioè, un totale di 8 569 000 003 euro) per la cooperazione transfrontaliera;
- b) 20,78% (cioè, un totale di 2 431 000 001 euro) per la cooperazione transnazionale;
- c) 5,98% (cioè, un totale di 700 000 000 euro) per la cooperazione interregionale.

5. SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Lo scopo di un regolamento separato in materia di cooperazione territoriale europea (CTE) è consentire una più chiara presentazione delle specificità della CTE al fine di una più agevole attuazione, potendo adeguare direttamente la terminologia al contesto plurinazionale dei programmi di cooperazione. La proposta pertanto fa riferimento alla partecipazione di paesi terzi per meglio riflettere la realtà della cooperazione. Essa contiene riferimenti più sistematici al ruolo che possono svolgere i Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) in un contesto di cooperazione.

Il regolamento definisce il campo di applicazione del FESR riguardo all'obiettivo della cooperazione territoriale europea.

La proposta stabilisce le risorse finanziarie disponibili per ciascun filone e i criteri per la loro attribuzione agli Stati membri. Essa include inoltre la continuazione del meccanismo di trasferimento delle risorse per le attività di cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza alla preadesione. Si provvederà a promuovere le sinergie e la complementarietà fra i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e i programmi finanziati con gli strumenti esterni.

Un nuovo elemento della proposta è rappresentato dalle disposizioni sulla concentrazione tematica e le priorità d'investimento, che vanno considerate nel quadro generale del maggior orientamento strategico

dei programmi e del loro orientamento ai risultati. I programmi possono scegliere un numero limitato di priorità da un menù tematico con priorità d'investimento corrispondenti, garantendo in tal modo che ci si concentri sulle priorità e sugli interventi europei per i quali la cooperazione garantirà il miglior valore aggiunto. Inoltre, la definizione dei criteri di selezione è più rigorosa, per garantire che i finanziamenti vadano a favore di iniziative realmente congiunte. I programmi conterranno altresì un quadro di riferimento dei risultati per la definizione delle tappe specifiche per programma a fronte delle quali valutare i progressi in fase di attuazione.

Nel periodo di programmazione 2007-2013 sono emerse nuove forme di cooperazione territoriale, con risposte calibrate sulle sfide macroregionali. Su richiesta del Consiglio europeo, la Commissione ha preparato due strategie macroregionali per le regioni del Mar Baltico e danubiana rispettivamente¹¹. Inoltre, una componente significativa della politica marittima integrata concerne l'approccio sistematico all'azione politica integrata nel quadro delle politiche marittime e costiere, nel contesto dei bacini marittimi e degli ecosistemi. Le strategie macroregionali e dei bacini marittimi sono strumenti integrati su larga scala che interessano diversi Stati membri e regioni e si incentrano sull'allineamento delle politiche e dei finanziamenti allo scopo di incrementare la coerenza politica e l'impatto complessivo della spesa pubblica. Considerata la possibilità di sovrapposizione fra le macroregioni esistenti e quelle future, i bacini marittimi e le regioni interessate dai programmi transnazionali, il regolamento proposto prevede esplicitamente che la cooperazione transnazionale possa sostenere anche lo sviluppo e l'attuazione delle strategie macroregionali e dei programmi concernenti i bacini marittimi (compresi quelli stabiliti alle frontiere esterne dell'UE).

Le modalità di attuazione dei programmi di cooperazione sono state rese più snelle. Il numero di autorità coinvolte nell'attuazione del programma è stato ridotto e sono stati chiariti ulteriormente i ruoli e le responsabilità. Al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità di programma, sono stati precisati i requisiti relativi ai contenuti dei programmi di cooperazione e delle relazioni sull'attuazione. Sono stati definiti indicatori comuni che consentano una valutazione più precisa dei risultati e aumentino l'orientamento complessivo ai risultati.

La proposta prevede una maggior armonizzazione delle norme. Le regole di ammissibilità saranno fissate a livello dell'UE o dal comitato di sorveglianza per il programma nel suo complesso. Saranno d'applicazione le norme nazionali solo in mancanza di tali regole. Inoltre, ciò agevolerà un approccio congiunto nella conduzione delle verifiche di gestione e degli audit da parte dell'autorità di audit, contribuendo in tal modo a una maggior armonizzazione in quest'ambito.

Infine, la proroga dei termini della regola di disimpegno, disposizioni specifiche di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e sulla conversione delle valute straniere in euro agevoleranno ulteriormente l'attuazione del programma.

2011/0273 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹²,

visto il parere del Comitato delle regioni¹³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 174 del trattato, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, fra cui un'attenzione particolare è rivolta alle regioni che presentano

gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2) Le disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale europeo (i "fondi strutturali") e al Fondo di coesione (unitamente ai "fondi strutturali": i "fondi") sono definite nel regolamento (UE) n. [...] /2012 del [...] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nell'ambito del Quadro comune strategico e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006¹⁴ [regolamento sulle disposizioni comuni - RDC]. Disposizioni specifiche relative al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti da tale regolamento UE n. /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006¹⁵ [regolamento FESR] sono contenute in tale regolamento. I suddetti regolamenti non sono pienamente adeguati alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nel quale cooperano almeno due Stati membri o uno Stato membro e paesi terzi. E' pertanto necessario stabilire disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto concerne la portata e la copertura geografica, le risorse finanziarie, le priorità e la concentrazione degli investimenti, la programmazione, il monitoraggio e il riesame, l'assistenza tecnica, il sostegno finanziario e l'ammissibilità, la gestione, il controllo e l'accreditamento, nonché la gestione finanziaria.

(3) Per conferire maggior valore aggiunto alla politica di coesione dell'Unione, le disposizioni specifiche dovrebbero consentire una notevole semplificazione a tutti i livelli coinvolti: beneficiari, autorità di programma, Stati membri e paesi terzi partecipanti, nonché la Commissione.

(4) Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR fornisce sostegno alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

(5) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere lo scopo di affrontare le sfide comuni individuate di concerto nelle regioni frontaliere (come la ridotta accessibilità, il contesto economico inadeguato, la mancanza di reti fra le amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione e l'adozione delle TIC, l'inquinamento ambientale, la prevenzione dei rischi, un'attitudine negativa nei confronti dei cittadini dei paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali ancora inesplorati delle zone frontaliere (sviluppo delle infrastrutture e dei cluster di ricerca e innovazione transfrontalieri, integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, collaborazione accademica o tra centri sanitari), migliorando al contempo il processo di cooperazione nell'intento di conseguire uno sviluppo generale armonioso dell'Unione. Nel caso di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare grazie ad azioni volte a favorire la coesione tra le comunità.

(6) Si dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione.

(7) La cooperazione interregionale dovrebbe mirare al rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze fra le regioni per migliorare l'elaborazione e l'attuazione di programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione". In particolare, essa dovrebbe rafforzare la cooperazione fra i cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e gli scambi fra i ricercatori e gli istituti di ricerca, sulla base di "Regioni della conoscenza" e di "Potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche", nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca.

(8) Sarebbe opportuno stabilire i criteri oggettivi per la designazione delle regioni e delle zone ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle zone ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

(9) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe sostenere le regioni che hanno confini terrestri o marittimi. Sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione, la Commissione dovrebbe avere le competenze per definire l'elenco delle zone transfrontaliere che

riceveranno il sostegno nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera con modalità semplificata, per programma di cooperazione. Nella redazione di tale elenco, la Commissione dovrebbe considerare gli adeguamenti necessari per garantire la coerenza, in particolare sui confini terrestri e marittimi, e la continuità delle zone di programma definite per il periodo di programmazione 2007-2013. Tali adeguamenti possono ridurre o ampliare le zone di programma esistenti, ovvero il numero di programmi di cooperazione transfrontaliera, consentendo però anche la sovrapposizione geografica.

(10) Le zone di cooperazione transnazionale dovrebbero essere definite tenendo conto delle azioni necessarie per la promozione dello sviluppo territoriale integrato. La Commissione dovrebbe avere le competenze per definire le zone di cooperazione transnazionale.

(11) Ogni programma di cooperazione interregionale dovrebbe riguardare l'Unione nel suo complesso.

(12) E' d'uopo continuare a sostenere, oppure - qualora sia necessario - definire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto ciò andrà a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR contribuirà ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi definiti nel quadro dello strumento europeo di vicinato (ENI) a norma del regolamento UE n. [...] /2012¹⁷ e dello strumento di preadesione (IPA) a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012.

(13) A beneficio delle regioni dell'Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo per organizzare il sostegno del FESR agli strumenti di politica esterna, quali l'ENI e l'IPA, che comprenda quei casi in cui i programmi di cooperazione esterna non possono essere adottati o devono essere sospesi.

(14) A parte gli interventi sulle frontiere esterne sostenuti dagli strumenti di politica esterna dell'Unione concernenti le regioni frontaliere all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione, è possibile l'esistenza di programmi di cooperazione sostenuti dal FESR a favore di regioni ubicate all'interno e all'esterno dell'Unione, qualora le regioni esterne all'Unione non siano comprese nelle iniziative degli strumenti di politica esterna, o perché non sono un paese beneficiario definito o perché tali programmi di cooperazione esterna non possono essere avviati. In sede di redazione dell'elenco delle zone di programma transnazionale e transfrontaliero la Commissione dovrebbe pertanto avere le competenze per coinvolgere anche le regioni dei paesi terzi.

(15) E' necessario definire le risorse stanziare a ciascuna delle diverse componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, pur continuando nel contempo a incentrare l'attenzione sulla cooperazione transfrontaliera e garantendo livelli di finanziamento sufficienti per la cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

(16) La selezione degli obiettivi tematici dovrebbe essere limitata al fine di ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica di coesione su tutta l'Unione. Tuttavia, il concentrarsi sulla cooperazione interregionale dovrebbe trovare una eco più nell'obiettivo di ciascuna operazione, che in una limitazione del numero di obiettivi tematici, al fine di trarre il meglio dalla cooperazione interregionale per il rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione nell'ambito dell'iniziativa "investire per la crescita e l'occupazione" e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti nella strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe contribuire, nell'ambito della cooperazione territoriale europea, agli obiettivi tematici di sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di promozione di un'economia più verde, più efficiente dal punto di vista delle risorse e più competitiva, con un alto tasso di occupazione in grado di favorire la coesione sociale e territoriale, nonché di sviluppo della capacità amministrativa. Tuttavia, l'elenco delle priorità d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, prevedendo in particolare: nel quadro della cooperazione transfrontaliera, il proseguimento della cooperazione in ambito giuridico e amministrativo e fra i cittadini e le istituzioni, nel campo dell'occupazione, della formazione e dell'inclusione sociale nella prospettiva transfrontaliera; nel quadro della cooperazione transnazionale, il proseguimento della cooperazione transfrontaliera marittima non inclusa nei programmi di cooperazione transfrontalieri, nonché lo sviluppo e l'attuazione delle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.

(18) È necessario adeguare i requisiti relativi al contenuto dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea alle loro esigenze specifiche. Essi devono pertanto

comprendere anche gli aspetti necessari alla loro attuazione efficace nel territorio degli Stati membri partecipanti, come gli organismi di audit e controllo, la procedura di istituzione di un segretariato congiunto e l'attribuzione delle responsabilità in caso di rettifiche finanziarie. Inoltre, visto il carattere orizzontale dei programmi di cooperazione interregionale, il contenuto di tali programmi di cooperazione dovrebbe essere adeguato, in particolare per quanto concerne la definizione del beneficiario o dei beneficiari nel quadro degli attuali programmi INTERACT e ESPON.

(19) Conformemente all'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali dovrebbero adottare un approccio maggiormente integrato e inclusivo dei problemi a livello locale. Per rafforzare tale impostazione, il sostegno del FESR alle regioni frontaliere dovrebbe essere coordinato con il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e, se del caso, coinvolgere i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) fra i cui obiettivi figura lo sviluppo locale.

(20) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni di selezione delle operazioni dovrebbero essere chiarite e rafforzate per garantire la selezione delle sole operazioni effettivamente congiunte. È opportuno definire la nozione di beneficiari unici e chiarire che è loro consentito condurre operazioni di cooperazione da soli.

(21) È opportuno specificare le responsabilità dei capofila, che conservano la responsabilità generale dell'attuazione di un'operazione.

(22) I requisiti delle relazioni di attuazione vanno adeguati al contesto della cooperazione e dovrebbero riflettere il ciclo di attuazione del programma. Nell'interesse di una sana gestione, le riunioni annuali di riesame possono tenersi per iscritto.

(23) Andrebbe definita una serie comune di indicatori di valutazione dei progressi nell'attuazione del programma, adeguati al carattere specifico dei programmi di cooperazione, prima che gli Stati membri redigano i propri programmi di cooperazione. A tali indicatori si dovrebbero aggiungere indicatori di programma specifici.

(24) Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione". Inoltre, i programmi di cooperazione che ricevono un sostegno FESR limitato dovrebbero ricevere un dato importo minimo a garanzia di un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica.

(25) In ragione del coinvolgimento di più di uno Stato membro, non è appropriata per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea la norma generale di cui al regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] che dispone l'adozione da parte di ciascuno Stato delle proprie norme nazionali in materia di ammissibilità. Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe definire una chiara gerarchia delle norme di ammissibilità con una virata decisa verso regole di ammissibilità congiunta.

(26) In ragione del frequente coinvolgimento del personale proveniente da più di uno Stato membro nella realizzazione delle operazioni e tenuto conto del numero di operazioni in cui i costi del personale rappresentano un elemento significativo, si dovrebbe applicare agli altri costi diretti delle operazioni di cooperazione un importo forfettario a copertura dei costi relativi al personale, evitando così la contabilità singola per la gestione di tali operazioni.

(27) Sarebbe opportuno semplificare le norme in materia di flessibilità relative all'ubicazione delle operazioni al di fuori della zona di programma. Inoltre, è necessario sostenere l'effettiva cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia necessario per garantire che le regioni degli Stati membri confinanti con i paesi terzi possano ricevere un'effettiva assistenza nel loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno autorizzare in via straordinaria e a determinate condizioni il finanziamento dell'assistenza da parte del FESR alle operazioni ubicate sul territorio di paesi terzi in cui lo svolgimento di tali operazioni apporta un beneficio alle regioni dell'Unione.

(28) Sarebbe opportuno che gli Stati membri fossero incoraggiati a conferire l'incarico di autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo responsabile della gestione della parte del programma di cooperazione che interessa il territorio concernente il GECT.

(29) L'autorità di gestione dovrebbe istituire un segretariato congiunto che possa fornire le informazioni ai candidati che richiedono sostegno, che si occupi delle candidature dei progetti e assista i beneficiari nell'attuazione delle rispettive operazioni.

(30) Le autorità di gestione dovrebbero essere responsabili di tutte le funzioni dell'autorità di gestione elencate all'articolo 114 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], incluse le verifiche di gestione, al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Tuttavia, laddove l'incarico di autorità di gestione sia affidato al GECT, questo dovrebbe essere autorizzato a condurre tali verifiche, poiché tutti gli Stati membri partecipanti sono rappresentati nei suoi organi. Anche laddove non sia stato designato un GECT, l'autorità di gestione dovrebbe poter essere autorizzato dallo Stato membro ad effettuare le verifiche su tutta la zona di programmazione.

(31) Un'autorità unica di audit dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione di tutte le funzioni elencate dall'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD] al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Se ciò non fosse possibile, un gruppo di revisori dovrebbe poter assistere l'autorità di audit del programma.

(32) Andrebbe definita una chiara catena di responsabilità finanziaria relativamente al recupero in caso di irregolarità, dai beneficiari, al capofila, all'autorità di gestione, alla Commissione. Occorrerebbe emanare disposizioni specifiche per i passivi degli Stati membri in caso di recuperi inesigibili.

(33) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe stabilire una deroga esplicita per la conversione nelle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro, applicando il tasso di conversione del giorno più vicino a quello in cui è stata sostenuta la spesa. In ogni caso, la presentazione al segretariato congiunto, alle autorità di programma e al comitato di sorveglianza dei piani di finanziamento, della rendicontazione e della contabilità relativa alle attività di cooperazione congiunta dovrebbe avvenire esclusivamente in euro, e si dovrebbe verificare la correttezza della conversione.

(34) Considerate le difficoltà e i ritardi incontrati nell'istituzione di strutture di programma che siano effettivamente congiunte, l'orizzonte temporale per la presentazione dei giustificativi dei pagamenti rispetto agli impegni di bilancio nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea dovrebbe essere di tre anni successivi all'esercizio dell'impegno di bilancio.

(35) E' necessario chiarire le norme applicabili relative alla gestione finanziaria, alla programmazione, al monitoraggio, alla valutazione e al controllo riguardante la partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale. Tali norme dovrebbero essere definite per il programma di cooperazione pertinente e/o l'accordo di finanziamento pertinente fra la Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente.

(36) Al fine di definire le norme di ammissibilità specifiche, sarebbe opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto attiene al contenuto e al campo di applicazione di cui all'articolo 17. E' di particolare importanza che la Commissione conduca consultazioni appropriate in fase preparatoria, incluso il lavoro a livello di esperti. In sede di preparazione e redazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, occorrerebbe delegare alla Commissione le competenze di esecuzione relativamente all'elenco delle zone transfrontaliere e transnazionali, alla presentazione di progetti di programmi di cooperazione, alla nomenclatura riguardante le categorie d'intervento e alle relazioni sull'attuazione. Tali poteri dovrebbero essere esercitati a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce il campo d'applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in merito all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e reca disposizioni specifiche relativamente a tale obiettivo.

2. Il presente regolamento definisce, per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del FESR, i criteri di ammissibilità degli Stati membri e delle regioni al sostegno del FESR, le risorse finanziarie disponibili per il sostegno a titolo del FESR e i criteri di assegnazione delle stesse.

Il regolamento reca inoltre le disposizioni necessarie a garantire l'effettiva attuazione, la gestione finanziaria e il controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea ("i programmi di cooperazione"), anche qualora paesi terzi prendano parte a detti programmi di cooperazione.

3. Il regolamento (UE) n. [...] /2012 [RNC] e il capitolo I del regolamento (UE) n. [...] /2012 [regolamento FESR] sono d'applicazione all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e ai relativi programmi di cooperazione, fatto salvo quanto disposto specificamente a norma del presente regolamento o qualora tali disposizioni siano d'applicazione al solo obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione".

Articolo 2

Componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea

Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR sostiene:

- 1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri di due o più Stati membri o fra regioni confinanti di almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito dello strumento di finanziamento esterno dell'Unione;
- 2) la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge autorità nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di quei territori, contribuendo in tal modo alla coesione territoriale dell'Unione;
- 3) la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo:
 - a) lo scambio di esperienze sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta l'Unione sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro trasferimento a programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione";
 - b) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone pratiche sullo sviluppo urbano e rurale sostenibile;
 - c) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di approcci innovativi in relazione alle azioni concernenti la cooperazione territoriale e l'uso dei CEGT;
 - d) l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione territoriale e uno sviluppo armonioso del territorio europeo tramite gli studi, la raccolta dei dati e altre misure.

Articolo 3

Copertura geografica

1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano sui confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di cooperazione definite per il periodo di programmazione 2007-2013.

La Commissione adotta l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione, tramite atti di esecuzione, i quali devono essere adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 nell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR alla cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e ai confini esterni che rientrano negli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento ENI] e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento IPA].

Nel presentare i progetti di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte a una data zona transfrontaliera, fornendo una motivazione ragionata della richiesta, le regioni di livello NUTS 3 limitrofe a quelle elencate nella decisione di cui al secondo capoverso.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere regioni della Norvegia, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra, di Monaco e di San Marino e i paesi terzi o i territori confinanti con le regioni ultraperiferiche. Tali regioni devono essere regioni di livello NUTS 3 o regioni equivalenti.

3. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotta l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, garantendo al contempo la continuità di tale cooperazione in zone coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti tramite atti di esecuzione, i quali sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

In sede di presentazione dei progetti di cooperazione transnazionale, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte regioni di livello NUTS 2 adiacenti a quelle elencate nella decisione di cui al primo capoverso a una determinata zona di cooperazione transnazionale motivando la richiesta.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere le regioni dei seguenti territori o paesi terzi:

a) i paesi terzi o territori elencati o menzionati al paragrafo 2; e b) le isole Faroe e la Groenlandia.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono anche riguardare regioni di paesi terzi interessate dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI, a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012, comprese le regioni pertinenti della Federazione russa, e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno dell'ENI e dell'IPA a tali programmi saranno resi disponibili, purché i programmi affrontino adeguatamente gli obiettivi di cooperazione esterna pertinenti. Tali regioni devono essere di livello NUTS 2 o regioni equivalenti.

5. Per quanto concerne la cooperazione interregionale, il sostegno da parte del FESR riguarda la totalità del territorio dell'Unione. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione interregionale possono riguardare la totalità o parte del territorio dei paesi terzi indicati al paragrafo 4, lettere a) e b).

6. A scopi informativi, le regioni dei paesi o territori terzi di cui ai paragrafi 2 e 4 sono indicate nell'elenco di cui ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 4

Risorse per la cooperazione territoriale europea

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea ammontano al 3,48% delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio dei fondi per il periodo che va dal 2014 al 2020 e stabilite all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] (cioè, un totale di 11 700 000 004 euro) e sono ripartite come segue:

- a) 73,24% (cioè, un totale di 8 569 000 003 euro) per la cooperazione transfrontaliera;
- b) 20,78% (cioè, un totale di 2 431 000 001 euro) per la cooperazione transnazionale;
- c) 5,98% (cioè, un totale di 700 000 000 euro) per la cooperazione interregionale.

2. I programmi di cooperazione concernenti le regioni ultraperiferiche ricevono non meno del 150% del sostegno FERS ricevuto per il periodo 2007-2013. Inoltre, vengono accantonati a favore della cooperazione con le regioni ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo stanziamento per la cooperazione

interregionale. Per quanto concerne la concentrazione tematica, è d'applicazione l'articolo 5, lettera b) a questo stanziamento supplementare.

3. La Commissione adotta un'unica decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica gli importi del sostegno complessivo del FESR per programma e della dotazione 2014 per programma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Il criterio utilizzato per la ripartizione annua per Stato membro è quello della popolazione delle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma.

4. Il sostegno del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA è definito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati.

5. E' concesso il sostegno del FESR a ciascun programma transfrontaliero e concernente i bacini marittimi nell'ambito degli strumenti ENI e IPA, a condizione che per lo meno importi equivalenti siano forniti dall'ENI e dall'IPA. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito dal regolamento ENI o dal regolamento IPA.

6. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR ai programmi ENI e IPA sono imputati alle linee di bilancio pertinenti di tali strumenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2014.

7. Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato nessun programma alla Commissione entro il 30 giugno nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, la totalità del sostegno FESR di cui al paragrafo 4 per gli anni rimanenti fino al 2020 è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

8. I programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi di cui al paragrafo 4 adottati dalla Commissione vengono sospesi se:

(a) nessuno dei paesi partner interessati dal programma ha firmato l'accordo finanziario pertinente entro la scadenza definita dal regolamento (UE) n. /2012 [il regolamento ENI] o dal regolamento (UE) n. /2012 [IPA], oppure

(b) il programma non può essere attuato a causa di problemi sorti nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In questo caso, il sostegno del FERS di cui al paragrafo 4 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è stanziato a favore dei programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a) ai quali partecipa lo Stato membro interessato, su sua richiesta.

CAPITOLO II

CONCENTRAZIONE TEMATICA E PRIORITÀ D'INVESTIMENTO

Articolo 5

Concentrazione tematica

Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il RNC] si concentrano come segue:

- a) sono selezionati fino a 4 obiettivi tematici per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera;
- b) sono selezionati fino a 4 obiettivi tematici per ciascun programma di cooperazione transnazionale;
- c) per i programmi di cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), possono essere selezionati tutti gli obiettivi tematici.

Articolo 6

Priorità d'investimento

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento FESR], il FESR sostiene la condivisione delle risorse umane, delle attrezzature e delle infrastrutture transfrontaliere nell'ambito delle varie priorità d'investimento, nonché le seguenti priorità d'investimento nel quadro degli obiettivi tematici:

- a) per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera:

- i) l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali congiunte a favore dell'occupazione e della formazione (nel quadro dell'obiettivo tematico di promozione dell'occupazione e di sostegno della mobilità della manodopera);
 - ii) la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità attraverso le frontiere, nonché promozione dell'inclusione sociale attraverso le frontiere (nell'ambito dell'obiettivo tematico della promozione dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà);
 - iii) lo sviluppo e la realizzazione di programmi d'istruzione e formazione congiunti (nel quadro dell'obiettivo tematico legato all'investimento in competenze, istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita);
 - iv) la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e fra i cittadini e le istituzioni (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente);
- b) per quanto concerne la cooperazione transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente).

CAPITOLO III PROGRAMMAZIONE

Articolo 7

Contenuto dei programmi di cooperazione

1. Un programma di cooperazione consta di assi prioritari. Un'asse prioritario riguarda un fondo, corrisponde a un obiettivo tematico e include una o più priorità di investimento di quell'obiettivo tematico, conformemente agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
2. Un programma di cooperazione definisce:
 - (a) una strategia per il contributo del programma di cooperazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva comprese:
 - i) l'individuazione delle esigenze nel fronteggiare le sfide relative alla zona di programma nel suo complesso;
 - ii) la motivazione della scelta degli obiettivi tematici e le corrispondenti priorità d'investimento, tenuto conto del quadro strategico comune e dei risultati della valutazione *ex ante*;
 - (b) per ciascun asse prioritario:
 - i) le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;
 - ii) gli indicatori di risultato e di prodotto comuni e specifici con, se del caso, un valore di base e un valore obiettivo quantificati conformemente alle norme specifiche del fondo;
 - iii) una descrizione delle azioni da sostenere, inclusa l'individuazione dei principali gruppi destinatari, dei territori specifici oggetto dell'intervento e dei tipi di beneficiari, se del caso, e dell'uso programmato degli strumenti finanziari;
 - iv) le categorie corrispondenti di intervento, basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione a norma della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;
 - (c) il contributo alla strategia integrata per lo sviluppo territoriale definita nel contratto di partenariato, inclusi:
 - i) il meccanismo che garantisce il coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI);
 - ii) se del caso, un approccio pianificato integrato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e delle zone con particolari caratteristiche territoriali, nello specifico le modalità di attuazione degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];
 - iii) se del caso, l'elenco delle città in cui saranno attuate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile; gli stanziamenti indicativi annui per il sostegno del FESR a tali azioni, incluse le risorse delegate alle città per la gestione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. /2012 [FESR];
 - iv) l'individuazione delle zone in cui sarà attuato lo sviluppo locale guidato dalle comunità;

v) se del caso, il contributo degli interventi pianificati alle strategie macroregionali e alle strategie concernenti i bacini marittimi;

(d) le modalità per garantire l'attuazione effettiva dei fondi, compresi:

i) un quadro di riferimento dei risultati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];

ii) le azioni adottate per coinvolgere i partner nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di cooperazione;

(e) modalità per garantire l'utilizzo efficace dei fondi, compresi:

i) l'uso pianificato dell'assistenza tecnica, comprese le azioni volte a consolidare la capacità amministrativa delle autorità e dei beneficiari con le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'asse prioritario relativo;

ii) una valutazione del carico amministrativo per i beneficiari e le azioni pianificate per ridurlo, accompagnata dagli obiettivi;

iii) un elenco dei progetti principali per i quali la data di inizio presunta di esecuzione dei principali lavori è antecedente al 1° gennaio 2018;

(f) un piano finanziario contenente due tabelle (senza alcuna divisione per Stato membro partecipante):

i) una tabella che specifica, a norma degli articoli 53, 110 e 111 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno da parte del FESR;

ii) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma di cooperazione e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria totale del sostegno da parte del FESR e il cofinanziamento nazionale. Qualora il cofinanziamento nazionale sia composto da cofinanziamenti pubblici e privati, la tabella indica la ripartizione indicativa fra le componenti pubblica e privata. A fini informativi, essa indica inoltre la partecipazione prevista da parte della BEI;

(g) le disposizioni di attuazione per i programmi di cooperazione contenenti:

i) l'individuazione dell'organo di accreditamento, dell'autorità di gestione e dell'autorità di audit;

ii) l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di controllo;

iii) l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di audit;

iv) la procedura di costituzione del segretariato congiunto;

v) una descrizione sommaria delle modalità di gestione e controllo;

vi) la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

Le informazioni richieste dai punti da a) a d) sono adeguate al carattere specifico dei programmi di cooperazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) c) e d) del presente regolamento.

Le informazioni richieste alla lettera e), punti ii) e iii) non sono incluse nei programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c) e d) del presente regolamento.

3. Ogni programma di cooperazione comprende:

i) una descrizione delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento e di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni;

ii) una descrizione delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone disabili;

iii) una descrizione del suo contributo alla promozione della parità di genere e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma e di operazione.

Allegato alla proposta del programma di cooperazione, gli Stati membri presentano un parere degli organi nazionali preposti al controllo delle questioni di genere sulle misure di cui ai punti ii) e iii).

Il primo e il secondo capoverso non sono d'applicazione nei programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

4. I programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d) definiscono il beneficiario o i beneficiari di tale programma di cooperazione e possono specificare la procedura di assegnazione.

5. Lo Stato membro partecipante e i paesi o territori terzi, se del caso, confermano per iscritto il loro accordo in merito ai contenuti di un programma di cooperazione prima della presentazione alla Commissione. Tale accordo prevede inoltre che tutti gli Stati membri partecipanti si impegnino a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma di cooperazione.

6. Gli Stati membri redigono i programmi di cooperazione secondo il modello adottato dalla Commissione.

7. La Commissione adotta detto modello mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 8

Piano d'azione congiunto

Qualora un GECT nella sua qualità di beneficiario sia responsabile dell'attuazione di un piano d'azione congiunto a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], il personale del segretariato congiunto del programma di cooperazione e i membri dell'assemblea del GECT possono entrare a far parte del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. I membri dell'assemblea della GECT non costituiscono la maggioranza del comitato di pilotaggio.

Articolo 9

Sviluppo guidato dalla comunità

Lo sviluppo locale guidato dalla comunità a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] può essere realizzato nei programmi di cooperazione transnazionale, purché il gruppo di sviluppo locale sia composto da rappresentanti di almeno due paesi, di cui uno è uno Stato membro.

Articolo 10

Investimento territoriale integrato

Per i programmi di cooperazione, l'organismo intermedio che effettua la gestione e l'attuazione di un investimento territoriale integrato di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] è un GECT o altra entità giuridica stabiliti secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti, a condizione che sia costituito dalle autorità pubbliche di almeno due paesi partecipanti.

Articolo 11

Selezione delle operazioni

1. Le operazioni nel quadro dei programmi di cooperazione sono selezionate dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

2. Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché ciò vada a beneficio della zona oggetto di programmazione.

Le operazioni che concernono la cooperazione interregionale di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, di cui almeno due sono Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può presentare la propria candidatura come beneficiario unico di un'operazione, purché esso sia istituito dalle autorità ed enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale e di almeno tre paesi partecipanti per la cooperazione interregionale.

4. I beneficiari cooperano per sviluppare, attuare, dotare di organico sufficiente e finanziare le operazioni.

5. L'autorità di gestione fornisce al capofila o al beneficiario unico di ciascuna operazione un documento che definisce le condizioni del sostegno all'operazione inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine di esecuzione dell'operazione.

Articolo 12

Beneficiari

1. Qualora vi siano due o più beneficiari di un'operazione in un programma di cooperazione, uno di questi è designato da tutti i beneficiari come capofila.
2. Il capofila svolge i seguenti compiti:
 - a) definisce con gli altri beneficiari le modalità di un accordo comprendente disposizioni che, fra l'altro, garantiscono una sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'operazione, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente pagati;
 - b) si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione;
 - c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari sono state sostenute per l'attuazione dell'operazione e corrispondono alle attività concordate tra tutti i beneficiari;
 - d) verifica la convalida, da parte di uno o più controllori, delle spese dichiarate dagli altri beneficiari, qualora tale verifica non sia effettuata dall'autorità di gestione, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.
3. Il capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano quanto prima e completamente l'importo totale del finanziamento pubblico. Nessun importo è dedotto o trattenuto e non potrà essere percepito alcun onere specifico né onere di altro genere avente l'effetto equivalente di ridurre tali importi destinati agli altri beneficiari.
4. I capofila sono stabiliti e i beneficiari unici sono registrati in uno Stato membro.

CAPITOLO IV

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 13

Relazioni sull'attuazione

1. Entro il 30 aprile 2016 ed entro il 30 aprile di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. La relazione presentata nel 2016 concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo fra la data di avvio per l'ammissibilità delle spese e il 31 dicembre 2013.
2. Le relazioni annuali sull'attuazione forniscono le informazioni in merito a:
 - (a) l'attuazione del programma di cooperazione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];
 - (b) i progressi compiuti nella preparazione e nell'attuazione dei progetti e dei piani d'azione congiunti principali.
3. Le relazioni annuali sull'attuazione presentate nel 2017 e nel 2019 definiscono e valutano le informazioni richieste a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] rispettivamente e le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme con:
 - (a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e lo sviluppo locale guidato dalla comunità nel quadro del programma operativo;
 - (b) i progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari ad amministrare e utilizzare il FESR;
 - (c) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e del follow-up sui risultati delle valutazioni;
 - (d) le azioni specifiche realizzate per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e per prevenire la discriminazione, compresa l'accessibilità per i disabili, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli interventi;
 - (e) le azioni realizzate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - (f) i risultati delle attività relative all'informazione e alla pubblicità condotte nell'ambito della strategia di comunicazione;
 - (g) i progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale, ove applicabili;
 - (h) il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di cooperazione.
4. Le relazioni annuali e la relazione finale sull'attuazione sono redatte sulla base di modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, i quali sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 14

Riesame annuale

Se una riunione di riesame annuale non è organizzata conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], il riesame annuale può essere effettuato per iscritto.

Articolo 15

Indicatori per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea

Indicatori comuni, come definiti nell'allegato del presente regolamento, sono utilizzati ove opportuno e conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. Il loro valore di partenza è pari a zero e sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022.

Per quanto concerne gli indicatori di risultato specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero e gli obiettivi cumulativi sono fissati per il 2022.

Per quanto concerne gli indicatori di risultato specifici del programma, si stabilisce un valore di partenza sulla base degli ultimi dati disponibili e gli obiettivi sono fissati per il 2022, ma possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

Articolo 16

Assistenza tecnica

L'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 6% dell'importo totale stanziato per un programma di cooperazione, ma non è inferiore a 1 500 000 euro.

CAPITOLO VI AMMISSIBILITÀ

Articolo 17

Norme generali in materia di ammissibilità delle spese

1. La Commissione ha le competenze per adottare atti delegati, conformemente all'articolo 29, in vista di definire ulteriori norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione.

2. Ferme restando le norme in materia di ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR] o del presente regolamento, il comitato di sorveglianza definisce le norme sull'ammissibilità del programma di cooperazione nel suo complesso.

3. Per le questioni non disciplinate dalle norme sull'ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR] o del presente regolamento o definite dal comitato di sorveglianza, sono d'applicazione le norme nazionali del paese in cui sono sostenute le spese.

Articolo 18

Costi del personale

I costi relativi al personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al 15% dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione.

Articolo 19

Ammissibilità delle operazioni dei programmi di cooperazione a seconda dell'ubicazione

1. Le operazioni nell'ambito dei programmi di cooperazione soggetti alle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ubicate nella parte della zona di programma che comprende il territorio dell'Unione (la "parte dell'Unione nella zona di programma").

2. L'autorità di gestione può accettare che tutta o parte di un'operazione sia attuata al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma, a condizione che sia soddisfatta la totalità delle seguenti condizioni:

(a) l'operazione va a beneficio della zona oggetto del programma;

(b) l'importo totale stanziato nell'ambito del programma di cooperazione per le operazioni ubicate al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma non supera il 20% del sostegno del FESR a livello di programma, oppure il 30% in caso di programmi di cooperazione in cui la parte dell'Unione nel programma consiste nelle regioni ultraperiferiche;

(c) gli obblighi delle autorità di gestione e di audit relativamente alla gestione, al controllo e all'audit dell'operazione sono assolti dalle autorità del programma di cooperazione, ovvero queste ultime

sanciscono accordi con le autorità dello Stato membro o del paese terzo o del territorio in cui è attuata l'operazione, purché gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit riguardanti l'operazione siano rispettati.

3. E' possibile che le spese relative alle operazioni concernenti attività promozionali e di sviluppo delle capacità siano sostenute al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c).

CAPITOLO VII

GESTIONE, CONTROLLO E ACCREDITAMENTO

Articolo 20

Designazione delle autorità

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione nominano un'autorità di gestione unica e, ai fini dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale regolamento, un'autorità di audit unica, con sede nello stesso Stato membro.

2. L'autorità di gestione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e trasmette i pagamenti al capofila conformemente all'articolo 122 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

Articolo 21

Gruppo europeo di cooperazione territoriale

Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono ricorrere a un GECT affidandogli la responsabilità della gestione del programma di cooperazione o di parte di esso, in particolare conferendogli le responsabilità di un'autorità di gestione.

Articolo 22

Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione di un programma di cooperazione svolge le funzioni dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione di cui agli articoli 114 e 115 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

2. L'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, previa consultazione con gli Stati membri e gli eventuali paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai beneficiari potenziali le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi di cooperazione e assiste i beneficiari nell'attuazione delle operazioni.

3. Le verifiche previste dall'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] sono condotte dall'autorità di gestione nella totalità della zona del programma in cui l'autorità di gestione è un GECT.

4. Qualora l'autorità di gestione non possa condurre le verifiche a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] nella totalità della zona oggetto del programma, ciascuno Stato membro o paese terzo designa l'organo o la persona responsabile dell'esecuzione di tali verifiche in relazione ai beneficiari sul proprio territorio (il/i "controllore/i").

Tali controllori, se possibile, sono gli stessi organi responsabili dell'esecuzione delle verifiche effettuate per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione" oppure, nel caso dei paesi terzi, per l'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di politica esterna dell'Unione.

Ogni Stato membro o paese terzo è responsabile delle verifiche effettuate nel proprio territorio.

5. Qualora la realizzazione di prodotti o servizi cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera operazione, la verifica è effettuata dall'autorità di gestione o dai controllori dello Stato membro in cui ha sede il capofila.

Articolo 23

Funzioni dell'autorità di audit

1. Gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione possono determinare se autorizzare l'autorità di audit ad esercitare direttamente le funzioni di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] nell'insieme del territorio interessato dal programma di

cooperazione. Essi specificano quando l'autorità di audit è affiancata da un revisore di uno stato Membro o di un paese terzo.

2. Qualora l'autorità di audit fosse autorizzata a norma del paragrafo 1, essa è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro o paese terzo partecipante al programma di cooperazione e che svolge le funzioni di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

Ciascun rappresentante è responsabile della produzione degli elementi di fatto relativi alle spese sostenute nel proprio territorio richiesti dall'autorità di audit per condurre la propria valutazione.

Il gruppo di revisori è istituito al più tardi entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma di cooperazione. Esso redige il proprio regolamento ed è presieduto dall'autorità di audit del programma di cooperazione.

3. I revisori svolgono una funzione indipendente dai controllori, i quali effettuano le verifiche conformemente all'articolo 22.

Articolo 24

Accreditamento

L'autorità di gestione è accreditata dall'organo di accreditamento dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione.

CAPITOLO VIII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 25

Impegni di bilancio, pagamenti e recuperi

1. Il sostegno del FESR ai programmi di cooperazione è versato in un unico conto privo sottoconti nazionali.

2. L'autorità di gestione garantisce il recupero da parte del capofila o del beneficiario unico di tutti gli importi versati da recuperare a causa di irregolarità. I beneficiari rimborsano al capofila gli importi indebitamente versati.

3. Se il capofila non può garantire il rimborso da parte degli altri beneficiari o se l'autorità di gestione non può garantire il rimborso da parte del capofila o del beneficiario unico, lo Stato membro o il paese terzo nel cui territorio ha la propria sede il capofila o il beneficiario unico ovvero è registrato il GECT, rimborsa all'autorità di gestione l'importo indebitamente versato a detto beneficiario. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi relativi al bilancio generale dell'Unione, conformemente alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti, come stabilito dal programma di cooperazione.

Articolo 26

Uso dell'euro

In deroga all'articolo 123 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari nel mese in cui tali spese sono state sostenute.

La conversione è verificata dall'autorità di gestione o dal controllore nello Stato membro o paese terzo in cui ha sede il beneficiario.

Articolo 27

Disimpegno

In deroga all'articolo 127, paragrafo 1, primo comma, ma fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], la Commissione disimpegna qualsiasi parte dell'importo calcolato a norma del secondo comma di tale articolo in un programma di cooperazione che non sia stato impiegato per il pagamento dei prefinanziamenti iniziali e annuali, dei pagamenti intermedi e del saldo annuale entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo all'anno dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma di cooperazione o per cui non sia stata trasmessa una richiesta di pagamento conformemente all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

Articolo 28

Partecipazione dei paesi terzi

Le norme dettagliate concernenti la gestione finanziaria, nonché la programmazione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo capoverso e paragrafo 5 sono definiti nel programma di cooperazione pertinente e/o nell'accordo finanziario pertinente fra la Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente, se del caso.

CAPITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione e soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di poteri conferita a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione e ha effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o in una data successiva specificata. Tale decisione non inficia l'efficacia degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 entra in vigore solo qualora né il Parlamento europeo né il Consiglio esprima un'obiezione entro due mesi dalla notifica dello stesso al Parlamento europeo e al Consiglio ovvero se, prima della scadenza, il Parlamento europeo e il Consiglio decidano di informare entrambi la Commissione che non si opporranno all'atto delegato. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 30

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento dei fondi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, è d'applicazione l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, è d'applicazione l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1. Per quanto concerne l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, del sostegno approvato dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006, o qualsivoglia altra legislazione che si applica a tale intervento al 31 dicembre 2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.
2. Le domande concernenti il sostegno a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 prima del 1° gennaio 2014 restano valide.

Articolo 32

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2022 conformemente all'articolo 178 del trattato.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011

COM(2011) 610 definitivo

2011/0272 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Facendo seguito alla trasmissione, in data 29 luglio 2011, di una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, con la presente proposta la Commissione completa l'adempimento dell'obbligo impostole dall'articolo 17 di detto regolamento¹. Nella suddetta relazione erano individuati i settori in cui sono possibili miglioramenti e la presente proposta di un regolamento di modifica contiene gli emendamenti specifici finalizzati a realizzare tali miglioramenti.

La logica alla base delle modifiche può essere sintetizzata in tre parole chiave: **continuità, chiarezza, flessibilità**.

– **Continuità** - La natura fondamentale di un GECT resta inalterata e nessun GECT esistente è obbligato a modificare il proprio statuto o le sue modalità di funzionamento.

– **Chiarezza** - Il regolamento è modificato al fine a) di tener conto del trattato di Lisbona, b) di semplificare e di chiarire taluni aspetti che hanno creato confusione e c) di assicurare maggiore visibilità e una migliore comunicazione in merito alla formazione e al funzionamento dei GECT.

– **Flessibilità** - I GECT sono aperti a qualunque aspetto della cooperazione territoriale (senza limitarsi "essenzialmente" alla gestione dei progetti e dei programmi finanziati dal FESR). Inoltre vengono gettate le basi giuridiche per consentire la partecipazione in qualità di membri delle autorità e delle regioni di paesi terzi.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

La redazione del presente regolamento è stata preceduta da ampie consultazioni con gli interessati, compresi gli Stati membri, le regioni e i membri di GECT esistenti o in corso di creazione. Il Comitato delle regioni, che gestisce una "piattaforma" per lo scambio di informazioni sui GECT, si è rivelato un partner prezioso. Tra le consultazioni specifiche che hanno contribuito a precisare gli aspetti descritti nella relazione e a definire il contenuto delle presenti proposte figurano: un'ampia consultazione di tutti gli interessati, svolta in collaborazione con il Comitato delle regioni, in merito alla gestione e al valore aggiunto dello strumento dei GECT, la conferenza europea sui Gruppi europei di cooperazione territoriale con comitati e gruppi del Parlamento europeo, l'ultima delle quali si è svolta il 22 giugno 2011.

Il messaggio espresso da tutti i gruppi, in particolare i GECT in attività e in via di costituzione, è chiaro: lo strumento è utile e presenta potenzialità che vanno al di là delle funzioni preventivate, ma le

procedure per la gestione e in particolare per la creazione dei GECT sono più complesse e meno precise di quanto dovrebbero essere.

Sebbene nel suo parere adottato nel gennaio 2011 il Comitato delle regioni abbia formulato la proposta che per promuovere lo strumento dei GECT potrebbe essere presa in esame la possibilità della concessione di incentivi finanziari e di altra natura - proposta che è stata accolta favorevolmente da alcuni gruppi esistenti -, la Commissione è del parere che il ricorso a un GECT dovrebbe rappresentare una libera scelta delle parti interessate, senza incentivi specifici se non quelli connessi all'utilità insita in tale strumento.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) invita il Consiglio a adottare le azioni specifiche necessarie a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale.

Gli articoli 209 e 212 consentono al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le misure necessarie per collaborare, a fini di sviluppo o ad altri scopi, con i paesi terzi.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento sui GECT non è un regolamento finanziario e non ha alcuna incidenza sul bilancio né dell'Unione né degli Stati membri. I GECT possono essere finanziati ricorrendo a fondi locali, regionali o nazionali e possono svolgere attività cofinanziate con fondi europei.

5. SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento introduce modifiche volte, da un lato, a consentire l'adeguamento alla terminologia utilizzata dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altro lato, a colmare le lacune e i punti suscettibili di miglioramento individuati nella relazione citata in precedenza.

Tali modifiche riguardano i **membri**, il contenuto della **convenzione** e dello **statuto** di un GECT, il suo **scopo**, il processo di **approvazione** da parte delle autorità nazionali, il diritto applicabile per il **personale** e per gli **appalti**, le disposizioni per i GECT i cui membri hanno **responsabilità** differenti per le loro azioni e procedure più trasparenti in tema di **comunicazione**.

Per quanto concerne i membri, viene fatto ricorso a nuove basi giuridiche per consentire alle regioni e agli organismi di paesi terzi di far parte di un GECT, a prescindere che gli altri membri provengano da un unico Stato membro o da più Stati membri. Viene chiarita anche la questione della partecipazione di organismi di diritto privato.

La convenzione e lo statuto di un GECT sono ridefiniti e vengono distinti in sede di approvazione.

Sono specificati i criteri di approvazione o di rifiuto da parte delle autorità nazionali ed è proposto un periodo limitato per l'esame (è questo l'aspetto maggiormente oggetto di critiche da parte dei GECT esistenti o in corso di costituzione).

Sono proposte soluzioni, in linea con l'*acquis* dell'Unione, riguardo ai regimi fiscali e di sicurezza sociale per i dipendenti di un GECT che possono essere occupati in uno qualsiasi degli Stati membri sul cui territorio opera un GECT. Un approccio simile è proposto per le norme in materia di appalti.

In tema di responsabilità, poiché in alcuni Stati membri taluni enti locali o regionali sono obbligati dal diritto nazionale ad avere responsabilità limitata, mentre altri, in altri paesi, devono avere responsabilità illimitata, è proposta una soluzione basata sulla sottoscrizione di assicurazioni, sul modello di quella utilizzata per i consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC).

Infine, viene richiesto agli Stati membri di informare la Commissione circa ogni disposizione adottata per applicare il regolamento, modificato, sui GECT, nonché a ciascun GECT di nuova istituzione di fornire alla Commissione informazioni in merito ai propri scopi e ai membri, in vista della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie C).

2011/0272 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il

chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, in combinato disposto con gli articoli 209, paragrafo 1, e 212, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (in appresso il "regolamento sui GECT"), la Commissione ha adottato il 29 luglio 2011 la "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)".

(2) In tale relazione la Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre un numero limitato di modifiche al regolamento sui GECT, allo scopo di facilitare la creazione e il funzionamento di tali gruppi, nonché di chiarire alcune disposizioni vigenti. È necessario rimuovere gli ostacoli alla creazione di nuovi GECT, garantendo al tempo stesso la continuità della gestione dei GECT esistenti e facilitandone il funzionamento, in modo tale da consentire un sempre maggiore ricorso ai GECT, contribuendo così a migliorare la cooperazione e la coerenza strategica tra organismi pubblici, senza comportare oneri aggiuntivi per le amministrazioni nazionali o europee.

(3) La creazione di un GECT deve essere il risultato di una decisione dei suoi membri e delle autorità nazionali e non essere automaticamente associata a benefici giuridici o finanziari a livello dell'Unione.

(4) Il trattato di Lisbona ha aggiunto una dimensione territoriale alla politica di coesione e ha sostituito il termine "Comunità" con quello di "Unione". La nuova terminologia va pertanto introdotta nel regolamento sui GECT.

(5) L'esperienza acquisita con i GECT creati finora dimostra che il nuovo strumento giuridico viene utilizzato anche a fini di cooperazione nell'attuazione di altre politiche europee. È opportuno accrescere l'efficienza e l'efficacia dei GECT tramite l'ampliamento della loro natura.

(6) Per loro natura i GECT operano in più di uno Stato membro. Di conseguenza, sebbene l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sui GECT, precedentemente alla sua modifica, consenta che la convenzione e lo statuto possano indicare il diritto applicabile in merito a talune questioni e sebbene tali disposizioni privilegino – nell'ambito della gerarchia del diritto applicabile stabilita in detto articolo – il diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale, è opportuno un chiarimento in proposito. Contemporaneamente, occorre estendere le disposizioni in tema di diritto applicabile agli atti e alle attività di un GECT.

(7) Il differente status degli enti locali e regionali nei vari Stati membri determina che le competenze possono essere regionali da un lato della frontiera, ma nazionali dall'altro lato, in particolare negli Stati membri più piccoli o centralizzati. È opportuno pertanto chiarire che le autorità nazionali possono diventare membri di un GECT accanto agli Stati membri.

(8) Sebbene il regolamento sui GECT consenta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), che gli organismi di diritto privato possano diventare membri di un GECT a condizione che siano considerati "organismi di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹⁰, è possibile che in futuro si ricorra a GECT per gestire congiuntamente servizi pubblici di interesse economico generale o infrastrutture. Possono pertanto diventare membri di un GECT anche altri organismi di diritto privato o di diritto pubblico. Di conseguenza, è necessario comprendere anche le "imprese pubbliche" ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

(9) Il terzo comma dell'articolo 175 del trattato non prevede di estendere la legislazione basata su tali disposizioni agli organismi di paesi terzi. Il regolamento sui GECT non ha escluso esplicitamente la

possibile partecipazione di organismi di paesi terzi a un GECT costituito conformemente al presente regolamento allorché ciò sia consentito dalla legislazione di un paese terzo o da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi.

(10) L'esperienza ha dimostrato che la partecipazione di autorità o di altri organismi di paesi terzi equivalenti a quelli ammessi a partecipare all'interno degli Stati membri ha incontrato difficoltà pratiche. Tuttavia, tale partecipazione nei GECT istituiti dai membri provenienti da due o più Stati membri costituisce soltanto un elemento secondario della cooperazione all'interno dell'Unione e tra Stati membri. Di conseguenza, è opportuno far chiarezza su tale partecipazione senza far ricorso a una differente base giuridica nel trattato.

(11) Dal 1990 la cooperazione territoriale europea è sostenuta da strumenti finanziari nel quadro della politica di coesione e in tal contesto la collaborazione è stata sempre possibile in un numero limitato di casi tra un unico Stato membro e un paese terzo. È pertanto opportuno aprire lo strumento giuridico dei GECT a un siffatto contesto di cooperazione.

(12) Tenuto conto del fatto che, per il periodo tra il 2014 e il 2020, è previsto uno speciale stanziamento aggiuntivo per la cooperazione con le regioni più periferiche dell'Unione, è opportuno prevedere la partecipazione, accanto alle autorità e agli organismi di paesi terzi, anche di autorità e organismi di paesi e territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato II del trattato ("territori d'oltremare"). Siffatta cooperazione è permessa dall'articolo 203 del trattato.

(13) Il regolamento sui GECT opera una distinzione tra la convenzione precisante gli elementi costitutivi del futuro GECT e lo statuto contenente gli elementi applicativi.

Lo statuto deve tuttavia contenere tutte le disposizioni della convenzione. È opportuno pertanto chiarire che la convenzione e lo statuto costituiscono documenti distinti e che - sebbene debbano essere trasmessi entrambi agli Stati membri - la procedura di approvazione è limitata alla sola convenzione. È opportuno inoltre che alcuni elementi, attualmente inclusi nello statuto, siano contenuti al contrario nella convenzione.

(14) L'esperienza acquisita con i GECT creati finora dimostra che il periodo di tre mesi per l'approvazione da parte di uno Stato membro è stato rispettato solo raramente. È opportuno pertanto estendere tale periodo a sei mesi. Per contro, al fine di assicurare la certezza del diritto una volta trascorso tale periodo, occorre che la convenzione sia considerata approvata per tacito accordo. Se gli Stati membri possono applicare norme nazionali in merito alla procedura relativa a tale approvazione o possono definire norme specifiche nel quadro delle norme nazionali di applicazione del regolamento sui GECT, è opportuno escludere ogni deroga alla disposizione relativa al tacito accordo una volta trascorso il periodo di sei mesi.

(15) È opportuno chiarire che gli Stati membri approvano la convenzione a meno che ritengano che la partecipazione di un membro potenziale non sia conforme al regolamento sui GECT, ad altre normative dell'Unione relative alle attività dei GECT quali stabilite nel progetto di convenzione o con il diritto nazionale sostanziale relativo alle competenze del membro potenziale, oppure che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di tale Stato membro, escludendo tuttavia dall'ambito dell'esame qualsiasi disposizione nazionale che richieda norme e procedure differenti o più rigorose di quelle previste dal regolamento sui GECT.

(16) Dato che il regolamento sui GECT non può essere applicato nei paesi terzi o nei territori d'oltremare, è opportuno specificare che lo Stato membro in cui il futuro GECT avrà la sede sociale deve assicurarsi, allorché approva la partecipazione di membri potenziali stabiliti in forza del loro diritto, che i paesi terzi o i territori d'oltremare abbiano applicato condizioni e procedure equivalenti a quelle previste nel regolamento sui GECT o conformi agli accordi internazionali, in particolare nel quadro dell'acquis del Consiglio d'Europa. È opportuno specificare inoltre che, nel caso della partecipazione di numerosi Stati membri e di uno o più paesi terzi o territori d'oltremare, è sufficiente che tale accordo sia stato stipulato tra il paese terzo o il territorio d'oltremare in questione e un solo Stato membro partecipante.

(17) Al fine di incoraggiare l'adesione di ulteriori membri a un GECT esistente, è opportuno semplificare la procedura di modifica delle convenzioni in tali casi. Occorre pertanto prevedere che gli emendamenti non siano notificati a tutti gli Stati membri partecipanti, bensì soltanto allo Stato membro

a norma del cui diritto nazionale il nuovo membro è stabilito. Tale semplificazione non va tuttavia applicata nel caso di un nuovo membro potenziale di un paese terzo o di un territorio d'oltremare, allo scopo di consentire a tutti gli Stati membri partecipanti di verificare se tale adesione sia in linea con il suo interesse pubblico o con l'ordine pubblico.

(18) Poiché lo statuto non contiene tutte le disposizioni della convenzione, occorre registrare e/o pubblicare sia la convenzione sia lo statuto. Inoltre, per motivi di trasparenza, è opportuno prevedere la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso della decisione di creazione di un GECT. Per motivi di coerenza è necessario che l'avviso sia redatto conformemente a un modello comune.

(19) È opportuno estendere lo scopo di un GECT per comprendere l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale in generale, compresa la pianificazione strategica e la gestione di problematiche regionali e locali in linea con la politica di coesione e altre politiche dell'Unione, contribuendo in tal modo alla strategia Europa 2020 o all'attuazione di strategie macroregionali. È opportuno inoltre chiarire che una determinata competenza necessaria per l'efficiente funzionamento di un GECT deve essere posseduta da almeno un membro di ciascuno degli Stati membri rappresentati.

(20) In tale contesto è opportuno confermare che tale strumento non è inteso né a eludere il quadro stabilito dall'acquis del Consiglio d'Europa, che offre diverse opportunità e contesti nell'ambito dei quali le autorità regionali e locali possono cooperare oltre frontiera, compresi i recenti gruppi euroregionali di cooperazione¹², né a definire una serie di norme comuni specifiche destinate a disciplinare uniformemente tutte tali disposizioni nell'ambito dell'Unione.

(21) Sia i compiti specifici di un GECT sia la possibilità per gli Stati membri di limitare le azioni che i GECT possono realizzare senza contributo finanziario da parte dell'Unione devono essere resi conformi alle disposizioni che disciplinano i Fondi strutturali nel periodo 2014-2020.

(22) Sebbene sia stabilito che i compiti non riguardano, tra l'altro, i "poteri di regolamentazione", suscettibili di produrre conseguenze giuridiche differenti nei vari Stati membri, occorre tuttavia specificare che l'assemblea di un GECT può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.

(23) A seguito dell'apertura dei GECT a membri di paesi terzi o di territori d'oltremare, è opportuno specificare che la convenzione deve contenere disposizioni in merito alla loro partecipazione.

(24) È opportuno specificare che la convenzione non deve solo contenere un riferimento al diritto applicabile in generale come già stabilito all'articolo 2, bensì deve elencare le disposizioni specifiche a livello nazionale o dell'Unione applicabili al GECT in quanto ente giuridico o alle sue attività. Occorre specificare inoltre che tali disposizioni o normative nazionali possono essere quelle dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i loro poteri, in particolare nel caso in cui il personale lavori facendo capo a un direttore che si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale o in cui il GECT svolge le proprie attività, compreso il paese in cui gestisce servizi pubblici di interesse economico generale o infrastrutture.

(25) Il presente regolamento non deve prendere in considerazione i problemi incontrati dai GECT in relazione ad appalti transnazionali.

(26) È opportuno chiarire che la convenzione - e, data l'importanza della questione, non lo statuto - deve indicare le norme applicabili al personale del GECT, nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione. È opportuno che i GECT possano scegliere tra molteplici opzioni. Occorre tuttavia che le disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale e le procedure di assunzione siano definite nello statuto.

(27) È opportuno che gli Stati membri sfruttino ulteriormente le possibilità offerte dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale¹³ al fine di prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o di categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15 (Determinazione della legislazione applicabile) di tale regolamento e di considerare il personale dei GECT come una siffatta categoria di persone.

(28) È opportuno chiarire che la convenzione - e data l'importanza della questione, non lo statuto - deve prevedere disposizioni in merito alla responsabilità dei membri nel caso di un GECT a responsabilità limitata.

(29) È opportuno chiarire le diverse disposizioni relative al controllo della gestione dei fondi pubblici, da una parte, e alla verifica dei conti del GECT, dall'altra.

(30) È opportuno specificare che nel caso in cui un GECT abbia come scopo esclusivo la gestione di un programma di cooperazione, o di una sua parte, con l'intervento del FESR o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non sono necessarie informazioni in merito al territorio sul quale il GECT può espletare i propri compiti. Nel primo caso il territorio è definito (e modificato) nel pertinente programma di cooperazione. Nel secondo caso, sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di attività immateriali, la richiesta di tali informazioni comprometterebbe l'accesso di nuovi membri alla cooperazione o a reti interregionali.

(31) Occorre distinguere più nettamente i GECT i cui membri hanno responsabilità limitata da quelli i cui membri hanno responsabilità illimitata. Inoltre, al fine di consentire ai GECT i cui membri hanno responsabilità limitata di svolgere attività suscettibili di generare debiti, occorre permettere agli Stati membri di richiedere che tali GECT stipolino un'appropriata assicurazione a copertura dei rischi connessi a tali attività.

(32) È opportuno chiarire che gli Stati membri devono informare la Commissione in merito alle disposizioni adottate ai fini dell'applicazione del regolamento sui GECT e trasmettere tali disposizioni unitamente a ogni emendamento ad esse apportato. Al fine di migliorare l'informazione e il coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e il Comitato delle regioni, è opportuno specificare che la Commissione trasmetterà tali disposizioni agli Stati membri e al Comitato delle regioni. Tale Comitato ha istituito una piattaforma finalizzata a consentire a tutti gli interessati di scambiare le proprie esperienze e le buone prassi e di migliorare la comunicazione sulle opportunità offerte dai GECT e sulle sfide cui questi sono confrontati, a facilitare lo scambio di esperienze sulla istituzione di GECT a livello territoriale e a condividere le conoscenze sulle migliori prassi in tema di cooperazione territoriale.

(33) È opportuno fissare una nuova scadenza per la prossima relazione. Conformemente alla linea seguita dalla Commissione a favore dell'elaborazione di politiche fondate su dati fattuali, tale relazione deve affrontare i principali problemi di valutazione, tra i quali l'efficacia, l'efficienza, il valore aggiunto europeo, la pertinenza e la sostenibilità. Va inoltre specificato che, in forza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 307 del trattato, tale relazione deve essere trasmessa al Comitato delle regioni.

(34) È opportuno chiarire che i GECT esistenti non sono obbligati a adeguare le proprie convenzioni e i propri statuti per tener conto delle modifiche apportate al regolamento sui GECT.

(35) Va inoltre specificato a norma di quali disposizioni devono essere approvati i GECT per i quali la procedura di approvazione è già stata avviata prima dell'applicazione del presente regolamento.

(36) Al fine di adeguare le norme nazionali vigenti per applicare il presente regolamento prima che i programmi relativi all'obiettivo della cooperazione territoriale europea debbano essere trasmessi alla Commissione, la data di inizio della sua applicazione dovrebbe essere successiva di sei mesi alla data di entrata in vigore.

(37) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente il miglioramento dello strumento giuridico dei GECT, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo, dato che il ricorso a un GECT è facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1082/2006 è così modificato:

(1) L'articolo 1 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato "GECT", può essere istituito sul territorio dell'Unione alle condizioni e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere la cooperazione territoriale, comprese una o più iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale."

b) È inserito il seguente paragrafo:

"5. La sede sociale di un GECT è ubicata in uno Stato membro a norma del cui diritto è stabilito almeno uno dei suoi membri."

(2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Un GECT, i suoi atti e le sue attività sono disciplinati:

(a) dal presente regolamento e, se del caso, da altre normative dell'Unione relative alle attività del GECT;

(b) ove espressamente autorizzato dal presente regolamento, dalle disposizioni della convenzione di cui all'articolo 8;

(c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale o, se consentito dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i propri poteri o in cui il GECT svolge le proprie attività.

Ai fini della determinazione del diritto applicabile, un GECT è considerato un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale."

(3) All'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Possono diventare membri di un GECT:

(a) gli Stati membri o le autorità a livello nazionale;

(b) le autorità regionali;

(c) le autorità locali;

(d) le imprese pubbliche quali sono definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o gli organismi di diritto pubblico quali sono definiti all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(e) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi o territori d'oltremare, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1."

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un GECT è composto da membri dei territori di almeno due Stati membri, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2."

(4) È inserito il seguente articolo 3 bis:

"*Articolo 3 bis*

Adesione di membri di paesi terzi o di territori d'oltremare

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 bis, un GECT può essere composto da membri dei territori di almeno due Stati membri e di uno o più paesi terzi o territori d'oltremare allorché tali Stati membri e paesi terzi o territori d'oltremare portano avanti iniziative di cooperazione territoriale o attuano programmi finanziati dall'Unione.

2. Un GECT può essere composto da membri del territorio di un solo Stato membro e di un solo paese terzo o territorio d'oltremare allorché tale Stato membro considera un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi o i territori d'oltremare."

(5) L'articolo 4 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la convenzione e la partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al

presente regolamento, ad altre normative dell'Unione relative alle attività del GECT o alla legislazione nazionale che disciplina le competenze del membro potenziale, oppure che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto o propone le modifiche da apportare alla convenzione onde consentire la partecipazione del membro potenziale.

Lo Stato membro decide entro sei mesi dalla data di ricezione di una domanda a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro non risponde entro il termine stabilito, la convenzione si considera approvata.

Nel decidere in merito alla partecipazione al GECT di un membro potenziale, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme nazionali."

b) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Nel caso di un GECT con membri potenziali di paesi terzi o di territori d'oltremare, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT si assicura che siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 3 bis e che il paese terzo o lo Stato membro a norma del cui diritto è istituito un territorio d'oltremare abbiano approvato la partecipazione del membro potenziale sulla base di condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento o in virtù dell'accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è stabilito e siffatto paese terzo o territorio d'oltremare. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo."

c) I paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 garantendo la coerenza con l'approvazione espressa dagli Stati membri o con gli emendamenti da essi proposti conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Eventuali modifiche della convenzione o dello statuto sono notificate dal GECT agli Stati membri a norma del cui diritto i suoi membri sono stabiliti.

Eventuali modifiche della convenzione sono approvate dagli Stati membri conformemente alla procedura di cui al presente articolo.

Tuttavia, nel caso dell'adesione a un GECT esistente di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, tale adesione è approvata esclusivamente dallo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro è stabilito. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

In caso di adesione a un GECT esistente di un nuovo membro di un paese terzo o di un territorio d'oltremare, tale adesione è approvata da tutti gli Stati membri che hanno già approvato la convenzione. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo."

(6) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 5*

Acquisizione della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. La convenzione e lo statuto e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati, conformemente al diritto nazionale applicabile nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale. Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati, la Commissione e il Comitato delle regioni della registrazione o della pubblicazione della convenzione.

2. Il GECT si assicura che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione, sia trasmessa alla Commissione una richiesta redatta sulla base del modello di cui all'allegato del presente regolamento. La Commissione trasmette a sua volta tale richiesta all'*Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea* ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per annunciare l'istituzione del GECT, fornendo le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento."

(7) All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, riguardino azioni cofinanziate dall'Unione, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo di tali fondi."

(8) L'articolo 7 è così modificato:

a) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli che consistono nell'agevolazione e nella promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e che sono determinati dai suoi membri partendo dal presupposto che rientrano nella competenza a norma del diritto nazionale di almeno un membro di ciascun Stato membro rappresentato nel GECT.

3. Un GECT può realizzare azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri nel perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario dell'Unione.

In particolare, i compiti del GECT possono riguardare l'attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o di operazioni finanziate dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Gli Stati membri possono limitare le azioni suscettibili di essere realizzate dai GECT senza contributo finanziario dell'Unione. Gli Stati membri non escludono tuttavia le azioni che rientrano nelle priorità di investimento nell'ambito della politica di coesione dell'Unione adottata per il periodo 2014-2020."

b) Al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia, l'assemblea di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di un GECT può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori."

(9) All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La convenzione precisa:

(a) la denominazione del GECT e la sua sede sociale;

(b) l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;

(c) l'obiettivo e i compiti del GECT;

(d) la durata e le condizioni del suo scioglimento;

(e) l'elenco dei membri;

(f) lo specifico diritto nazionale o dell'Unione applicabile ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;

(g) se del caso, le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o di territori d'oltremare;

(h) lo specifico diritto nazionale o dell'Unione applicabile alle sue attività, intendendo nel primo caso il diritto dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i propri poteri o in cui il GECT svolge le proprie attività;

(i) le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;

(j) nel caso di un GECT a responsabilità limitata, le disposizioni circa la responsabilità dei membri conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3;

(k) le appropriate disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici;

(l) le procedure di modifica della convenzione, compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Tuttavia, nel caso in cui un GECT gestisca soltanto un programma di cooperazione, o una sua parte, nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non è necessario fornire le informazioni di cui alla lettera b).

Le seguenti norme si applicano al personale del GECT cui è fatto riferimento alla lettera i):

(a) le norme dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale,

(b) le norme dello Stato membro in cui il personale del GECT effettivamente lavora o

(c) le norme dello Stato membro di cui il membro del personale è cittadino.

Al fine di consentire parità di trattamento a tutto il personale che lavora nella stessa sede, le leggi e le norme nazionali, di diritto sia pubblico sia privato, possono essere assoggettate a norme aggiuntive ad hoc fissate dal GECT."

(10) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto specifica come minimo:

- (a) le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
- (b) le procedure decisionali del GECT;
- (c) la lingua o le lingue di lavoro;
- (d) le disposizioni circa il suo funzionamento;
- (e) le disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale e le procedure di assunzione;
- (f) le disposizioni circa il contributo finanziario dei membri;
- (g) le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio relativamente a ciascun membro del GECT in relazione a quest'ultimo;
- (h) la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno;
- (i) le disposizioni circa la responsabilità dei membri conformemente a quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 2;
- (j) le procedure di modifica dello statuto, compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5."

(11) All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La redazione dei conti, inclusa, ove necessario, la relazione annuale che li accompagna, nonché la verifica e la pubblicazione di tali conti sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale."

(12) L'articolo 12 è così modificato:

a) Al paragrafo 1 è inserito il seguente comma: "Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti."

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Nonostante il paragrafo 3, qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in proporzione al suo contributo finanziario. Le disposizioni relative ai contributi finanziari sono fissate nello statuto. I membri possono stabilire nello statuto di assumersi, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, la responsabilità degli obblighi derivanti da attività svolte dal GECT nel periodo in cui erano membri.

2 bis. Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT sia limitata o esclusa in virtù del diritto nazionale a norma del quale è stabilito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".

Le prescrizioni in materia di pubblicità della convenzione, dello statuto e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche i cui membri hanno responsabilità limitata costituite a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, gli Stati membri possono richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT."

(13) All'articolo 15, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti dalla normativa dell'Unione, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale."

(14) All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento. Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che i membri di un GECT stabiliti in virtù del suo diritto già espletano per quanto riguarda la cooperazione territoriale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, in detto Stato membro. Lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo e comunica tali disposizioni o gli emendamenti apportati a dette disposizioni. La Commissione informa successivamente gli altri Stati membri e il Comitato delle regioni, trasmettendo loro dette disposizioni."

(15) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Entro la metà del 2018 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione in merito all'applicazione, all'efficacia, all'efficienza, alla pertinenza, al valore aggiunto europeo e ai margini di semplificazione del presente regolamento. Le relazioni di valutazione sono basate su indicatori adottati dalla Commissione mediante atti delegati conformemente all'articolo 18."

(16) È inserito il seguente articolo 18:

"*Articolo 18*

Esercizio della delega

1. I poteri per l'adozione di atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega di poteri di cui al presente regolamento è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data successiva ivi specificata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Gli atti delegati entrano in vigore soltanto se non è formulata alcuna opposizione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi dalla notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non opporsi all'atto. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Nel caso in cui, una volta scaduto tale termine, né il Parlamento europeo, né il Consiglio si siano opposti all'atto delegato, questo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo nel caso in cui il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non opporsi. Nel caso in cui il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a un atto delegato, questo non entra in vigore. L'istituzione che si oppone all'atto delegato ne specifica i motivi."

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1. I GECT istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono tenuti a adeguare la propria convenzione e il proprio statuto alle disposizioni del regolamento modificato.

2. Per i GECT per i quali la procedura ai sensi dell'articolo 4 è stata avviata prima della data di applicazione del presente regolamento e per i quali al completamento della procedura manca soltanto la registrazione e/o la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, si procede alla loro registrazione e/o alla pubblicazione conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 in vigore prima della modifica di detto regolamento.

3. I GECT per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 è stata avviata più di sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento sono approvati conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 in vigore prima della modifica di detto regolamento.

4. I GECT diversi da quelli indicati ai paragrafi 2 e 3 per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 è stata avviata prima della data di applicazione del presente regolamento sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [Data di sei mesi successiva alla data di entrata in vigore da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni].

Gli Stati membri trasmettono le modifiche alle disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1082/2006 entro il [...] [Data di sei mesi successiva alla data di entrata in vigore da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni].

Articolo 4

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente